

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

476° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 11
2 ^a - Giustizia	» 16
3 ^a - Affari esteri	» 25
4 ^a - Difesa	» 30
5 ^a - Bilancio	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 47
10 ^a - Industria	» 55
11 ^a - Lavoro	» 65
12 ^a - Igiene e sanità	» 73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 75

Commissioni riunite

12 ^a (Igiene e sanità) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 4
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i> 80
Riconversione industriale	» 90

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 91
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 93
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 106
10 ^a - Industria - Pareri	» 107
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 108
RAI-TV - Tribune	» 109

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 110
--------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,50

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande.

1) *Doc. IV*, n. 86, contro il senatore Meraviglia, per i reati di cui agli articoli 61, numero 1, 479 e 324 del codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, interesse privato in atti di ufficio).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori FILETTI, CORRENTI, CASOLI, PINTO, GALLO, COVI, IMPOSIMATO, ONORATO, DE CINQUE, GUIZZI e il presidente MACIS.

La Giunta rinvia la discussione.

2) *Doc. IV*, n. 87, contro il senatore Calvi, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale; 13 e 21 della legge n. 47 del 1948; 31 della legge n. 103 del 1975 (diffamazione commessa col mezzo della stampa e della televisione).

La Giunta rinvia la discussione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE**12^a (Igiene e Sanità)****13^a (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
ZITO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Il senatore AZZARETTI, relatore per la 12^a Commissione, osserva preliminarmente che le vicende del decreto-legge all'esame – che viene reiterato per la ottava volta – dovrebbero indurre il Governo a tenere in maggior conto le osservazioni che emergono dai dibattiti parlamentari. Il testo attualmente all'esame rappresenta comunque una soluzione accettabile, che consentirà alle Regioni di ottenere in tempo utile i previsti contributi. Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento, dopo avere dato conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e del contenuto dell'ordinanza del Ministero della sanità che vieta, per il 1990, la vendita e gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina su tutto il territorio nazionale.

Il senatore CUTRERA, relatore per la 13^a Commissione, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal senatore Azzaretti, richiama preliminarmente l'attenzione sui contenuti dell'ordinanza del Ministero della sanità già citata che prevede, oltre al divieto per il corrente anno, la valutazione della possibilità di consentire l'uso di atrazina negli anni successivi al 1990. Rileva a questo proposito che i contenuti dell'ordinanza coprono pressochè integralmente i risultati del dibattito parlamentare sulla necessità di ridurre l'uso dei diserbanti. È

inoltre intervenuta – prosegue il relatore CUTRERA – una deliberazione del 9 ottobre 1989 della Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del Po, con la quale si approvano i piani e i relativi progetti di intervento. Fa presente quindi che il testo – così come modificato dalla Camera dei deputati – riproduce pressochè integralmente quello approvato quasi un anno fa dal Senato. Analiticamente – egli prosegue – la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 2, 3, 6, 7, 11 e 14 del decreto-legge, inserendo inoltre, all'articolo 9, disposizioni concernenti l'attuazione delle ordinanze, l'esecuzione delle opere, l'utilizzazione dei fondi che risultino disponibili; all'articolo 10, disposizioni concernenti la necessità per le aziende artigiane produttive di dotarsi di sistemi di depurazione o abbattimento, finchè non siano realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1; infine, all'articolo 15 riducendo ad un anno la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155. Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento.

Il presidente Zito dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore NEBBIA, il quale rileva innanzi tutto che, per l'ennesima volta, viene proposto da parte del Governo un decreto-legge privo di logica unitaria, in una formulazione oltretutto assai sciatta. Nè vale a fugare le obiezioni, che ancora una volta il provvedimento induce a formulare, la recente emanazione dell'ordinanza del Ministero della sanità che non elimina affatto l'uso degli erbicidi, ma, più specificatamente per quanto riguarda l'atrazina, si limita a prevedere il suo divieto per il corrente anno, facendo salva la possibilità di consentirne l'utilizzo per gli anni successivi. In particolare, gli articoli 1 e 5 del decreto-legge contengono alcune modificazioni dei limiti dei parametri che appaiono assolutamente incongrue, nonchè previsioni per la limitazione dell'uso dei pesticidi del tutto inattendibili, in quanto non tengono conto che la contaminazione si può verificare anche in zone lontane nello spazio. Si sofferma quindi in particolare sull'incongruità della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 che vieta «ogni tipo di vendita al minuto» di prodotti contenenti sostanze diserbanti, preannunciando infine il voto contrario dei senatori del Gruppo della Sinistra indipendente.

Interviene quindi il senatore FABRIS, che ritiene necessario approvare il decreto-legge nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati, tenuto conto della drammaticità della situazione in cui versano molte zone della Val Padana che allo stato attuale non possono usufruire delle falde acquifere. Pur ritenendo che alcune delle osservazioni del senatore NEBBIA abbiano fondamento, sottolinea l'opportunità, a nome dei senatori del Gruppo della Democrazia cristiana, di approvare il provvedimento senza modifiche, con l'impegno tuttavia di approfondire la materia della qualità delle acque allorchè perverranno dall'altro ramo del Parlamento i disegni di legge attualmente all'esame.

Il senatore ANDREINI rileva preliminarmente che le reiterate decadenze del decreto-legge non vanno assolutamente imputate

all'opposizione, essendo stata volontà del Governo stesso fare slittare i contenuti del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la parte finanziaria. Ritiene quindi che la formulazione attuale si incentri non tanto sul divieto di vendita e sull'impiego di sostanze diserbanti - a questo proposito, rileva che occorrerebbe accertare se effettivamente ancora ci sono tracce di atrazina nelle tubature - quanto piuttosto sull'articolo 8 che prevede tra gli obiettivi da perseguire l'installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto. Conclude rilevando che problema prioritario è ormai quello di garantire le condizioni per un utilizzo dell'acqua degli acquedotti che soddisfi le crescenti esigenze della popolazione.

Il senatore SPECCHIA, ricordando come quello all'esame sia l'ottavo decreto-legge a distanza di oltre un anno dal primo, osserva come ormai non si possa più parlare di emergenza. Quanto al contenuto del provvedimento ritiene che esso sia lacunoso, in quanto talune norme significative, presenti nel primitivo testo, sono state eliminate. Vanno inoltre a suo avviso migliorate le disposizioni contenute nell'articolo 8 e vanno altresì potenziate le strutture deputate ai controlli e previste più rigorose sanzioni. Annuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo alla conversione del decreto-legge.

Il senatore BOATO sottolinea come l'impostazione del provvedimento, limitata esclusivamente allo stanziamento di finanziamenti per determinate regioni, non è quella sostenuta nei precedenti dibattiti parlamentari sia dalle opposizioni che da ampi settori della maggioranza. Ricorda in proposito come il senatore Azzaretti abbia evidenziato la necessità di potenziare i servizi multizonali di prevenzione affinché siano disponibili strutture adeguate per effettuare i controlli. Rileva altresì il comportamento contraddittorio del Ministero della sanità che in un primo momento aveva negato la nocività dell'atrazina al di sotto di una certa soglia ed oggi invece con l'ordinanza del 21 marzo ne riconosce la nocività, vietandone la vendita e l'impiego.

Fa notare come non siano state date spiegazioni da parte del Ministro di tale modificato orientamento nè il Parlamento è stato messo al corrente circa le eventuali esigenze nuove che sono state nel frattempo riscontrate. Sicuramente egli ritiene che per quanto riguarda la risorsa acqua si sia in una situazione peggiore rispetto a quella di un anno fa. In particolare poi rileva la pericolosità dell'articolo 15, che prevede una ennesima proroga della normativa sui valori limite della balneabilità delle acque. Ritiene pertanto che il decreto-legge non debba essere convertito. Preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti.

Il senatore TORNATI si chiede quale significato abbia oggi un provvedimento come quello all'ordine del giorno nel momento in cui la situazione rispetto al primo decreto-legge è cambiata ed aree del paese non hanno solo problemi di quantità ma anche di qualità delle acque. Occorre pertanto, a suo avviso, una indagine sulle attuali condizioni ed una revisione organica di tutta la materia acquedottistica. Ritiene poi che non ci sia alcun legame tra l'ordinanza del Ministro della sanità del

21 scorso e le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge in quanto tale ordinanza si riferisce solo al divieto di vendita dell'atrazina e non al tasso di concentrazione nell'acqua; in tale materia è tuttora in vigore il provvedimento ministeriale del 14 febbraio 1989. Nel far notare come la determinazione delle zone di intervento, quale è prevista dall'articolo 1, può ormai avere solo un valore storico dal momento che i problemi oggi sono differenti, osserva come la funzione essenziale del provvedimento sia quella di consentire l'erogazione a talune regioni di finanziamenti, finalizzati alla realizzazione di acquedotti. Esprime perplessità sugli articoli 4 e 8 laddove fa riferimento alla conferenza interregionale, organismo che sembra non esistere più e per quanto riguarda la previsione secondo cui sugli impianti di acquedotto debba essere effettuata l'installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi. Tale ultima previsione a suo avviso non è comprensibile, in quanto non consente agli enti locali ed alle regioni di utilizzare tecniche diverse che nel frattempo si rendessero disponibili. Nel ricordare come la posizione del suo Gruppo politico in occasione dei dibattiti sui precedenti decreti-legge analoghi fosse di rilievo critico, in quanto si introducevano in un provvedimento spezzoni di materie diverse cui facevano capo competenze di Ministeri diversi, esprime forti perplessità anche sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il presidente Zito dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il senatore CUTRERA, relatore per la Commissione ambiente. Egli precisa che la sua relazione non aveva affatto un tono remissivo bensì dava conto di quanto di positivo è emerso nel corso dell'ultimo anno, ritenendo tra l'altro condivisibile la ordinanza del 21 marzo scorso. Ricorda poi come egli abbia evidenziato il contenuto del testo trasmesso dalla Camera dei deputati che ha opportunamente escluso talune disposizioni criticate peraltro anche dal Senato. Precisa che la Conferenza interregionale conserva ancora le sue competenze e risulta essere potenziata dal provvedimento in questione che prevede una integrazione *ad hoc* della sua composizione. Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento, data la sua urgenza.

Il senatore AZZARETTI, relatore per la Commissione sanità, in sede di replica, con riferimento all'intervento del senatore Boato, ribadisce le opinioni espresse in sede di esame delle precedenti edizioni del decreto-legge all'ordine del giorno. Fa presente che le Regioni, specie quelle destinatarie dei finanziamenti, hanno la possibilità di ampliare le piante organiche per potenziare i servizi multizonali di prevenzione, risultando conseguentemente superato il problema di prevedere tale possibilità esplicitamente nel decreto-legge.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI, dopo aver espresso rammarico per le ripetute reiterazioni del decreto, rileva che per cinque volte il decreto è stato reiterato in identico testo, secondo una prassi riaffermata dalla Presidenza del Consiglio. L'ultima reiterazione ha invece tenuto conto del testo precedentemente approvato dalla Camera. Osserva poi che la recente ordinanza del Ministro della Sanità De

Lorenzo mira a risolvere in radice il problema dell'uso dei diserbanti e quindi non ha nulla a che vedere con quella emanata contestualmente alla prima edizione del decreto. Si dichiara rammaricata altresì della soppressione, votata alla Camera dei deputati, della norma riguardante l'aumento degli organici del Ministero della Sanità, dato che il Ministero non dispone attualmente del personale necessario per ottemperare ai suoi compiti di vigilanza sull'applicazione della legge.

Si passa all'esame degli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore BOATO illustra un emendamento al comma 3 dell'articolo 1, tendente a vietare la vendita e l'impiego dei diserbanti anche in tutte le zone, individuate dalle Regioni, ove vi possa essere rischio di inquinamento delle falde acquifere. Contrari i relatori e la rappresentante del Governo e dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Nebbia e Specchia, l'emendamento viene respinto.

Il senatore BOATO illustra un emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo aggiuntivo riguardante l'uso plurimo delle acque.

Il relatore AZZARETTI rileva che gli emendamenti presentati dal senatore Boato hanno, in quasi in tutti i casi, una loro ragione di essere, ma che attualmente è indispensabile convertire il decreto-legge nei termini costituzionali e pertanto non è possibile accogliere alcuna proposta di modifica rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI fa presente che è attualmente in discussione alla Camera un disegno di legge organico sugli acquedotti, nel quale si affronta anche la materia dell'uso plurimo delle acque. L'emendamento andrebbe proposto in quella sede.

Il senatore BOATO, in relazione a quanto affermato dal relatore AZZARETTI, fa presente che la Camera dei deputati non ha mai adottato, in occasione dell'esame delle precedenti edizioni del decreto, il criterio di approvare senza modifiche il testo licenziato dal Senato. Inoltre, prima della scadenza dei termini costituzionali, esistono i tempi necessari per rinviare alla Camera il decreto-legge con alcune modifiche.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Specchia e Nebbia, l'emendamento viene quindi respinto.

Il senatore BOATO illustra due emendamenti all'articolo 5; il primo tendente ad eliminare, al comma 1, la distinzione tra i pesticidi fosforati e gli altri pesticidi ed il secondo tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo, riguardante l'adeguamento degli scarichi degli impianti produttivi di pesticidi; a tal riguardo egli fa notare che si tratta di materia ormai da decidere con il referendum che si terrà tra poche settimane.

Illustra altresì un emendamento, tendente ad inserire dopo l'articolo 5 un articolo aggiuntivo riguardante il potenziamento dei presidi multizonali di prevenzione.

Il senatore NEBBIA, nel preannunciare il voto favorevole sui tre emendamenti illustrati dal senatore Boato, fa notare che il limite di ammissibilità di pesticidi in acque di scarico stabilito dal decreto è chiaramente eccessivo.

Contrari il relatore e la rappresentante del Governo, i tre emendamenti illustrati dal senatore Boato sono successivamente respinti.

Il senatore BOATO illustra due emendamenti all'articolo 8; il primo tendente a sostituire, al comma 1, alla Conferenza interregionale per il Po l'autorità competente di bacino; il secondo tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo.

Il senatore ANDREINI annuncia l'astensione del Gruppo comunista sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Boato.

Contrari il relatore e la rappresentante del Governo, tali emendamenti sono poi respinti.

Il senatore BOATO illustra due emendamenti all'articolo 10. Il primo prevede di riportare ad un anno il termine entro cui le aziende artigiane di Venezia e di Chioggia dovranno dotarsi di idonei sistemi di depurazione. Il secondo prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 4, con il quale si stabilisce una sospensione dei procedimenti penali relativi agli scarichi nelle predette città. Il senatore Boato fa notare a tal riguardo che tale norma è sospetta di incostituzionalità.

Contrari il relatore e la rappresentante del Governo e dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore Nebbia, gli emendamenti sono quindi respinti dalle Commissioni.

Il senatore BOATO illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 15. Fa presente a tal riguardo che la balneabilità delle acque non può essere stabilita per decreto senza aver riguardo alle esigenze di tutela della salute dei bagnanti.

Illustra altresì un emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 15, un articolo aggiuntivo riguardante la disciplina generale dell'uso delle acque.

Contrari il relatore e la rappresentante del Governo, gli emendamenti vengono respinti dalle Commissioni.

Passando alle dichiarazioni di voto finale, il senatore BOATO annuncia voto contrario, in quanto, nonostante i finanziamenti stanziati, le finalità declamatorie del decreto-legge saranno difficilmente raggiunte.

A nome del Gruppo della Sinistra indipendente, il senatore NEBBIA annuncia voto contrario ad un provvedimento che non rende un buon servizio allo stato dell'agricoltura e dell'ambiente italiano.

Il senatore ANDREINI, pur condividendo molte delle critiche espresse, esprime ostilità nei confronti di ulteriori reiterazioni: pertanto annuncia l'astensione del Gruppo comunista sul provvedimento, il cui testo recepisce quanto proposto dal Senato in un precedente esame.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, mentre il senatore FABRIS annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 18,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

222^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI

Intervengono il ministro per l'interno Gava ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUIZZI dà conto dei pareri pervenuti da parte della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ha la parola il senatore PAGANI, il quale premette il generale consenso del Gruppo socialdemocratico al testo del disegno di legge n. 2092 e si augura che la sua approvazione avvenga prima delle prossime consultazioni amministrative. Egli ritiene che il testo in esame costituisca una tappa nel processo di attuazione della Costituzione, che ha trovato in questa legislatura altri punti fondamentali nella legge di riforma della Presidenza del Consiglio e nella legge sulle procedure per

l'esecuzione degli obblighi comunitari. In particolare va valutata con favore la previsione dell'autonomia statutaria per i comuni e le province, che consentirà un'espansione delle competenze normative degli enti locali.

Il senatore Pagani ritiene doveroso tuttavia sottolineare, anche in qualità di Presidente della Commissione territorio e ambiente, la presenza di talune incongruenze fra gli articoli 14 e 15 del disegno di legge e la legge n. 183 del 1989, in tema di difesa del suolo. Infatti le competenze in tema di programmazione del territorio e di ambiente della provincia coincidono con quelle affidate dalla predetta legge alle autorità di bacino ed anche alcuni contenuti del piano territoriale di coordinamento sono identici a quelli previsti nel piano di bacino. Si augura che queste incongruenze di natura tecnica possano trovare adeguata soluzione.

Il senatore GALEOTTI, richiamandosi alle valutazioni espresse dal senatore Vetere nella scorsa seduta, conferma il giudizio di sostanziale inadeguatezza che il Gruppo comunista dà al disegno di legge n. 2092, rispetto alle attese di riforma. Si sofferma quindi sulle problematiche inerenti ai rapporti fra le regioni e gli enti locali e, più in generale, fra lo Stato e il sistema complessivo delle autonomie territoriali. Rileva positivamente l'abbandono, nel disegno di legge, del criterio di ripartizione per materie e l'adozione del profilo funzionale di distribuzione delle competenze fra i vari livelli territoriali: la valorizzazione delle funzioni, in luogo delle materie, appare più consona al perseguimento di un adeguato sistema di programmazione. Proprio ai fini della programmazione è positiva, inoltre, l'individuazione della provincia quale ente intermedio titolare di poteri di coordinamento e di raccordo fra regione e comune. Un limite intrinseco al disegno di legge è rappresentato dalla mancanza di norme relative ai rapporti fra Stato e sistema delle autonomie territoriali, se si escludono alcuni accenni, pur significativi, in tema di accordi di programma.

Ad avviso dell'oratore, tali aspetti possono essere affrontati solo partendo da considerazioni complessive sulle ragioni della crisi delle autonomie locali. Una di tali ragioni è senza dubbio l'inadempienza di precisi dettati costituzionali (dalla IX disposizione transitoria e finale all'articolo 119, in tema di autonomia finanziaria), che esigevano un'opera di riforma finora mai attuata dai vari Governi dell'Italia repubblicana. Ciò ha contribuito al deterioramento del sistema politico locale - che ha finito per riprodurre in scala ridotta gli stessi limiti (instabilità, politiche di basso profilo, pratiche «spartitorie») che travagliano la vita politica nazionale - e ha favorito politiche centralistiche.

Va anche detto, tuttavia, che è mancata anche quella riforma «dal basso» (cioè da parte delle stesse amministrazioni locali che avrebbero dovuto instaurare un diverso modo di governare), cui il Gruppo comunista annette grande significato politico ai fini della riforma complessiva dello Stato.

È dunque in una prospettiva più generale, di riforma globale dello Stato e della pubblica amministrazione, che va inquadrato, ai fini di un giudizio complessivo, il provvedimento di riforma delle autonomie

locali; sarebbe stato quindi auspicabile un dibattito esteso anche alle scelte operate dal disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulla riforma dell'ordinamento regionale. A tal proposito, va prospettata una revisione dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto l'elencazione delle materie ivi previste è inadeguata rispetto ad una incisiva e completa programmazione regionale.

Il senatore Galeotti si sofferma quindi sul sistema dei controlli. Egli ritiene che il disegno di legge compia delle scelte positive per quanto riguarda l'affermazione del principio che il controllo sugli atti degli enti locali debba essere limitato ai soli aspetti di legittimità e non estendersi al merito. Viceversa, appaiono notevolmente arretrate rispetto alla legislazione regionale e nazionale vigente (e rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura) le disposizioni sull'articolazione e la struttura dei controlli. Il disegno di legge n. 2092 non appare, infatti, in sintonia con il disposto dell'articolo 130 della Costituzione, che sancisce il principio dell'unicità del controllo: non vengono eliminati infatti i controlli atipici, viene prevista una sorta di controllo interno da parte del segretario comunale e provinciale, si contempla la possibilità da parte del prefetto di impugnare in via giurisdizionale gli atti degli enti locali, resta immutato il controllo esercitato dalla sezione enti locali della Corte dei conti. Anche in materia di controllo sugli organi - ove appare ingiustificata la convocazione prefettizia dei consigli comunali - e in materia di controllo di gestione le previsioni del disegno di legge sono confliggenti con i principi costituzionali in materia di controllo: il Gruppo comunista, quindi, presenterà appositi emendamenti, in grado di operare una profonda revisione delle disposizioni del disegno di legge.

Il senatore Galeotti conclude il proprio intervento ribadendo l'esigenza di affrontare i problemi delle autonomie locali in un quadro più generale di riforma dell'amministrazione e riservandosi di approfondire ulteriori aspetti del disegno di legge in sede di esame degli articoli, in relazione anche agli emendamenti che il Gruppo comunista si accinge a presentare.

Il senatore DUJANY si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 2100, da lui presentato insieme col senatore Riz, predisposto dal «Gruppo di Roma», diretto dal professor Massimo Severo Giannini. Si tratta - egli rileva - di un disegno di legge formulato come una legge di principi, che contempla anche varie deleghe legislative, segnatamente in materie per le quali sarebbe inopportuno diffondersi nella formulazione di norme.

Il provvedimento muove da un ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria dei comuni e delle province, cui affida la scelta dello stesso modello strutturale degli enti e, di conseguenza, il sistema elettorale, nell'opinione che ciò consenta di superare le contrapposizioni partitiche in tema di riforma elettorale amministrativa. L'ampio riconoscimento dell'autonomia statutaria implica altresì la possibilità di rafforzare le forme di decentramento infracomunale. Nel disegno di legge si prevede perciò l'incentivazione delle associazioni tra gli enti locali per lo svolgimento di funzioni di comune interesse e l'incremento delle fusioni dei comuni «polvere».

La qualificazione della potestà statutaria come strumento effettivo dell'autonomia degli enti locali trova attuazione nella amplissima sfera di autodeterminazione ad essi riconosciuta, anche in relazione alla scelta della forma di governo: ci si limita così ad individuare gli oggetti della competenza statutaria, dettando una scarna disciplina degli organi necessari a funzioni generali.

Una grande libertà di scelta è rimessa agli statuti anche per quel che concerne le diverse formule di consultazione popolare. In proposito si introducono due principi innovativi. Da un lato si prevede la possibilità di sottoporre a *referendum* non solo indirizzi e atti singoli, ma anche le fattispecie concernenti il mancato esercizio di funzioni, ovvero il mancato compimento di atti necessari. Dall'altro si prevede invece che, ove gli organi dell'ente non adottino gli atti esecutivi conseguenti all'esito della consultazione, sia possibile innescare un procedimento sostitutivo.

Altro tratto caratterizzante del disegno di legge è costituito dalla disciplina del controllo. In particolare il provvedimento parte dalla convinzione che l'istituto più efficace sia quello del controllo di gestione, che presenta numerosi vantaggi anche ai fini della contabilità pubblica e della effettiva conoscenza della finanza degli enti locali. Per quel che concerne i servizi pubblici, il disegno di legge opera una riserva, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, ai comuni, alle province ed alle associazioni da essi costituite, di quelli essenziali alle esigenze primarie delle comunità, confermando peraltro la più ampia libertà di scelta tra la gestione a mezzo di azienda speciale, quella in economia, la costituzione di società prevalentemente pubbliche e l'affidamento in concessione a terzi.

Altro punto qualificante è rappresentato dal conferimento di una delega legislativa per il riordinamento delle funzioni, che condiziona l'operatività effettiva dell'intero disegno. Essenziale è altresì il riconoscimento dell'autonomia normativa in materia contabile degli enti locali: una risposta necessaria alla attuale diversità delle amministrazioni locali italiane ed alla connessa esigenza di prevedere differenziati strumenti di gestione, metodologie di procedure e di contabilità anche in relazione alle diverse esigenze e realtà gestionali.

Particolare attenzione va infine posta alla previsione, contenuta all'articolo 18, di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, finalizzata a coordinare lo svolgimento di funzioni di interesse regionale e locale con quelle riguardanti l'intera comunità nazionale. Tale Conferenza è, ad avviso del senatore Dujany, essenziale ai fini del corretto funzionamento dei rapporti e dell'armonizzazione degli interventi. Per questi motivi - egli conclude - sarebbe auspicabile che una previsione di tal fatta trovasse adeguata collocazione nel disegno di legge che verrà approvato dalla Commissione.

Ad avviso del senatore PONTONE l'assenza nel disegno di legge n. 2092 di previsioni specificamente concernenti la riforma del sistema elettorale e finalizzate ad un efficace riordino della finanza locale ne rappresenta il principale limite, ferme restando le carenze che il provvedimento presenta sotto altri aspetti.

Il riconoscimento di una così ampia autonomia statutaria agli enti locali finirà infatti per favorire una molteplicità degli statuti adottati, incrementando la polverizzazione dello Stato e minandone seriamente l'unitarietà e l'autorevolezza. Occorrerebbe invece restituire allo Stato la sua centralità, e non diffondersi in formule che finiscono per sancirne un pericoloso policentrismo.

Nel disegno di legge non si prevedono inoltre efficaci forme di controllo di merito, nè si disegna un sistema dei rapporti tra le regioni e gli enti locali che presenti possibilità concrete di funzionamento. Altri aspetti di esso si presentano alquanto contraddittori. Una riforma dovrebbe essere anzitutto finalizzata al conseguimento di una maggior efficienza del sistema, risultato che potrebbe raggiungersi solo ove si prevedesse la più ampia possibilità di affidamento di incarichi di assessore o di sindaco a soggetti che non si limitino ad appartenere ad un gruppo politico, ma che si caratterizzino per evidenti doti di professionalità. Lo stesso meccanismo della mozione di sfiducia costruttiva, che deve contenere già la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta, finirà per dare luogo ad un ulteriore effetto di spossessamento delle sedi istituzionali del dibattito politico, che verrà invece a svolgersi all'interno dei partiti.

Molte innovazioni previste nel disegno di legge n. 2092 sono inoltre solo teoriche. Tale è anche il caso delle consultazioni popolari ivi previste, che non integrano, ad avviso del senatore Pontone, quegli strumenti effettivi di partecipazione che alle popolazioni andrebbero riconosciuti.

La stessa autonomia impositiva, pure riconosciuta nel disegno di legge n. 2092, finirà per aumentare la già esistente discrasia tra comuni «ricchi» e comuni «poveri», sortendo così un effetto ben diverso da quello desiderato.

Nel richiamare l'attenzione dei commissari su tali aspetti, il senatore Pontone conclude preannunciando che le osservazioni da lui avanzate verranno tradotte in proposte emendative, che auspica trovino la necessaria attenzione anche da parte del relatore e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUIZZI avverte che, in relazione all'andamento della discussione, la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 marzo, alle ore 9,30, secondo l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 11.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

155^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
Covi**Interviene il Ministro per la grazia e la giustizia Vassalli.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE**

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (2146),
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GALLO, dando preliminarmente conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni affari costituzionali e finanze. Rileva come il provvedimento risponda ad un'esigenza oggettiva di sfoltimento delle pratiche accumulate negli uffici giudiziari, anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale. L'urgenza è accentuata dall'iniziativa di numerosi magistrati di accantonare l'esame dei procedimenti relativi a reati per i quali vi è fondato motivo di ritenere che vengano compresi nella amnistia.

Ben si rende conto come il disegno di legge presentato dal Governo collida con la proclamata volontà di ridurre il ricorso a provvedimenti di clemenza; tuttavia, è convinto che la validità tecnica del nuovo regime giuridico nei processi penali permetterà di ridurre fortemente in futuro il ricorso a siffatti provvedimenti, sempre estremamente delicati.

Il Governo dunque ha dimostrato notevole senso di realismo, anche in considerazione dell'annunciata revisione dei meccanismi dell'articolo 79 della Costituzione, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea inoltre come il testo varato dal Consiglio dei Ministri e già approvato dall'altro ramo del Parlamento escluda il ricorso, in passato consueto, all'indulto: ciò si comprende, in quanto quest'ultimo istituto, pur nelle aspettative della popolazione carceraria, non si coniuga con l'asserita finalità del presente provvedimento di clemenza, volto a diminuire il carico dei procedimenti penali in corso.

Il senatore Gallo passa quindi all'esame dell'articolato e rileva come la concessione della delega per quanto riguarda l'amnistia per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, sia in sintonia con il più recente analogo

provvedimento, introdotto nel dicembre 1986; come pure la previsione dell'amnistia per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione.

Senza soffermarsi sulla previsione dell'amnistia per la violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale, sempre che il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi, per la rissa, per la violazione di domicilio limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose, per la truffa e per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, il senatore Gallo illustra le ragioni della ricomprensione nell'amnistia dei reati relativi a violazioni di non lieve entità delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e dei reati relativi all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 il relatore evidenzia come, a seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge n. 772 del 1972, relativo all'obiezione di coscienza, l'imputato o il condannato sia esonerato dalla prestazione del servizio di leva. Infine, l'ultimo comma dell'articolo prevede espressamente la non applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale, relativo al divieto di applicazione del provvedimento di clemenza ai recidivi e ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

In relazione all'articolo 2, relativo all'amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e le condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari, il senatore Gallo esprime il proprio consenso alla formulazione scaturita dal dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati, anche rispetto all'ultimo comma, il terzo, che vuole rimediare alle conseguenze dell'errata indicazione di un termine per la presentazione dell'istanza di definizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Dopo interventi sulla natura di tale errore, svolti dai senatori BATTELLO, ACONE e FILETTI, dal presidente COVI e dal ministro VASSALLI, il relatore prosegue la sua esposizione con l'esame dell'articolo 3, vertente sulle esclusioni oggettive dall'amnistia. Esprime forti perplessità sulla correttezza tecnico-legislativa della previsione di cui alle lettere a) e b) del comma 1: infatti prevedere la non applicabilità dell'amnistia per i reati commessi in occasione di calamità naturali ovvero in relazione agli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, contrasta con il principio generale della non territorialità della norma penale. Dichiarò di comprendere le motivazioni politiche che hanno ispirato chi ha proposto tale formulazione, ma ribadisce la sua opinione critica.

Richiama successivamente all'attenzione della Commissione i profili di coordinamento della lettera c) con il testo, che modifica numerosi articoli del codice penale relativi ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, proprio ieri licenziato dalla Commissione in sede referente.

È altresì esclusa la concessione dell'amnistia per le infrazioni alla normativa in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, con eccezione però delle violazioni di limitata entità.

Conclude la disamina dell'articolo 3 richiamando l'opportuno comma che prevede in capo al giudice dell'esecuzione - quando vi sia stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale - la possibilità di applicazione dell'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

L'articolo 4 delega al Presidente della Repubblica lo stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, si abbia riguardo alla misura della pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, si tenga conto dell'aumento derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e non si tenga invece conto dell'aumento derivante dalla continuazione e dalla recidiva.

L'articolo 5, in sintonia con la giurisprudenza della Corte costituzionale, contraria alla irrinunciabilità dell'amnistia, conferisce delega per stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. A suo modo di vedere tale previsione snatura il significato concettuale del provvedimento e pertanto, pur non insistendo per una soppressione, invita la Commissione a valutarne la portata.

Conclude notando come termine finale di efficacia per l'amnistia sia il giorno 24 ottobre 1989 e come l'entrata in vigore della delega coincida con il giorno stesso della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente COVI ringrazia il senatore Gallo per la sua pregevole e completa esposizione e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

156ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il ministro di grazia e giustizia Vassalli.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (2146),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il senatore CORRENTI ravvisa nel provvedimento numerosi elementi indicativi di disattenzioni, che si traducono in improprietà

tecniche: prima fra tutte la non inclusione dell'articolo 648, secondo comma, del codice penale, relativo a quei fenomeni che vanno sotto la definizione corrente della cosiddetta micro-ricettazione. Senza soffermarsi sulla pur rilevante considerazione, per la quale tali disattenzioni sono il sintomo di un distacco del legislatore dalla realtà sociale, richiama quindi all'attenzione la mancata contestuale previsione dell'indulto. Benchè la diversa natura di esso rispetto all'amnistia, che notoriamente estingue il reato, induca a prima vista a ritenere l'indulto estraneo alle finalità deflattive del carico giudiziario, ritiene infatti necessario il ricorso ad esso per esigenze di fondo: oltretutto si corre il rischio di minare la funzionalità del provvedimento in titolo.

Richiama poi all'attenzione i profili di sia pur modesta iniquità che potranno scaturire, ex articolo 2, per i reati minori in materia tributaria e sottolinea la necessità di rendere compatibile, in ordine alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, tale articolo con il provvedimento vertente su identica materia già approvato dal Senato ed in stato di esame presso la Camera dei deputati.

Si dichiara nettamente favorevole alle lettere a) e b) dell'articolo 3, relative ai reati commessi in occasione di calamità naturali ed a quelli compiuti dai pubblici ufficiali in relazione a tali eventi.

I sospetti di incostituzionalità di tali disposizioni, da taluno adombrati, non trovano ragione d'essere, perchè si tratta di reati connotati dall'oggettiva eccezionalità della situazione storicamente determinata, nel quale sono stati posti in essere, e di comportamenti caratterizzati da valenza incontestabilmente negativa sul piano etico.

In conclusione, esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sul provvedimento, anche in considerazione della ricomprensione, all'interno dell'articolo 3 (Esclusioni oggettive), dell'articolo 478 del codice, relativo alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati nel contenuto di atti, che si connota spesso per una forte portata strumentale rispetto al compimento di altri e ancor più gravi reati.

Il senatore ONORATO chiede informazioni circa il destino del disegno di legge costituzionale modificativo dell'articolo 79 della Costituzione.

Il ministro VASSALLI dà conto del diverso iter del provvedimento in discussione, esaminato in sede referente dalla sola Commissione Giustizia della Camera dei deputati, e degli altri progetti (di revisione del menzionato articolo della Costituzione), che sono rimasti all'attenzione di quell'Assemblea.

Il senatore FILETTI, pur perplesso sulla veridicità dell'asserzione secondo la quale con l'odierna amnistia si concluderebbe la lunga serie di provvedimenti di clemenza assunti in base al vigente articolo 79 della Costituzione, si dichiara scettico sulla possibilità di conseguire effettivamente l'obiettivo di alleggerire gli uffici giudiziari. Oltretutto certe astrusità del testo all'esame prefigurano difficoltà applicative per i magistrati, che non potranno non riflettersi sulla efficacia del decreto di amnistia. Concorda comunque circa i requisiti d'urgenza del provvedimento.

Il senatore ONORATO ritiene valida l'esigenza di fondo sottesa al disegno di legge e ravvisa nell'effetto deflattivo che si conseguirà una delle più solide argomentazioni per sostenere l'amnistia proposta con l'intento di non pregiudicare il nuovo codice di procedura penale. È favorevole alla concessione dell'amnistia per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena edittale non superiore ai quattro anni di detenzione, come pure è favorevole alla non menzione nel testo della delega delle esclusioni soggettive, le quali altrimenti avrebbero oltretutto appesantito, per i necessari adempimenti, il lavoro degli uffici giudiziari. In complesso, però, si riserva - a nome del Gruppo della Sinistra indipendente - la presentazione di emendamenti in Assemblea pur essendo conscio della incontrovertibile urgenza che accompagna il disegno di legge; si dice d'altra parte non favorevole alla presentazione di proposte emendative all'articolo 2, come alle lettere a) e b) dell'articolo 3, aventi ad oggetto reati il cui disvalore non può essere trascurato.

Conclude mostrandosi d'accordo con quanto dichiarato dal senatore Correnti circa la opportunità del ricorso all'indulto, e ciò per ragioni di perequazione sanzionatoria.

Il senatore CASOLI esordisce manifestando scarso entusiasmo in generale per i provvedimenti di clemenza: si tratta di atti forieri, inevitabilmente, di forti discriminazioni. Presupposti logico-giuridici sono l'eccezionalità del ricorso all'amnistia e, appunto, l'eliminazione del maggior numero possibile di situazioni di disparità. E di tali situazioni vi è grande abbondanza nel testo in esame: ciò nonostante, in considerazione dei tempi ristretti e delle finalità complessivamente positive del provvedimento, non presenterà emendamenti.

Il senatore PINTO, espresso apprezzamento per la relazione del senatore Gallo, giudica sostanzialmente valida l'iniziativa del Governo, anche se il testo pecca di qualche imperfezione tecnica. Ragioni di speditezza, tuttavia, lo inducono a sostenere la tesi favorevole ad una rapida approvazione. Concorda anch'egli con la mancata menzione delle esclusioni soggettive, però reputa essere discutibili, sia giuridicamente che politicamente, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3.

Il senatore IMPOSIMATO condivide le opinioni di quanti lo hanno preceduto circa l'urgenza di un disegno di legge che mira a diminuire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, tanto più necessario in quanto molti magistrati, in attesa del provvedimento di clemenza, hanno sospeso la trattazione dei procedimenti relativi ai reati compresi nella proposta di delega.

Indubbiamente il testo all'esame è perfettibile, ma presenta non pochi aspetti positivi, fra cui quello di non aver previsto condizioni soggettive ostative alla concessione del beneficio, escludendo l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. Quanto agli emendamenti con i quali sono state inserite le lettere a) e b) nell'articolo 3, si tratta di disposizioni comunque opportune, benchè si possano comprendere le argomentazioni critiche addotte, al riguardo, dai senatori Pinto e Casoli.

Per quanto concerne la mancata previsione dell'indulto, invece, si deve rilevare come indubbiamente ciò rappresenti una alterazione dei principi di parità di trattamento; in questa prospettiva è opportuno che con un successivo prov-vedimento il problema venga affrontato, considerando anche che l'indulto consegnerà comunque una semplificazione ed accelerazione dei processi.

Il senatore BATTELLO interviene sottolineando in primo luogo il grande ritardo con cui la proposta di amnistia viene discussa: corresponsabile ne è il Governo, che ha lungamente esitato a presentare il disegno di legge alle Camere.

L'esigenza prevalente è indubbiamente quella di rendere operativo il provvedimento di clemenza, senza il quale si rischia di pregiudicare gravemente la fase d'avvio del nuovo processo penale.

Quanto all'estensione della amnistia, forse sarebbe stato opportuno valutare anche l'ipotesi di farvi rientrare alcuni reati tra i meno gravi di quelli di competenza del tribunale; una simile valutazione, tuttavia, spettava sin dall'inizio al Governo, che ha a disposizione adeguati strumenti conoscitivi della realtà processuale e carceraria. Opportunamente, inoltre, la Camera dei deputati ha modificato il testo originario nel senso di rendere inapplicabile l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale e di ampliare il catalogo delle esclusioni oggettive contenuto nell'articolo 3.

Il senatore Battello rileva altresì come in un sistema che sta superando la differenza fra amnistie proprie ed improprie (cita da ultimo la legge n. 322 del 1988, relativa alla non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non luogo a procedere per amnistia) sia opportuno non consolidare ulteriormente una differenza normativa tra l'amnistia propriamente detta e le *abrogationes criminis* del tipo di quella disposta nel disegno di legge n. 2078 (di cui nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame in sede referente), e conclude esprimendo rammarico per la mancata inclusione nel disegno di legge anche della previsione dell'indulto.

Interviene quindi il presidente COVI, rilevando in primo luogo come l'amnistia oggi in discussione, a differenza di quella che l'ha preceduta, sia giustificata dall'obiettiva esigenza di garantire il migliore impatto sulla realtà giudiziaria del nuovo codice processuale penale.

Ciò non toglie che molte osservazioni compiute in chiave critica siano da considerare giustificate: tuttavia, nel complesso, è lecito affermare che la normativa appare ben congegnata e idonea a conseguire lo scopo di deflazione degli uffici giudiziari che si propone, sicchè gli aspetti positivi prevalgono certamente su quelli negativi. A proposito di questi ultimi pone l'accento su alcune disposizioni che fanno eccezione al principio di automatica applicabilità del provvedimento di clemenza: intende riferirsi alle pur necessarie norme del comma 1 dell'articolo 2 e del n. 1 della lettera e) nell'articolo 5.

Esprime altresì un giudizio positivo sulla esclusione della applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale e conclude auspicando una pronta approvazione di un disegno di legge per il quale vi è generale attesa, e il cui ritardo costituirebbe un comodo alibi, per

una parte della magistratura, al fine di ritardare l'effettiva, piena, applicazione del nuovo codice penale di rito.

Dichiarata chiusa la discussione generale il relatore GALLO replica agli intervenuti.

Prende in primo luogo atto con soddisfazione del generale consenso intorno alle osservazioni da lui svolte nella relazione introduttiva circa l'utilità del provvedimento che rappresenta l'ultimo atto di un sistema che si intende riformare, oltre che modificando l'articolo 79 della Costituzione, introducendo elementi di novità nella disciplina del potere presidenziale di concedere la grazia: sotto questo aspetto riterrebbe molto opportuno che il legislatore considerasse l'ipotesi di arricchire l'istituto di un filtro di tipo giurisdizionale analogo a quello oggi previsto per l'estradizione.

Del pari generale è stato il consenso sull'opportunità di fissare a quattro anni di reclusione il limite massimo per l'applicazione dell'amnistia: quanto invece alle voci in dissenso riguardo alle esclusioni oggettive dettate dall'articolo 3, non si può che convenire che simili previsioni sono sempre relative e soggettivamente valutabili in modi diversi. Per quanto lo riguarda ritiene comunque preferibile questa scelta a quella di non apportare alcuna deroga al criterio di applicazione dell'amnistia in base alla pena edittale.

Il senatore Gallo esprime anche soddisfazione per la positiva considerazione, venuta da più parti, della esclusione delle clausole ostative di carattere oggettivo ex articolo 151, ultimo comma, del codice penale.

Si sofferma quindi sulla interessante problematica sollevata dal senatore Battello in ordine ai rapporti tra amnistia ed *abolitio criminis*, facendo presente come anche misure interdittive non comprese nelle norme del codice penale debbano riconnettersi alla categoria delle pene accessorie e quindi non sia da temere, in questi casi, una difformità di disciplina, in dipendenza della dizione di cui all'articolo 2, secondo comma, dello stesso codice penale.

Per quanto attiene alla esigenza di un provvedimento di indulto, da molti oratori riaffermata, ritiene di condividerla per ragioni non solo di carattere giuridico, ma anche di ordine pubblico carcerario.

Inoltre con riferimento alla data del 28 luglio 1989 di cui all'articolo 2, comma 1, incongrua rispetto al termine generale di efficacia dell'amnistia, fissato dall'articolo 6 al giorno 24 ottobre dello stesso anno, è dell'avviso che sarebbe opportuno un successivo intervento correttivo con un provvedimento *ad hoc*. Così come è strutturata, infatti, la normativa presta anche il fianco a censure di incostituzionalità.

Riguardo alle lettere a) e b) dell'articolo 3 ha soprattutto da criticare il ricorso ad una formulazione che, come ha già avuto modo di far presente stamane, può dare adito a qualche problema che poteva invece essere evitato.

Dopo aver condiviso le acute osservazioni del senatore Casoli in ordine alla natura inevitabilmente discriminatoria di ogni provvedimento di amnistia, conclude sottolineando come l'articolo 5, nell'affermare la rinunciabilità del beneficio, comporti necessariamente che

l'imputato venga interpellato prima che si pronunci nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato.

Prende successivamente la parola il ministro VASSALLI, il quale si associa ai generali ringraziamenti al senatore Gallo per la diligenza e l'acume mostrati nella esposizione introduttiva e nella replica, ponendo in risalto come le posizioni di prudente critica del relatore abbiano positivamente influenzato il corso del dibattito.

Rivolto anche un ringraziamento al presidente Covi per l'esplicito riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di clemenza, il rappresentante del Governo replica al senatore Battello facendo rilevare come i lamentati ritardi dell'esame della normativa, siano da ascrivere soprattutto alla fase dei lavori parlamentari; comunque, per quanto lo riguarda nella sua responsabilità di ministro, egli ha deliberatamente atteso, per presentare il disegno di legge, l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, anche al fine di scongiurare il pericolo che qualche rinvio dell'ultima ora potesse accreditare malevole ed ingiuste interpretazioni circa le ragioni del provvedimento di clemenza.

Quanto al generale consenso intorno alla previsione che esclude l'applicabilità dell'articolo 151, ultimo comma, del codice penale, rivendica al Governo l'iniziativa della modifica, introdotta nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento.

Relativamente alle osservazioni del senatore Battello sul rapporto tra l'*abolitio criminis* e l'amnistia, per la diversità di disciplina tra l'articolo 2, secondo comma, e l'articolo 151 del codice penale, ricorda che le argomentazioni in materia del senatore Gallo, pur pregevoli sul piano teorico e da lui stesso sostenute in sede scientifica, non sono a tutt'oggi condivise dalla giurisprudenza dominante per quanto si riferisce alla ricomprensione nella categoria delle pene accessorie di determinate sanzioni penali cosiddette «atipiche».

Quanto alla esigenza di accompagnare l'amnistia con un provvedimento di indulto al fine anche di non pregiudicare l'atmosfera nelle carceri, esigenza senz'altro condivisibile, deve far osservare che lo stralcio della proposta in tal senso si è reso necessario, presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto ai disegni di legge miranti semplicemente ad un condono di due anni erano state formalmente abbinati gli altri concernenti l'indulto nei confronti di condannati per reati di terrorismo, di ben diversa ampiezza, tale da suscitare fondate perplessità. Se questo abbinamento non avesse avuto luogo sarebbe stato senz'altro possibile introdurre la previsione dell'indulto già nel disegno di legge all'esame.

Dopo aver condiviso i rilievi del relatore in ordine alle pur necessarie e marginali disposizioni che fanno eccezione al criterio di automatica applicazione del provvedimento di clemenza, il ministro Vassalli ricorda che la criticata formulazione dell'articolo 2, concernente l'amnistia per reati minori in materia tributaria, è dovuta al modo in cui tale disposizione è maturata nell'Assemblea della Camera dei deputati, in una atmosfera convulsa e senza un adeguato filtro preliminare in sede di Commissione. Non può quindi nascondersi che probabilmente la scarsa chiarezza del testo sarà foriera di qualche problema interpretativo.

Per quanto riguarda l'articolo 5 relativo alla rinunciabilità dell'amnistia, ricorda che esso si colloca nel solco della tradizione e dell'insegnamento della Corte costituzionale, pur se le osservazioni del relatore hanno indubbio valore. Comunque, in relazione al nuovo codice penale di rito, non vi è alcuna lesione del principio affermato all'articolo 127 in quanto il coinvolgimento della persona interessata risulta in ogni caso garantito.

Nel prendere quindi atto della sostanziale adesione della Commissione, pur con qualche riserva, su di un testo che per sua natura - come è stato giustamente osservato dai senatori Casoli e Gallo - non può non dar luogo a qualche disparità di trattamento ed a qualche ingiustizia, conclude esprimendo soddisfazione per l'andamento del dibattito e l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato anche dall'Assemblea senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione dà infine mandato al relatore Gallo di riferire in senso favorevole all'Assemblea, chiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Agnelli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo: audizione del sottosegretario per gli affari esteri Agnelli

Riprende lo svolgimento dell'indagine, rinviato nella seduta del 22 novembre 1989.

Il presidente ACHILLI ricorda che nella seduta del 22 novembre ultimo scorso non era stato possibile esaurire l'audizione del ministro De Michelis. Essendo trascorsi dei mesi durante i quali sono stati fatti molti inutili tentativi, la Commissione ha convenuto di esaurire l'audizione del rappresentante del Governo ascoltando, invece del Ministro - indisponibile per impegni internazionali - il sottosegretario Agnelli.

Chiede quindi se ci siano oratori che intendono intervenire.

Prende la parola il senatore GIOLITTI il quale, riferendosi alla relazione previsionale e programmatica sulla attività di cooperazione recentemente inviata al Parlamento rileva che essa dà conferma della macroscopica differenza tra impegni assunti e risorse disponibili. Di ciò aveva già parlato il Ministro il quale aveva delineato una certa strategia per diluire nel tempo l'assolvimento degli impegni: attende ora - o quanto meno chiede formalmente che venga trasmesso - un elenco «ragionato» in cui siano indicati i criteri che si è deciso di seguire a tale riguardo.

Il senatore ORLANDO, ricordando il dibattito svoltosi sulla cooperazione alla Camera dei deputati, ritiene - dopo aver esaminato la relazione programmatica - che la Commissione debba essere portata a conoscenza di una serie di documenti (tra cui decreti e delibere) e dei criteri seguiti, ad esempio, per la scelta delle priorità geografiche. Dicendosi, poi, preoccupato della salvaguardia dell'immagine dell'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo, l'oratore dichiara di ritenere che almeno per i contratti già firmati debbano essere varati subito i decreti e che le iniziative già esaminate e deliberate dal Comitato direzionale debbano sfociare in tempi brevi nella contrattazione.

Egli avrebbe elaborato un ordine del giorno al riguardo che però, data l'improponibilità in questa sede, ha voluto anticipare riservandosi di riversarlo nel documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore COLOMBO nota che, accanto alle priorità geografiche, si è delineata una nuova categoria di paesi di intervento (quella «a condizioni speciali») e chiede di avere delle informazioni al riguardo.

Il senatore SERRI chiede, a sua volta, cosa sia avvenuto negli ultimi tempi per i «paesi a condizioni speciali».

Per quanto riguarda i paesi dell'Europa orientale - poichè trova nella relazione programmatica ripetuta la proposta di devolvere l'1 per cento delle risorse della CEE ai paesi in via di sviluppo - vorrebbe sapere che cosa è avvenuto per investimenti o impegni presi. L'oratore, riferendosi poi alle modalità di gestione della legge n. 49, chiede a che punto sia il processo di informatizzazione previsto dalla legge.

Il senatore BOFFA, in relazione ai paesi dell'Est e all'anomalia che si crea con il loro inserimento nell'ambito della cooperazione, fa riferimento alla relazione programmatica sottolineando che essa aggiunge ben poco a quanto detto dal Ministro e che appare anche un po' retrodatata rispetto alla sua presentazione e chiede cosa sia accaduto nei quattro mesi trascorsi dall'audizione del 22 novembre. Rileva quindi che il problema di un intervento dell'Italia oggi non può limitarsi a Polonia e Ungheria poichè il problema dell'Est sta diventando sempre più drammatico e ricorda che la stessa relazione dice espressamente che va affrontato attraverso canali diversi di finanziamento rispetto a quelli della cooperazione.

Il presidente ACHILLI - premesso che la Commissione, nello svolgimento di una indagine, deve essere messa davvero in condizione di sapere - rileva che c'è una carenza di strumenti a disposizione del Parlamento per arrivare a conoscere a fondo una materia come la cooperazione.

Dopo aver ricordato che il Ministro, a novembre, aveva chiesto alla Commissione pareri e proposte per ovviare alla disfunzione creatasi fra impegni e risorse, il Presidente rileva che la Commissione non ha avuto il modo di far conoscere i suoi pareri durante i quattro mesi trascorsi nei quali, invece, il Governo avrà certamente deciso qualcosa. Ciò non si può apprendere dalla relazione programmatica che non delinea, ad esempio, priorità di settore e non dà notizie di

eventuali tagli per altri settori: se anche la Commissione volesse concludere esprimendo un giudizio, sarebbe comunque indispensabile avere alcune risposte. Occorre intanto fare assoluta chiarezza sul rapporto Nord-Sud e sapere, in altri termini, se la legge n. 49 finanzia interventi in paesi che non possono assolutamente essere considerati in via di sviluppo o se ciò davvero può accadere solo in via provvisoria. Bisognerebbe anche sapere di più sull'organizzazione degli uffici e, in particolare, se l'Unità tecnica è in grado di funzionare in modo autonomo perchè ciò servirebbe - come era nello spirito della legge - ad arginare e selezionare secondo i criteri di fondo della cooperazione le stesse richieste dei paesi interessati.

A conclusione del suo intervento, il presidente Achilli esprime l'opinione che il Governo debba sapere che la Commissione affari esteri del Senato non è soddisfatta dei rapporti che si sono delineati con lo stesso Governo nel corso di questa indagine conoscitiva che verte su una materia di tanto rilievo nella nostra politica estera.

Replica ai senatori intervenuti il sottosegretario AGNELLI, che si riallaccia innanzi tutto alla questione dei Paesi dell'Est europeo rilevando che è indubbio che gli aiuti a tali Paesi debbano essere fatti con uno stanziamento aggiuntivo - come peraltro il Ministro ha più volte ribadito - e non con i fondi della legge n. 49: si farà comunque carico di parlarne personalmente col Ministro insistendo nel ribadire l'opinione della Commissione.

Dopo aver fatto poi presente che, per ciò che attiene la proposta del Ministro di un aumento e di una precisa ripartizione degli aiuti comunitari, essa potrà trovare una proiezione non prima del 1992 (anche se, durante il semestre di presidenza italiana, si potrà premere sui *partners* europei per raccogliere consensi e eventualmente, accelerare i tempi), il sottosegretario Agnelli si sofferma sulla questione della programmazione degli interventi per esprimere l'opinione che essa debba essere fatta in modo più preciso e dettagliato e non solo per grandi percentuali. Si sofferma poi sul caso del Corno d'Africa - e dell'Etiopia in particolare - per porre anche a se stessa il quesito di fondo se si debba considerare che la cooperazione venga fatta nei confronti dei Governi locali o delle popolazioni. Proprio il caso dell'Etiopia le offre l'opportunità di esporre le difficoltà in cui ci si trova quando si debba decidere di proseguire o interrompere - come molte parti politiche hanno chiesto - gli interventi in relazione a motivazioni politiche e dichiara che, personalmente, avrebbe forti dubbi circa l'abbandono del progetto del Beles non solo per tutti i fondi che l'Italia vi ha già speso ma soprattutto per il fatto che esso consente buone condizioni di vita a circa 80 mila persone, indipendentemente da quello che può essere il regime politico del paese.

Dopo un breve intervento del senatore BOFFA che chiede al rappresentante del Governo di chiarire da chi sia venuta la richiesta di sospensione degli aiuti all'Etiopia - che, almeno in questa Commissione, non è mai stata avanzata - e che delinea il sospetto che una simile volontà riguardi invece il Governo, il sottosegretario AGNELLI precisa che una simile opinione è stata espressa a lei personalmente alla

Camera, durante una apposita seduta, da molti deputati e che ciò, probabilmente, ha indotto una pausa di riflessione da parte del Ministro.

Il rappresentante del Governo passa poi a rispondere ai quesiti posti da alcuni senatori nella seduta del 22 novembre precisando al senatore Bonalumi che l'Unità tecnica centrale è stata effettivamente riordinata con apposito decreto e organizzata su base geografica con un coordinamento al vertice. Dopo una obiezione del senatore BONALUMI che rileva che ciò non risponde allo spirito della legge n.49, il sottosegretario AGNELLI riprende il suo dire riferendosi ai programmi delle ONG che non è sembrato opportuno interrompere anche se si svolgevano in paesi non prioritari. Rassicura poi il senatore Taviani sul fatto che il ministro De Michelis è d'accordo per il reinserimento di Santo Domingo almeno fra i paesi di seconda priorità e passa, quindi, alla questione dei paesi «in condizioni speciali» specificando che tale dizione significa proprio che si è deciso di attendere che tali condizioni possano cessare per inserirli fra quelli prioritari.

Il rappresentante del Governo si sofferma poi sull'ipotesi dell'istituzione di un'apposita Commissione per lo studio dell'impatto ambientale dei progetti di cooperazione, cui sarebbe contraria perchè ciò allungherebbe i tempi, e si dichiara in disaccordo anche con l'ipotesi di fare *in loco* i corsi di formazione, perchè ciò costerebbe molto di più e non garantirebbe lo stesso livello qualitativo. Al senatore Salvi - che chiede notizie sui ritorni ai rispettivi paesi di quanti vengono in Italia a seguire i corsi di formazione - chiarisce che è certamente difficile impedire che qualcuno non rientri ma che le notizie di cui lei è in possesso testimoniano di una buona propensione a tornare al paese d'origine per reinserirsi in posizioni più qualificate.

Dopo aver quindi assicurato al senatore Giolitti che la Commissione verrà messa in possesso di quell'elenco ragionato da lui richiesto non appena esso sarà materialmente disponibile, visto che il lavoro che esso ha richiesto è stato lungo e laborioso e che anche lei personalmente non è ancora a conoscenza dei risultati a cui ha condotto, la senatrice Agnelli si sofferma sulla questione dell'informatizzazione per segnalare un notevole stato di confusione che ha avuto personalmente modo di constatare e per comunicare di aver contribuito a far avviare uno studio che consenta di dotare la Direzione generale di uno strumento utile al reperimento di notizie in tempi brevi.

Rispondendo poi al presidente Achilli, precisa innanzi tutto che le priorità non sono cambiate rispetto a quanto detto dal Ministro e dichiara, poi, circa le difficoltà di informazione, di essere la prima a stupirsene personalmente e di essersi trovata qualche volta a chiedersi quali siano le strade per valicare quella sorta di «muro di gomma» contro cui spesso si urta quando si vuole entrare più al dentro della materia in oggetto. È, peraltro, anche vero che la Direzione per la cooperazione è oberata da troppe strettoie burocratiche e che per fare cooperazione occorrono meccanismi più flessibili e rapidi.

Il sottosegretario Agnelli chiede, a questo punto, di interrompere la sua replica ma chiede anche alla Commissione di non voler oggi esprimere, se del caso, una insoddisfazione, permettendole, invece, di tornare a riferire dopo aver parlato con il Ministro.

Sulla richiesta del sottosegretario Agnelli si apre un breve dibattito durante il quale il senatore Orlando ripete le richieste già avanzate nel corso del suo precedente intervento; il senatore Salvi chiede se l'Italia non potrebbe già cominciare a realizzare per la sua parte quell'idea del Ministro di dedicare alla cooperazione l'1 per cento del prodotto nazionale lordo; il senatore Serri chiede formalmente che sia disposto il prosieguo della visita nel Corno d'Africa da parte della delegazione parlamentare e il senatore Boffa, infine, si dichiara, più che insoddisfatto, molto preoccupato dello stato della nostra cooperazione. Egli chiede comunque al sottosegretario Agnelli di ottenere dal Ministro di precisare meglio i criteri di selezione della spesa e di studiare anche il modo per introdurre un nuovo criterio di «priorità», che consenta di dare di più ai paesi da cui proviene il maggior numero di immigrati in Italia.

Il presidente Achilli ricorda alla Commissione che, per decisione già presa dall'Ufficio di presidenza allargato, quella di oggi deve essere considerata l'ultima delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Sarà sua cura sollecitare dal Ministro risposte scritte ai quesiti sollevati e di tale materiale la Commissione farà oggetto di discussione nella prossima riunione - che dovrà essere quella conclusiva - nella quale potrà essere predisposto anche un apposito documento.

La conclusione dell'indagine è quindi rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Meoli.**La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2070), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue l'esame del provvedimento in titolo (sospeso nella seduta del 1° marzo scorso).

Il presidente GIACOMETTI informa la Commissione che immediatamente prima della seduta ha avuto luogo una audizione informale (in sede di Ufficio di Presidenza) di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL (che ieri ne avevano fatto richiesta), nel corso della quale è stata prospettata l'esigenza di introdurre modifiche agli articoli 1, 9 e 10 del disegno di legge (per la parte attinente al personale civile addetto al funzionamento dei fari).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

Ha la parola il relatore POLI il quale ritiene opportuna una modifica dell'articolo 1 nel senso di attribuire al servizio fari una funzione non più meramente «passiva», bensì anche «attiva», cioè di concorso nella segnalazione di emergenze o incidenti in mare. Un eventuale emendamento in tal senso, peraltro, dovrebbe essere formulato in modo tale da evitare, da un lato, possibili interferenze con l'attività svolta istituzionalmente dagli organi del Ministero della marina mercantile a protezione delle coste e, dall'altro, un aumento degli organici dei faristi, con conseguente aggravio dell'onere finanziario recato dal provvedimento.

Il senatore MESORACA, concordando con il relatore Poli, fa rilevare che, nel quadro di una esigenza di riammodernamento del servizio, è necessario un'ampliamento delle relative funzioni, tale, però, da non creare interferenze con i compiti propri di altre Amministrazioni.

Giudica meritevoli di considerazione anche le osservazioni svolte dai rappresentanti sindacali in merito al comma 2 dell'articolo 9 (la reggenza delle stazioni dei fari non dovrebbe essere affidata semplicemente al più anziano in ruolo, ma attribuita tenendo conto delle qualifiche funzionali previste dalla legge-quadro sul pubblico impiego) e all'articolo 10 (il ricorso all'utilizzazione di personale militare per l'espletamento del servizio in caso di necessità dovrebbe essere subordinato ad ogni altra ipotesi di impiego di personale civile, anche mediante trasferimento temporaneo da altre sedi rispetto a quella nella quale si verifica l'emergenza).

Il senatore GIACCHÈ, preso atto che le proposte dei sindacati (se condivise dalla Commissione) non potrebbero che tradursi in emendamenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, chiede che si proceda ad una audizione delle autorità responsabili dell'Ispettorato dei fari e del Corpo delle Capitanerie di porto, allo scopo di acquisire il loro parere sulle modifiche suggerite in ambito sindacale.

Il senatore DIPAOLA si dichiara scettico sull'opportunità di conferire al servizio fari una funzione «attiva», in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente un ampliamento di organici e, conseguentemente, notevoli oneri finanziari.

Quanto all'articolo 10, suggerisce un'ipotesi emendativa tale da meglio chiarire che, in caso di necessità, all'impiego di personale militare si debba ricorrere solo dopo aver disposto l'invio di personale civile da altra sede.

Dopo un intervento del senatore BOLDRINI (favorevole alla richiesta di audizione avanzata dal senatore Giacchè), ha la parola il sottosegretario MEOLI.

Egli si dichiara non pregiudizialmente contrario ad un ampliamento delle funzioni del servizio fari (e, in proposito, è favorevole alla proposta di audizione avanzata dal senatore Giacchè) ma fa presente, comunque, che il problema potrebbe essere risolto attraverso l'approvazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a definire in tempi successivi la questione.

Non ritiene necessaria una modifica degli articoli 9 (il problema della reggenza potrebbe, a suo avviso, essere chiarito attraverso il regolamento di esecuzione della legge) e 10 (in quanto la decisione di utilizzare il personale militare in caso di necessità deve essere tempestiva e quindi non soggetta ad intralci procedurali di alcun genere).

Poichè la Commissione conviene sull'esigenza di procedere alle audizioni richieste dal senatore Giacchè, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (2046)

(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del relatore, senatore Cappuzzo, l'inizio della trattazione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (2170), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferendo sul provvedimento in titolo, il presidente GIACOMETTI fa presente che esso, modificando gli articoli 6 e 7 della legge n. 894 del 1939 (istitutiva della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica) dispone che l'indennità supplementare venga erogata anche ai sottufficiali iscritti alla Cassa da almeno sei anni, all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente o al momento del loro trasferimento nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Ai sottufficiali che, non avendo raggiunto i sei anni di iscrizione, cessino dal servizio, con diritto a pensione vitalizia, siano nominati ufficiali in servizio permanente o vengano trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dello Stato, viene, invece, restituito l'ammontare della somma versata per contribuzione obbligatoria, maggiorata degli interessi legali.

Rilevato che il contenuto del disegno di legge appare condivisibile, in quanto è volto ad evitare un ingiustificato arricchimento del sodalizio a danno degli iscritti, ne auspica l'approvazione.

Avverte, quindi, che la 1^a Commissione ha già espresso parere favorevole, ma che non è ancora pervenuto il prescritto parere delle Commissioni bilancio e lavoro. Propone, pertanto, un rinvio dell'ulteriore discussione.

La Commissione concorda e il seguito della trattazione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*La seduta inizia alle ore 17,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 362, in materia di bilancio dello Stato.**

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore, senatore BOLLINI, il quale, dopo aver fatto presente preliminarmente che sarà opportuno concludere la discussione con il voto di un documento che fissi alcuni punti ben delineati, osserva che va incoraggiato e potenziato lo studio a livello tecnico di questioni che vanno al di là delle contingenze e che quindi investono problemi di metodo, come quello dell'ordinamento contabile e delle riforme che ad esso occorre adesso apportare. A suo avviso, la materia relativa più propriamente alla riforma degli strumenti di bilancio può essere trattata all'interno della discussione del disegno di legge 1203-bis, di riforma della classificazione di bilancio, mentre appare più urgente esaminare le questioni relative al documento di programmazione economico-finanziaria, che il Governo deve presentare in Parlamento il 15 maggio.

In generale, venendo al merito delle questioni, il punto da cui partire è quello della crisi del Parlamento in materia di bilancio e la soluzione che il Tesoro sembra fornire al riguardo va nel senso di auspicare una riforma di tipo istituzionale che veda lo spostamento del baricentro verso l'Esecutivo. Rimanendo nell'ambito del presente assetto costituzionale, il richiamo non può che essere riferito ai lavori della cosiddetta Commissione Bozzi, le cui conclusioni sul punto escludevano un ritocco degli equilibri tra Governo e Parlamento, in una dimensione volta al rafforzamento degli aspetti relativi alle procedure.

Il progetto di bilancio, considerato complessivamente quale viene presentato dal Governo, è indubbiamente un insieme di norme coerenti rispetto a determinati obiettivi. Il Parlamento, nell'approvare i docu-

menti di bilancio, conferisce all'Esecutivo un mandato applicativo e, dopo questa fase, manifesta interesse per una efficace realizzazione di tale mandato da parte del Governo. In realtà, la situazione è del tutto diversa, perchè a gran parte delle norme approvate non viene data coerente esecuzione e questo pone almeno il problema delle conseguenze, ossia la possibilità giuridica di costringere il Governo a rispettare il mandato ad esso affidato. Indubbiamente, per quanto riguarda le entrate, l'Esecutivo ha un'ampia libertà, mentre l'opposto avviene per quanto riguarda le spese, anche se l'anomalia dell'effettuazione di una minore spesa rispetto a quanto previsto in bilancio viene riconosciuta dallo stesso Parlamento come un fatto positivo, anche se il mandato da esso conferito era di segno diverso, ossia nel senso una spesa maggiore.

La questione appare quindi essere quella dell'approvazione di un complesso di documenti di bilancio caratterizzato soprattutto da un elevato grado di attendibilità, che non può essere disgiunto da quello di realizzabilità e quindi dal come tale complesso documentale viene poi ad essere gestito nella realtà quotidiana. Il problema quindi non si pone tanto per la fase di approntamento e di decisione in materia di bilancio, quanto nella fase successiva della verifica del grado di realizzabilità del deliberato parlamentare: in caso di attuazione insoddisfacente, tutta la preparazione e deliberazione di bilancio finisce con il perdere di importanza e con essa gli stessi poteri del Parlamento, chiamato - tra l'altro in assenza di informazioni adeguate - ad approvare norme di cui poi esso non riesce a controllare e a verificare l'attuazione. Appare quindi secondario il punto delle procedure: questo spiega il motivo per il quale si continuano a riproporre, dati i deludenti risultati per la parte relativa all'attuazione dei bilanci, modifiche nella struttura e soprattutto nelle procedure. I risultati deludenti si spiegano non per carenze intrinseche nel processo di deliberazione, ma soprattutto per la mancanza di elementi sufficienti in tale fase e soprattutto per la scarsa e diversa attuazione che si dà alle norme. La sensazione è peraltro che lo stesso processo di bilancio risponda più ad esigenze di conclusione dell'*iter* nei termini prefissati, che non alla necessità del varo di norme che abbiano un determinato contenuto.

Numerose sono le perplessità in ordine all'attuazione della legge 362. Uno dei punti su cui soffermare l'attenzione è anzitutto la decisione di rendere più evidente la differenza tra legge di bilancio e legge finanziaria, unitamente alla creazione della figura dei disegni di legge collegati. Infatti, non è dato conoscere esattamente se e in che misura questi ultimi siano realmente connessi alla manovra, anche perchè essa si concentra tutta alla data del 30 settembre di ogni anno, il che appare particolarmente incongruo se si considera l'esperienza di altri paesi, che hanno un processo di bilancio di durata più lunga proprio per avere la possibilità di affrontare con avvedutezza le varie questioni che si prospettano nel corso del tempo. È quindi del tutto aperto il problema dei disegni di legge collegati, tanto più che aleggia la minaccia della decretazione d'urgenza ben al di là delle esigenze in tal senso presentate della materia fiscale e tanto più che lo stesso Governo ha già preannunciato la presentazione dei provvedimenti collegati fin dal prossimo maggio, anticipando quindi la data prevista nel 30 settembre.

Un altro punto su cui riflettere è quello del fondo globale negativo, concepito come mezzo di copertura per provvedimenti da approvare dopo la conclusione della sessione di bilancio, ma che ha dato luogo ad una situazione estremamente complicata sia per l'abbinamento forzoso con quote del fondo globale positivo sia per essere stato strutturato con la previsione di accantonamenti senza la previa presentazione dei relativi disegni di legge, ciò anche se l'effettività è prevista per gli anni successivi al primo.

Sul punto occorre considerare che, se si intende attuare un'operazione di ridimensionamento della spesa, non v'è bisogno di scontarne gli effetti del fondo globale negativo, perchè in tal caso si destina automaticamente l'effetto riduttivo ai maggiori oneri di cui al fondo globale positivo, con il risultato di dar luogo ad un bilancio pluriennale non del tutto affidabile e creare una situazione in cui il fondo globale positivo presenta un coefficiente di realizzazione superiore a quello del fondo negativo.

Altra questione da affrontare è quella della struttura del fondo globale positivo per programmi. Nonostante l'esplicita previsione in tal senso della legge 362, la realtà è stata di segno diverso, in quanto le ragioni della politica hanno impedito una ristrutturazione del fondo per settori. Lo stesso «maxiemendamento» approvato nel corso della discussione della legge finanziaria aveva creato l'illusione che si potesse discutere di programmi, ma anche in questo caso la realtà è stata di segno diverso e ha visto il varo di norme che non hanno assolutamente affrontato i problemi sotto il profilo delle politiche settoriali di spesa. Esiste quindi il problema di accorpate le voci del fondo globale negativo tenuto conto dei settori, che devono costituire il vero criterio di discussione, tra l'altro in maniera da permettere all'Assemblea un analogo tipo di esame sul testo varato dalla Commissione.

Indubbiamente, l'obiettivo che può ritenersi realizzato è stato quello del restringimento del contenuto della legge finanziaria, a testimonianza del fatto che gli strumenti in sè non sono insoddisfacenti. Rimane comunque la questione della base di calcolo per i ragionamenti in ordine alla copertura della legge finanziaria, questione che non appare risolta in maniera soddisfacente, in quanto la scelta dell'assestamento non è tale da fornire una base oggettiva, anche per la scarsissima confrontabilità di questo strumento con il bilancio di previsione dell'anno successivo, dal momento che l'assestamento notoriamente contiene elementi diversi, come gli slittamenti e le riassegnazioni di competenza, tutto ciò in disparte della questione che già si pose nella sessione di bilancio del 1988 rispetto al fondo sanitario nazionale. Poichè tutti i ragionamenti di copertura possono avere validità solo se si risolve una volta per tutte il problema dell'assunzione di una base più soddisfacente, il documento che eventualmente su questi argomenti andrà a varare la Commissione deve far riferimento all'argomento, per tentare di pervenire ad una soluzione più certa, che ad avviso della Commissione tecnica per la spesa pubblica deve essere individuata nella spesa storica (comunque da riclassificare per renderla più utile) e che a suo avviso potrebbe consistere nello stesso rendiconto.

Occorre altresì considerare che l'assestamento e il bilancio di previsione sono costituiti sulla base di variabili di diverso tipo, anche

perchè il primo è il trascinarsi del bilancio di previsione dell'anno precedente e il secondo è solo una previsione: non sussiste quindi una comparabilità certa, anche perchè lo stesso bilancio di previsione dell'anno successivo sconta già una parte della manovra e non rappresenta certo solo l'andamento tendenziale. Del resto, l'idea avanzata di recente circa il bilancio a base zero è del tutto da condividere e deve essere il Parlamento a suggerire criteri per una distinzione tra la parte consolidata e quella accrescitiva, anche in vista della concentrazione del potere di emendamento e di deliberazione particolarmente su quest'ultima.

Quanto poi alla nota di variazione presentata dal Governo a settembre in ordine al bilancio di previsione, è legittimo porsi l'interrogativo del motivo per il quale quest'ultimo già non ne scontava gli effetti, ovviamente se ciò era possibile: rimane comunque l'impressione che è necessario comprendere i motivi per cui si è sentita l'esigenza a settembre di aggiornare il bilancio presentato due mesi prima, anche perchè tutto ciò non è affatto neutrale in ordine al delicato problema centrale del calcolo della base per la copertura della legge finanziaria e degli stessi tassi di variazione delle varie componenti della spesa, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle regole stabilite dal documento di programmazione. La questione appare molto complicata perchè anzitutto la duplicità delle risoluzioni approvative del documento di programmazione non può non finire con il diluire il senso del messaggio complessivo del Parlamento, data la difformità che si verifica tra i due deliberati. Le risoluzioni dovrebbe quindi avere un contenuto necessario, così come previsto dalla legge 362: per questo occorrerebbe risolvere chiaramente i problemi di metodo, come la base rispetto alla quale vengono indicate le variazioni e quindi le regole di crescita. È essenziale una estrema chiarezza in queste indicazioni e comunque, per raggiungere il risultato, è altresì necessario il massimo di esplicitazione da parte del Governo nella fase della predisposizione e della presentazione del documento. Probabilmente non appare utile poi che i due rami del Parlamento decidano separatamente. Rimane la questione della chiara assunzione dei parametri in relazione alle variabili oggetto del controllo, come ad esempio, la spesa corrente, ma è altresì essenziale che il Governo raccolga il più chiaramente possibile queste sollecitazioni di chiarezza, eventualmente, se ciò non avviene, passando ad una presa d'atto della impossibilità da parte del Parlamento di procedere nell'esame del documento di programmazione presentato.

Identica incertezza sussiste per quanto riguarda il calcolo delle quantificazioni degli accantonamenti del fondo globale negativo, per il quale bisogna registrare la questione ulteriore della sua utilizzazione anche per la copertura del fondo speciale di parte capitale, il che ha posto notevole difficoltà nella ricostruzione degli incrementi della spesa e della quantificazione dello stesso risparmio pubblico.

Rimangono aperte anche altre tematiche, come quella della coerenza della legge finanziaria rispetto alle regole di variazione stabilite dal documento di programmazione: la questione si pone sia in riferimento all'individuazione di una base più certa di calcolo sia in relazione alla fissazione di parametri più comprensibili e gestibili per i limiti per la crescita delle singole componenti di spesa. Su questo

complesso di temi il documento di programmazione che il Governo dovrà presentare a maggio e le stesse risoluzioni approvative dovranno svolgere un'opera di grande chiarezza. Rimane pur sempre il tema del rapporto intercorrente tra la norma che impone la copertura degli oneri correnti della legge finanziaria e quella che prevede il vincolo a che la legge finanziaria non concorra a determinare tassi di variazione delle spese diverse dalla regola stabilita dal documento di programmazione: la questione si pone come alternativa tra l'assunzione dell'obiettivo prioritario in termini di saldo o in termini di controllo sulle singole variazioni delle componenti il bilancio nel suo complesso. Indubbiamente, l'obiettivo deve essere quello di rispettare entrambi i vincoli, ma, dovendo effettuare una scelta, probabilmente è preferibile concentrare l'attenzione sull'evoluzione delle singole componenti, anche perchè in tal caso sembra più plausibile la raggiungibilità di risultati concreti che non nel caso si concentri l'attenzione sui tetti ai vari saldi. Nelle risoluzioni si potrebbe indicare le regole di variazioni delle singole componenti della spesa, come, ad esempio, il comparto della difesa.

Quando poi alla questione della ammissibilità di emendamenti presentati in sessione di bilancio e che rideterminano i residui, nonché per la questione relativa alla sede della determinazione della cassa (singola Commissione di merito o Commissione di bilancio), a suo avviso occorre partire dal fatto che l'esperienza applicativa della legge 468 non ha mai raccolto l'esigenza di porre attenzione anche alla cassa come limite del bilancio complessivamente considerato, dal momento che tutta l'attenzione è stata concentrata esclusivamente sulla competenza. Questo significa allora che la questione va risolta riconoscendo la competenza da parte della singola Commissione di merito in ordine agli stanziamenti di cassa, per le tabelle ovviamente di competenza della Commissione, dovendosi escludere un potere emendativo esclusivo della Commissione bilancio in materia, se l'esperienza di questi anni ha sopraffatto l'esigenza di una rappresentatività globale del bilancio anche sotto questo profilo. Non si può nascondere comunque che rimane il problema non solo di residui straordinariamente elevati, ma anche dell'assenza di conoscenza - nella fase deliberativa della competenza e della cassa durante la sessione di bilancio - di quali saranno poi i residui effettivamente accertati in sede di rendiconto: al riguardo, non appare accettabile che i residui presunti si ragguaglino ad una cifra che si aggira intorno alla metà rispetto a quelli definitivi. Nè la causa dell'elevatezza dei residui può essere sempre ricondotta a scioperi di comparto del pubblico impiego o a ritardi nell'approvazione dell'assestamento: la questione dei residui va affrontata tenendo conto che va rivisto il meccanismo del tutto automatico con il quale si perviene alla quantificazione dei residui presunti, un meccanismo che si limita a dedurre la cassa (maggiorata degli effetti dei provvedimenti in corso di approvazione) dalla massa spendibile aggiornata. Il problema non è solo contabile, come per quanto concerne le questioni relative al trasporto dei titoli collettivi e alle aperture di credito ai funzionari delegati, ma è anche ovviamente di funzionamento della macchina amministrativa. Sul punto occorrerebbe una spiegazione da parte del Governo circa i motivi della particolare elevatezza dei residui nonché dell'elevato

scostamento tra presunzioni e accertamenti. Ma anche un'indagine della Corte dei conti al riguardo sarebbe estremamente utile e questo comunque costituisce un argomento su cui la Commissione bilancio non può non esprimere una propria valutazione.

È necessario poi ribadire il carattere di mera automaticità di trasferimento degli effetti della legge finanziaria nel bilancio, da riconoscersi alla nota di variazione che il Governo presenta una volta approvata la legge finanziaria: ciò tanto più che, rispetto all'epoca in cui questa tesi fu soccombente, è avvenuta un'inversione dell'ordine di votazione dei due documenti, nel senso che la legge di bilancio viene ora approvata prima della legge finanziaria e quindi ciò esclude a maggior ragione che attraverso una nota di variazioni parzialmente innovativa si possa riaprire la discussione su documenti già votati.

Quanto poi agli effetti degli schemi di votazione seguiti per quanto riguarda gli emendamenti riferiti sia al bilancio che alla legge finanziaria, che rappresenta un punto su cui vi è stata una qualche differenziazione tra i due rami del Parlamento, a suo avviso è da difendere la tesi del Senato che ha considerato il Titolo IV di bilancio come risorse di copertura e non come elemento residuale, come ha sostenuto la Camera dei deputati. Va evitata comunque la possibilità che l'Assemblea ridiscuta questioni già sistemate in Commissione, altrimenti risulta invalidata la portata della norma regolamentare che prevede la previa presentazione degli emendamenti in Commissione e la impossibilità di una loro presentazione direttamente in Assemblea. Occorre poi pervenire ad un sistema di votazioni d'Assemblea che stabilisca la *par condicio* per tutte le parti, compreso il Governo, come invece non è accaduto nel corso dell'ultima sessione.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Bollini fa presente che va sicuramente approfondita tutta l'attività di riflessione - anche a livello di uffici - su questioni tecniche di carattere metodologico e permanente e che non investono le contingenze della politica immediata. Sul punto sarebbe necessario un allineamento tra le modalità di procedere dei due rami del Parlamento, dal momento che presso la Camera dei deputati sembra si sia più inclini a soffermarsi su questioni di carattere più immediato.

È comunque necessario che le prossime risoluzioni approvative del documento di programmazione valutino questo documento soprattutto per la sua conformità al dettato della legge 362 e rappresentino un momento di chiarezza estrema sui punti di metodo ancora irrisolti.

Indubbiamente la scarsa o incompleta efficacia dell'applicazione degli strumenti in essere dipende anche da un fatto di carattere politico ed è anche su questo che occorre effettuare un approfondimento, al di là delle questioni di carattere tecniche.

Ha quindi la parola il presidente ANDREATTA.

Dopo aver ringraziato il senatore Bollini per la relazione svolta, osserva che da essa emergono importanti valutazioni circa i comportamenti di Parlamento e Governo, ed in primo luogo emerge la constatazione che nè l'uno nè l'altro sembrano padroni dei meccanismi di funzionamento e della dinamica della spesa; ciò tanto più in quanto essa viene costruita sulla base di parametri riferiti al passato. Poichè

risulta dunque difficile mantenere i risultati nell'ambito di percorsi finanziari accettabili, ne deriva il tentativo di forzarli, al fine di assorbire gli errori di previsione. Tra l'altro, a lato di tale incapacità di previsione, esiste un sistema di disposizioni legislative vigenti che porta alla crescita sistematica della spesa, provocando un fenomeno che in realtà non si riesce a controllare. La prima questione da affrontare deve essere dunque quella di un controllo del Parlamento sull'andamento della spesa a legislazione vigente. A tale scopo sarebbe necessario che le strutture tecniche di cui il Parlamento si è recentemente dotato si attrezzino a questo compito, soprattutto al fine di portare luce a quelle zone d'ombra che sono la causa della rincorsa tra verità che si susseguono tra di loro. Solo così si potrà essere in grado di conoscere se i comandi contenuti nelle risoluzioni parlamentari con le quali si approva il documento di programmazione economico-finanziaria abbiano contenuto realistico o meno.

Quanto al criterio per il calcolo della copertura della legge finanziaria, deve essere confermato il riferimento all'assestamento, seppure depurato di alcune sue componenti proprie come, ad esempio, gli slittamenti. Un'altra questione su cui doversi soffermare è quella di un calcolo della variazione della spesa corrente al netto degli interessi tale da comprendere il fondo globale negativo. Probabilmente occorrerà anche riflettere sulla estensione al fondo globale positivo della norma, che vale al momento solo per quello negativo, circa la previa presentazione dei relativi disegni di legge per la iscrizione del corrispondente accantonamento. Un altro punto su cui soffermarsi è quello del ripristino di una sorta di obbligo di copertura e comunque di valutazione nell'ambito della spesa corrente degli oneri che nascono in conseguenza della previsione di muove o maggiori spese in conto capitale, trovando queste copertura nell'ampliamento dei saldi differenziali e quindi nell'indebitabilità di medio e lungo periodo.

Indubbiamente, sulla questione della copertura della legge finanziaria, non possono non esservi dubbi sulla utilizzabilità a ciò del miglioramento del risparmio pubblico, che può essere una conseguenza di politiche economiche felici perseguite nel passato o nei tempi immediatamente precedenti l'impostazione della manovra. Sotto questo aspetto, sarebbe il caso di riprendere lo schema di copertura della legge finanziaria 1988, notoriamente notevolmente più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge 362, dal momento che prevedeva la copertura contestuale degli oneri correnti, con esclusione quindi della utilizzabilità di risorse provenienti dal miglioramento del risparmio pubblico del bilancio di previsione rispetto all'assestamento.

Altre questioni riguardano le autorizzazioni di cassa, che attualmente sembrano un dato scollegato rispetto all'obiettivo del fabbisogno ed una variabile assolutamente non controllabile da parte del Parlamento, caratterizzata peraltro da una ampia discrezionalità da parte del Tesoro. Al riguardo, probabilmente si potrebbe concentrare la previsione di autorizzazione di cassa solo per quei capitoli effettivamente a rischio, evitando una generalizzazione per tutti i capitoli, tale da stemperare l'efficacia del vincolo, che attualmente può consistere in alcuni casi solo nella quantificazione dell'effettivo afflusso di risorse dal bilancio alla tesoreria.

In materia di residui, probabilmente un risultato più plausibile in sede presuntiva si potrebbe raggiungere effettuando un calcolo non sulle autorizzazioni ma sulle stime di cassa, anche se ciò urta contro l'attuale livello aggregato di quest'ultima elaborazione. Comunque, rimane chiaro che il sistema in vigore del riferimento alle autorizzazioni di cassa non sembra sortire effetti soddisfacenti, dal momento che esse non sono funzionali nè come elementi di vincolo effettivo nè dal punto di vista quindi operativo nè in relazione agli obiettivi di politica economica, ma solo in riferimento alla tesoreria.

In generale, va riacquistata una capacità di controllo della componente più dinamica della spesa, il che pone il problema del recupero di una base di riferimento più realistica: ciò costituisce un terreno su cui è necessario un lavoro approfondito in sede tecnica. Appare necessario altresì strutturare il documento di programmazione alla luce di classificazioni più omogenee al bilancio, costituendo esso, rispetto a quest'ultimo, la fase preliminare e il quadro di fondo, il che consiglia una relativa omogeneità tra i due documenti.

Conclude facendo presente al relatore Bollini l'opportunità di predisporre uno schema di documento che in qualche modo possa costituire una base ulteriore per lo sviluppo della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, 29 MARZO 1990.

Il Presidente ANDREATTA avverte che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani, 29 marzo, alle ore 10, deve essere integrato con il seguito della discussione sulla relazione sulle modalità di applicazione della legge 362 del 1988.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

221^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*La seduta inizia alle ore 12,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.***IN SEDE REFERENTE**

Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Interviene il presidente BERLANDA per sottolineare le differenze principali fra il disegno di legge n. 1897-ter, d'iniziativa governativa, ed il testo dell'emendamento 1.2.a del senatore Favilla, già illustrato nella precedente seduta. In particolare, il provvedimento governativo introduce il principio del silenzio-assenso, sia per i concorsi che per le operazioni a premio, abolendo contemporaneamente l'autorizzazione, e prevedendo inoltre che la comunicazione sia inviata al Ministero delle finanze per manifestazioni dotate di montepremi superiore a 100 milioni e all'Intendenza di finanza per quelle dotate di montepremi inferiori a 100 milioni. L'emendamento 1.2.a invece - continua il Presidente - reintroduce l'autorizzazione per i concorsi a premio, mantenendo invece il silenzio-assenso solo per le operazioni a premio; esso prevede inoltre che la comunicazione sia sempre inviata al Ministero, indipendentemente dall'entità dei montepremi. Sempre nel medesimo emendamento 1.2.a il potere autorizzativo è incentrato nella Direzione generale delle entrate speciali, senza indicarne precisi limiti; con esso viene inoltre introdotta una cauzione del 20 per cento richiesta al promotore, nonchè una soprattassa del 15 per cento sul conguaglio dei tributi versati alla fine della manifestazione, in quei casi in cui il montepremi non è esattamente definibile dall'inizio.

Il presidente Berlanda dichiara quindi di presentare un sub emendamento (B) all'emendamento 1.2.a. che, modificandone il

contenuto, intende, tra l'altro, mantenendo l'istituto dell'autorizzazione, indicare contemporaneamente alcuni casi nei quali i concorsi e le operazioni a premio possono essere vietati.

Interviene successivamente il relatore BEORCHIA il quale presenta un sub emendamento (A) all'emendamento 1.2.a del senatore Favilla, volto a prevedere che sui maggiori tributi liquidati a conguaglio è dovuta la corresponsione di un interesse del 10 per cento annuo e che, qualora l'importo versato a conguaglio superi il 35 per cento del tributo liquidato, in via provvisoria, all'inizio della manifestazione, sia dovuta anche una soprattassa pari al 10 per cento annuo. Il relatore presenta, inoltre, un emendamento (1.6) volto a prevedere una riduzione della tassa sulle operazioni e concorsi a premio dal 20 al 12 per cento.

Interviene nuovamente il presidente BERLANDA, il quale avverte che tutti gli emendamenti testè illustrati saranno trasmessi, per il prescritto parere, alla 5^a Commissione. Egli ritiene, peraltro, che nel prosieguo dell'esame possa essere valutata l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato relativo all'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge-delega 10 ottobre 1989, n. 349 (Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore DE CINQUE presenta una nuova formulazione dello schema di parere per il decreto delegato in titolo, nella stesura del quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito ed anche di quelle formulate dal rappresentante del Governo.

In particolare, il relatore ritiene che con riferimento all'articolo 12 occorra riconsiderare, in sede di approvazione dei regolamenti di organizzazione, la distribuzione territoriale, sia delle direzioni compartimentali che degli uffici tecnici di finanza, realizzando la più congrua ripartizione geografica dei suddetti uffici. Per quanto concerne l'articolo 28 - continua il relatore De Cinque - occorre prevedere che, in ogni caso, gli spostamenti di personale avvengano tenendo conto, in via prioritaria, dell'esigenza di mantenere assicurata la copertura degli organici negli uffici ristrutturati a seguito del provvedimento delegato.

Il relatore dichiara, peraltro, di mantenere ferma l'osservazione relativa all'articolo 20 intesa a prevedere che il sistema della concessione per la realizzazione dei programmi edilizi sia adottato solo in via eccezionale, e comunque sempre a favore di società con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

Quanto alle perplessità emerse relativamente all'istituzione del Comitato consultivo giuridico-amministrativo, di cui all'articolo 4, il relatore dichiara che queste permangono, in quanto tale istituzione potrebbe sollevare, stante la mancata previsione di una norma delegante in questo senso, un contenzioso costituzionale per eccesso di delega: invita, pertanto, il Governo a riconsiderare la norma dell'articolo 4.

Per quanto concerne le osservazioni relative all'articolo 6, lettera e), concernente provvedimenti da adottare per l'utilizzazione ottimale del personale, ritiene che queste non possano essere recepite nel parere, posto che la necessità di sentire le organizzazioni sindacali risulta già soddisfatta dalla normativa vigente.

Quanto all'articolo 34, relativo alla copertura dei posti, il relatore ricorda come fosse emersa l'esigenza di temperare l'interesse del personale dipendente dell'amministrazione doganale di vedersi riservata una certa percentuale di posti, con quello della medesima Amministrazione, relativo alla necessità di assumere nuovo personale. In questo senso ritiene di poter convenire sulla soluzione adottata nel parere della Commissione Finanze della Camera, in cui si definiva un limite del 50 per cento quale riserva di posti per il personale interno.

Il presidente BERLANDA, dopo aver ricordato che il compito della Commissione si limita alla emissione di un parere di conformità dello schema di decreto delegato rispetto alla legge delega, propone di dare mandato al relatore De Cinque di stendere un parere favorevole, secondo lo schema da lui predisposto, al Ministro delle finanze.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

222^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BRINA

La seduta inizia alle ore 19.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore DE CINQUE riferisce sui provvedimenti in titolo.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2137, già approvato dalla Camera dei deputati, il relatore sottolinea come esso si proponga di incidere essenzialmente su due problemi di grande rilievo che coinvolgono interessi dello Stato e di milioni di cittadini. Il primo problema è relativo alle tasse automobilistiche, con particolare riferimento alla necessità di operare una sanatoria di talune fattispecie che si sono verificate più frequentemente e che hanno determinato i maggiori inconvenienti a carico dei contribuenti. Il secondo problema si riferisce all'esigenza di operare un ammodernamento, basato su di una completa automazione e su di una ampia semplificazione delle procedure, del Pubblico registro automobilistico che, regolato dal regio decreto-legge n. 436 del 1927, risulta attualmente del tutto inadeguato alle esigenze di oltre dieci milioni di utenti e della stessa Pubblica amministrazione.

Vi è pertanto - continua il relatore - da un lato la necessità di corrispondere alla generale richiesta di efficienza della Pubblica amministrazione, soddisfacendo attraverso l'automazione del PRA le esigenze degli automobilisti che chiedono un servizio pubblico moderno, e dall'altro, l'urgenza di attuare al più presto la predetta sanatoria a favore di centinaia di migliaia di contribuenti spesso incolpevoli.

Fra gli aspetti più significativi della nuova disciplina prevista dal disegno di legge n. 2137, ai fini della riorganizzazione del PRA, il relatore De Cinque ritiene che particolare rilievo meritino anzitutto la semplificazione delle procedure con conseguente drastica riduzione degli oneri a carico della utenza, l'immediata disponibilità dei dati concernenti i veicoli su tutto il territorio nazionale e degli elementi informativi necessari alle operazioni di esazione e di riscontro delle tasse automobilistiche e degli altri tributi connessi ai veicoli.

Quest'ultimo aspetto - continua l'oratore - costituisce uno dei più significativi ed importanti aspetti della nuova disciplina prevista dal provvedimento; infatti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'obbligo del pagamento del tributo nasce non più dalla circolazione, bensì dall'iscrizione dei veicoli al PRA. L'attività di esazione e di riscontro delle tasse automobilistiche, a causa delle dimensioni costantemente crescenti del mercato veicolare, non può più quindi essere efficacemente e validamente assicurata senza il ricorso a sistemi automatici e di elaborazione dei dati presso il PRA stesso.

La realizzazione di tale nuovo sistema e la copertura dei costi del servizio - continua il relatore - non comporteranno oneri a carico dello Stato, o comunque essi saranno alquanto trascurabili rispetto ai vantaggi che ne deriveranno, anche in termini di incremento del gettito. Peraltro le risorse finanziarie necessarie continueranno ad essere assicurate dalla corresponsione, da parte dei singoli utilizzatori, dei diritti e degli emolumenti previsti dal provvedimento e determinati con decreto dal Ministro delle finanze.

Il relatore De Cinque passa successivamente ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge n. 2137.

L'articolo 1 - continua il relatore - nel modificare la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, prevede che sia dovuta l'imposta per ciascuna formalità richiesta e fissa il termine di sessanta giorni per l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico, fermo restando il maggior termine di centoventi giorni per le scritture private formate all'estero. Al comma 4 dello stesso articolo 1 sono stabilite le sanzioni, pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini precedentemente fissati. Passando ad esaminare gli altri commi dello stesso articolo 1, il relatore si sofferma in particolare sul comma 2 che dispone l'adeguamento dei compensi previsti per l'espletamento delle formalità.

L'articolo 2 dispone, invece - continua il relatore - una serie di modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedendo tra l'altro una nuova disciplina della corresponsione della tassa per gli autoveicoli da parte di imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi veicoli.

Gli articoli 3 e 4 - continua il relatore - riguardano, il primo, la non recuperabilità delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio qualora gli importi siano inferiori a lire ventimila, mentre il secondo disciplina, tra l'altro, i rimborsi dell'imposta straordinaria *una tantum* prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 251 del 1974.

Il relatore dopo aver illustrato sinteticamente il contenuto dell'articolo 5, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, si sofferma sull'articolo 6 che riguarda essenzialmente ipotesi di sanatoria per alcuni casi specifici di violazione dell'attuale normativa, dovuti anche a dubbi di natura interpretativa.

Per quanto concerne l'articolo 7, il relatore De Cinque ricorda come questo, nel disporre alcune misure volte all'ammodernamento del Pubblico registro automobilistico ed alla informatizzazione delle procedure e dell'attività da esso svolta, preveda, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo documento (certificato di proprietà), sostitutivo di tutta l'attuale e complessa documentazione da prodursi al PRA per l'espletamento di ciascuna formalità.

Il relatore passa, successivamente, ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 904, sottolineando come anche tale provvedimento intenda dare soluzione a molteplici incongruenze che sono derivate dal profondo mutamento del presupposto di applicazione delle tasse automobilistiche. Dopo aver illustrato sinteticamente il contenuto di tali articoli, propone di prendere come testo base quello del disegno di legge n. 2137 che - a suo parere - risponde meglio alle esigenze per cui sono stati presentati i due provvedimenti in esame.

Il relatore termina il suo intervento sollecitando, infine, l'approvazione del disegno di legge n. 2137 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Ruffino ed altri: Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore DE CINQUE, dopo aver riassunto brevemente l'*iter* del provvedimento, rileva come la Commissione sia ancora in attesa dei prescritti pareri della 5^a Commissione; nel caso tali pareri non pervengano in tempi ragionevoli occorrerà valutare l'opportunità, essendo ormai scaduti i termini, di licenziare il provvedimento per l'Assemblea, alla quale successivamente la 5^a Commissione potrà rendere il prescritto parere.

Il senatore GAROFALO – che ha successivamente la parola – rileva come, con l'approvazione del provvedimento in esame si verrebbero a corrispondere due diverse indennità a quella parte del personale dell'Amministrazione finanziaria distaccato presso le commissioni tributarie.

Il relatore DE CINQUE, rispondendo al senatore Garofalo, fa presente che in uno degli emendamenti da lui presentati, è stato espressamente previsto il caso prospettato, prevedendo la non cumulabilità delle due indennità in questione.

Il presidente BRINA, rispondendo alle osservazioni del relatore, fa presente che non è opportuno procedere all'approvazione del provvedimento in assenza del parere della 5^a Commissione, ancorchè siano scaduti i termini, in quanto la citata Commissione ha chiesto alla Presidenza del Consiglio, in data 15 marzo, la presentazione della relazione tecnica, per la redazione e presentazione della quale il Governo ha tempo un mese dalla relativa richiesta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDI 28 MARZO 1990

167^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Nepi, Santonastaso e Petronio e per i lavori pubblici Curci.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE**Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)**

(Esame e rinvio)

Dopo che il presidente BERNARDI ha ricordato che il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno dopo la scadenza della proroga di 30 giorni concessa al Governo per la presentazione di un proprio testo, prende la parola il sottosegretario NEPI comunicando preliminarmente che il Ministro non ha potuto ancora sottoporre un testo di riforma all'esame del Consiglio dei Ministri in quanto sono in corso dei contatti con le organizzazioni sindacali. Ricorda quindi che, dopo il superamento dell'ipotesi di affidare ad un ente pubblico le infrastrutture e ad una società per azioni la gestione dei servizi di trasporto, risultata difficilmente praticabile, l'orientamento governativo sembra privilegiare l'ipotesi di un ente pubblico economico, sulla quale non si è comunque ancora raggiunta la convergenza delle forze politiche e sindacali. Nel riconoscere che le proposte del disegno di legge n. 1629 non si discostano dalle impostazioni del Governo, dichiara che il Ministro si sta impegnando per concludere al più presto le trattative con i sindacati al fine di predisporre un testo da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

Prende la parola il senatore LIBERTINI che, nel ringraziare il Presidente e la Commissione per l'avvio dell'esame del disegno di legge di iniziativa comunista, afferma che le dichiarazioni del sottosegretario NEPI suscitano qualche preoccupazione in quanto da esse si evince che,

mentre esiste nell'arco delle forze politiche una larga convergenza verso la soluzione dell'ente pubblico economico, permangono forti remore nella maggioranza, che vengono anche attribuite alle forze sindacali. Nel sottolineare a tale riguardo che le organizzazioni sindacali devono essere senz'altro sentite, senza tuttavia attribuire ad esse un potere di veto sui disegni di legge che il Governo o il Parlamento decidono di presentare, il senatore LIBERINI dichiara che il Parlamento deve sottrarsi alle accuse di lentezza ed ai tentativi di insabbiamenti ed è per questa ragione che il proprio Gruppo, avendo contribuito fattivamente al miglioramento delle procedure parlamentari, intendono avvalersi di tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento per accelerare l'iter dei disegni di legge.

Il presidente BERNARDI, premesso che il disegno di legge di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato non può essere esaminato in modo frettoloso, non potendosi correre il rischio di commettere altri errori in sede legislativa, dichiara che non permetterà tentativi di insabbiare il provvedimento. Sollecita pertanto il Governo a definire un proprio testo e le forze di maggioranza a valutare l'opportunità di attendere tale testo ovvero di predisporre proprie iniziative legislative.

Il senatore LOTTI, espresso apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente, pone l'accento sulla gravità dei problemi che il ritardo del Governo determina per i 200.000 lavoratori dell'Ente, che sembrano sempre meno disponibili a subire le ricadute negative delle indecisioni politiche e delle ambiguità che caratterizzano il rapporto Ministro-amministratore straordinario. Sottolineato che la riforma dell'Ente è il fattore sul quale il sistema ferroviario italiano giocherà il proprio futuro in tempi molto brevi, esprime come parlamentare il proprio disagio per le dichiarazioni di alcuni Ministri che accusano il Parlamento di lentezza e lungaggini procedurali, deformando quindi la realtà dei problemi, che sono invece relativi ai rapporti tra le forze di maggioranza e, nel caso di specie, alle difficoltà e alle tensioni esistenti tra il Ministro e l'amministratore straordinario. Al riguardo ricorda che nell'ultima sessione di bilancio il Parlamento ha approvato delle mozioni volte al rilancio e alla ristrutturazione del servizio ferroviario. Dopo aver rilevato che sul ritardo della riforma ogni forza politica mette in gioco la propria credibilità, dichiara che la propria parte politica, avendo predisposto da circa un anno un disegno di legge di riforma ed essendo in questo momento molto preoccupata per la crescente insofferenza dei lavoratori e dell'utenza, non intende rendersi corresponsabile di tale ritardo.

Il senatore REZZONICO riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che giudica un testo largamente condivisibile sui cui si può utilmente lavorare in attesa di quello governativo. La legge n. 210 del 1985, egli ricorda, ha manifestato numerose carenze soprattutto sul piano dell'equilibrio economico di gestione, del meccanismo delle compensazioni e delle tariffe. La rilevanza delle spese per il personale e la carenza del capitale pubblico per gli investimenti si sono aggiunte alle originarie carenze, determinando una situazione che

è oggi insostenibile. Un'altra grave lacuna della legge istitutiva è la mancanza di chiarezza sui compiti del Ministro, che ha provocato l'insorgere di elementi di rigidità della gestione e quindi l'incapacità di adeguare il trasporto passeggeri alle modifiche urbanistiche del territorio nel frattempo intervenute ed il trasporto merci ai livelli di competitività richiesti dal mercato internazionale. Nel rilevare che l'Ente ha registrato delle perdite persino nelle attività rivolte ai settori turistici, il senatore Rezzonico rileva quindi che la scelta operata dal provvedimento dei senatori comunisti all'articolo 1 conferisce all'Ente la natura di ente pubblica economico e piena autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria affidandogli nuovi compiti accanto a quelli tradizionali, come ad esempio la promozione di attività strumentali all'incremento del traffico ferroviario e all'integrazione con altri modi di trasporto soprattutto nelle aree metropolitane. Dopo aver previsto di affidare alcuni segmenti di gestione ai privati, il provvedimento definisce all'articolo 3 i poteri del Ministro rispetto alle competenze gestionali del Consiglio di amministrazione che sembra godere di piena autonomia. Nel condividere la scelta di aver posto le basi, con la creazione di una vera autonomia di gestione, per una maggiore snellezza operativa, il relatore afferma che l'ipotesi di una piena autonomia gestionale del Consiglio di amministrazione dovrà essere approfondita e resa più articolata. Dà conto quindi del meccanismo previsto dal disegno di legge per la realizzazione dell'equilibrio economico aziendale, che dovrà essere assicurato preliminarmente dalla somma degli introiti tariffari e delle compensazioni. A tal fine un ruolo decisivo sarà giocato dal personale, per il quale auspica un provvedimento *ad hoc* di prepensionamento limitato alla fase di ristrutturazione dell'Ente. Auspica altresì uno sviluppo nuovo della gestione nel senso di non caricare le attività sociali solo all'Ente ferrovie dello Stato e di conferire al Consiglio di amministrazione una natura analoga ad un organo privatistico che, risponde, anziché agli azionisti, al Parlamento e al Governo. Dopo aver dissentito dal comportamento assunto negli ultimi tempi dall'amministratore straordinario che, sovvertendo la prassi di rispondere puntualmente al Parlamento, ha deciso in piena autonomia di inserire nuovi fornitori negli elenchi dell'Ente, mentre bloccava le commesse già definite, ricorda che il disegno di legge prevede dei limiti per l'autonomia gestionale, per quanto riguarda ad esempio la contrazione di mutui e le emissioni obbligazionarie, nonché la destinazione a pubblico servizio dei beni di proprietà dell'Ente che potranno essere opportunamente valorizzati dall'utilizzo in società miste. Nel rilevare che per quanto riguarda i bilanci, i programmi, le sovvenzioni, l'impianto non si discosta dalla normativa vigente, il relatore Rezzonico afferma che ci sono invece novità per quanto riguarda il regime tariffario, prevedendosi il divieto di esenzioni generiche e l'inserimento nel bilancio dello Stato delle differenze al fine di limitare gli oneri impropri a carico dell'Ente. Auspica infine che il provvedimento di riforma governativo venga presentato al più presto possibile e che la Commissione possa pervenire con una larga convergenza all'accoglimento di un testo finale di sintesi delle varie proposte.

Il presidente BERNARDI, nel far presente che il senatore Libertini aveva in precedenza suggerito l'istituzione di un Comitato ristretto, dichiara di ritenere preferibile svolgere preliminarmente un dibattito generale sul provvedimento, che potrebbe aver luogo già nella prossima seduta della Commissione.

Il senatore LIBERTINI concorda con l'osservazione del Presidente ed esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Rezzonico che ha interpretato molto bene lo spirito del provvedimento. Sottolinea quindi che la discussione in corso è di grande rilievo in quanto coinvolge la tematica più generale della natura e del ruolo dell'impresa pubblica che, ad avviso della sua parte politica e secondo gli orientamenti formulati in sede comunitaria è tale solo per la proprietà pubblica e in quanto orientata da sovvenzioni finalizzate.

Il sottosegretario NEPI ribadisce l'impegno a sollecitare l'iniziativa del Governo sulla riforma dell'Ente ferrovie dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) (2032), approvato dalla Camera dei deputati

Ianniello ed altri: Norme in materia di partecipazione dell'ANAS alla Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) e sui profili professionali e l'inquadramento nella qualifica funzionale del personale dell'Azienda (1398)

(Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2032 e assorbimento del disegno di legge n. 1398)

Riprende la discussione congiunta rinviata il 14 marzo.

Si apre il dibattito generale.

Il senatore LOTTI sottolinea il gravissimo ritardo dei provvedimenti riguardanti l'ANAS e soprattutto l'assenza di una volontà politica di riforma dell'Azienda la cui azione va indebolendosi progressivamente nonostante le novità procedurali in materia di lavori pubblici introdotte con la legge n. 80 del 1987. Gli interventi dell'ANAS sono ormai rimessi alla piena discrezionalità dei vari Ministri che si avvicinano al Ministero dei lavori pubblici, al di fuori di un disegno organico e delle stesse indicazioni del Piano decennale di viabilità. Al chiarimento del significato della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2 afferma quindi che essa è volta a permettere al personale dell'ANAS l'applicazione del comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, concernente il riconoscimento delle qualifiche superiori in deroga al termine ivi previsto.

Il senatore ULIANICH, pur preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea che sarebbe stato opportuno puntualizzare, in un testo riguardante l'attribuzione di profili professionali l'inscindibile rapporto con l'aggiornamento professionale, in mancanza del quale non si può evidentemente parlare di riconosciute professionalità.

Al riguardo il relatore, senatore IANNIELLO, precisa che il provvedimento si limita a recepire, peraltro con notevole ritardo, i parametri per l'attribuzione dei profili professionali già definita in sede di trattativa.

Il sottosegretario CURCI dichiara di condividere nella sostanza le osservazioni del senatore Ulianich che comunque non possono venire accolte in questa sede.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi nel dibattito generale, si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione è posto ai voti e approvato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il RELATORE illustra un emendamento al comma 1 che recepisce le indicazioni della 1^a Commissione permanente nel senso di adeguare il testo al disposto della legge - quadro sul pubblico impiego. Illustra altresì un emendamento al comma 4 volto a chiarirne la portata, nel senso di includere anche il riferimento al decimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312/1980, specificando altresì il termine di decorrenza da esso previsto.

Con il parere favorevole del Governo, tali emendamenti sono posti ai voti ed approvati. È quindi messo ai voti ed approvato nel testo emendato l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il RELATORE illustra un emendamento volto ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento, secondo quanto suggerito dalla 5^a Commissione permanente.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

È quindi posto ai voti ed approvato nel testo emendato l'articolo 3.

Il senatore LOTTI annuncia il voto favorevole della sua parte sul provvedimento.

Il senatore SANESI annuncia l'astensione della sua parte politica.

Il presidente BERNARDI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, condivide le preoccupazioni espresse per lo stato di crisi dell'Azienda che non è posta in grado di sfruttare pienamente le professionalità in essa esistenti. Le cause di tale situazione sono

probabilmente riconducibili anche alla debolezza del Ministero dei lavori pubblici connessa con il decentramento e con il progressivo ridimensionamento degli interventi stradali. Condivide pertanto l'esigenza di una riforma strutturale da parte del Governo.

Il sottosegretario CURCI, associandosi alle dichiarazioni del presidente Bernardi, dichiara che i problemi attengono essenzialmente alle risorse e alle competenze, che sono state ulteriormente frantumate dalle leggi sul Mezzogiorno.

È quindi posto ai voti ed approvato nel testo emendato il disegno di legge nel suo complesso.

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1940)

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, rinviata il 14 febbraio.

Il relatore, senatore NIEDDU, fa presente che le organizzazioni sindacali hanno suggerito numerose modifiche del testo che, non essendo omogenee, richiedono un'approfondita riflessione da parte della Commissione. Inoltre, qualora tali proposte venissero formalizzate, sarebbe necessario trasmetterle alla 5^a Commissione permanente in quanto comportano oneri finanziari. Propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore SANESI fa presente che la condizione posta dalla 1^a Commissione permanente è a suo avviso già rispettata dal disegno di legge che richiama in più punti le disposizioni generali sul pubblico impiego.

La senatrice SENESI, dichiarando che il proprio Gruppo non ha intenzione di presentare emendamenti, chiede se sulla percentuale di pensionabilità delle indennità professionali proposta dai sindacati sia già intervenuto un impegno del Governo. Afferma quindi che, qualora il riconoscimento dei diritti acquisiti sia limitato ad un numero circoscritto di dipendenti, non si solleveranno obiezioni da parte della 1^a Commissione permanente e sarà pertanto possibile approvare il provvedimento in tempi brevi.

Il sottosegretario PETRONIO dichiara che il Governo ha assunto un impegno solo sulla pensionabilità delle indennità. È comunque favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera quindi favorevolmente sulla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi politici a designare tempestivamente i propri rappresentanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Botta ed altri; Deputati Lucchesi ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, con la discussione generale.

Interviene la senatrice SENESI la quale dichiara anzitutto che la sua parte politica è favorevole ad affrontare congiuntamente, nell'ambito del disegno di legge n. 1981 o con provvedimenti separati ma tuttavia con un esame ravvicinato, la tematica dell'intermodalità e le misure di ristrutturazione dell'autotrasporto già annunciate dal Governo, rilevando al riguardo le necessarie interconnessioni tra i due argomenti.

Dopo aver ricordato che il Gruppo comunista nell'altro ramo del Parlamento si è espresso in senso contrario sul provvedimento, pur auspicando da tempo misure efficaci a favore degli interporti e dell'intermodalità, giudica insoddisfacente e confusa la definizione di interporto recata dall'articolo 1 del provvedimento e sottolinea come il provvedimento non recepisca integralmente gli indirizzi del Piano generale dei trasporti, avendo escluso il riferimento ai due interporti dell'area lombarda e dell'area campana.

Afferma altresì di non comprendere le ragioni e la valenza dell'istituto concessorio con riferimento agli interporti, rilevando come talune infrastrutture e taluni enti e amministrazioni che in esso operano hanno specifiche funzioni e ordinamenti. Rilevato inoltre che il provvedimento dispone tempi eccessivamente lunghi per la sua concreta operatività, prospetta l'opportunità che si adotti in modo generalizzato l'istituto della convenzione sia per gli interporti di primo che di secondo livello e che si determini una rimodulazione dei finanziamenti.

La senatrice Senesi, prospettato il problema di assicurare agli interporti i necessari interventi di raccordo stradale, pone in risalto l'esigenza di individuare senza discriminazione i soggetti che hanno titolo ai contributi per il trasporto intermodale e, quanto al problema dell'associazionismo tra gli autotrasportatori, dichiara che la sua parte politica è favorevole ad inserire già nell'ambito del disegno di legge n. 1981 norme di incentivazione che sarebbero comprese nei disegni di legge del Governo sulla ristrutturazione dell'autotrasporto.

Dopo che il presidente BERNARDI ha dichiarato che verificherà se il Ministro dei trasporti ha già presentato o alla Camera o al Senato i provvedimenti indicati dalla senatrice Senesi, il senatore ULIANICH chiede al rappresentante del Governo se fra gli interporti del primo livello non debba essere compreso anche una struttura da realizzarsi nell'area meridionale e se l'elemento centrale nell'interporto stesso debba per forza essere identificato in uno scalo ferroviario o può invece riferirsi anche ad una attrezzatura portuale. Al riguardo il sottosegretario SANTONASTASO, con riferimento anche a quanto affermato dalla senatrice Senesi, fa presente che il Governo potrebbe valutare in senso positivo un eventuale emendamento concernente l'inserimento, tra gli

interporti di primo livello, del centro di Nola-Marcianise; il presidente BERNARDI afferma altresì che l'interporto per sua natura deve servire un'area vasta e che quindi necessita di collegamenti con infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali. Il sottosegretario SANTONASTASO fa presente altresì che il provvedimento intende incentivare soprattutto l'intermodalità ferro-gomma.

Dopo un'osservazione del senatore ULIANICH circa l'inefficienza delle infrastrutture ferroviarie di adduzione al porto di Napoli, il presidente BERNARDI propone l'istituzione di un Comitato ristretto. Il relatore MARIOTTI si dichiara favorevole, affermando che in tale sede si potrà valutare l'opportunità di riunire in un unico provvedimento le norme riguardanti l'intermodalità e l'autotrasporto ovvero di procedere con disegni di legge separati.

Sulla proposta del presidente Bernardi, con la specificazione del relatore Mariotti, conviene il sottosegretario SANTONASTASO e la Commissione. Il presidente BERNARDI invita pertanto i Gruppi a designare i propri componenti nel Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 12,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

166^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CASSOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il senatore GIANOTTI illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, diretto a conferire unitarietà alla gestione della politica energetica. Il Segretariato generale per l'energia, prefigurato sia nella Conferenza nazionale del 1987 che nel PEN, non compare nel disegno di legge del Governo: ciò è dovuto alla sottovalutazione dell'urgenza di un riassetto istituzionale della politica energetica. Dà quindi ragione di due emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, il primo dei quali configura il ruolo delle regioni nella politica energetica, mentre il secondo rende più snelle ed efficienti le procedure di elaborazione e attuazione degli indirizzi in materia.

Il senatore FOGU, pur avendo sottoscritto un emendamento soppressivo dell'articolo 1, presentato dal suo Gruppo, ritiene opportuno rinviare l'esame delle questioni attinenti le istituzioni di governo dell'energia.

Il presidente CASSOLA, rilevata l'anomalia della discussione sull'attuazione di un documento di indirizzo non ancora esaminato dal Parlamento, prospetta l'esigenza di una realistica regolamentazione della materia, proponendo pertanto di accantonare l'esame della parte istituzionale.

Il relatore ALIVERTI chiede di conoscere la posizione del Governo.

Il sottosegretario FORNASARI auspica un rapido e approfondito esame del disegno di legge, tenendo conto anche dei profili istituzionali che la Camera dei deputati sta valutando nell'ambito del disegno di legge in materia di risparmio energetico.

Il relatore ALIVERTI propone quindi lo stralcio del Titolo I del disegno di legge: ciò è necessario per accelerare al massimo la decisione concernente gli altri aspetti della materia che hanno contenuti immediatamente operativi. In tal modo sarà possibile affrontare subito dopo, in maniera organica e coerente, l'insieme delle riforme di tutti gli strumenti di governo dell'energia.

Si associa il senatore MANCIA.

Il senatore GIANOTTI ribadisce la preferenza del suo Gruppo per esaminare il disegno di legge nella sua originaria struttura.

Il senatore MARGHERI ricorda che gli Uffici di presidenza delle competenti Commissioni della Camera e del Senato avevano a suo tempo concordato di demandare a questo ramo del Parlamento l'esame dei profili istituzionali, dei quali ribadisce la centralità.

Si passa quindi alla votazione della proposta di stralcio del Titolo I, formulata dal relatore ALIVERTI, che risulta approvata.

Il presidente CASSOLA, tenuto conto dei concomitanti impegni del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (1754)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore VETTORI illustra il nuovo testo del disegno di legge in discussione, elaborato sulla base delle indicazioni espresse nelle sedute precedenti dalla Commissione e al Governo. Invita quindi ad approvare il disegno di legge nel testo già concordato.

Il senatore BAIARDI motiva il consenso del Gruppo comunista al testo proposto dal relatore.

Il sottosegretario CASTAGNETTI esprime la soddisfazione del Governo per le modifiche apportate, rilevando comunque l'opportunità del coordinamento con gli indirizzi normativi della Comunità europea.

Sottolinea infine la coerenza della disciplina in discussione con la politica di tutela dei consumatori perseguita dal Governo.

Il presidente CASSOLA, espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, rileva come una limitata ma significativa regolamentazione della materia in questione rappresenti un'importante acquisizione per la tutela dei consumatori; condivide inoltre la necessità di coordinarne gli effetti con le normative comunitarie, secondo il costante indirizzo da tempo assunto dalla Commissione.

Si passa alla votazione.

Vengono posti separatamente ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, e il medesimo nel suo complesso, nel testo proposto dal relatore.

Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545)

(Discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1º marzo.

Il relatore PERUGINI illustra una proposta di emendamento diretta a limitare al settore dell'abbigliamento il divieto della coincidenza temporale tra le vendite promozionali e le vendite di fine stagione.

Il senatore BAIARDI giudica eccessivamente restrittiva la disciplina derivante dalla proposta testè illustrata, specialmente per le imprese di minori dimensioni. Rileva altresì che la discrezionalità, attribuita in materia alle Camere di commercio, è troppo ampia e che non si prevedono meccanismi di consultazione per le categorie imprenditoriali interessate. Chiede quindi al relatore e al Governo di riconsiderare l'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo originario.

Il sottosegretario CASTAGNETTI, ricordato che il Governo era inizialmente propenso a una modifica organica della disciplina della materia e che è poi addivenuto, su sollecitazione della Commissione, a condividere l'opportunità di esaminare una modifica limitata e parziale del regime attuale delle vendite speciali, rileva che il testo appena presentato dal relatore è più vicino di quello originario all'orientamento già espresso dal Governo.

Il senatore ALIVERTI precisa che la proposta del relatore è stata elaborata sulla base delle esigenze prospettate dalle categorie interessate, volte a definire in modo certo la scansione temporale delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione, per la tutela degli interessi dei consumatori. Sarebbe comunque improprio considerare l'opportunità di una revisione generale della legge n. 80 del 1980, che rappresenta un positivo strumento di regolamentazione, da applicare semmai con maggiore sollecitudine e tempestività da parte degli organi

competenti, sui quali invita il Governo ad esercitare la propria vigilanza in modo più penetrante.

Il presidente CASSOLA si dice perplesso per la eccessiva attenzione prestata alle esigenze delle organizzazioni degli imprenditori commerciali in una materia che dovrebbe far riferimento esclusivamente agli interessi dei consumatori. Propone comunque di rinviare la discussione per consentire un approfondimento sulla proposta del relatore.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

167^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Fontana ed altri: Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387)

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di passaggio in sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore VETTORI sottolinea l'importanza di un organico intervento di riordinamento dell'ENIT per conferire efficacia e tempestività alla politica turistica del nostro paese, anche in considerazione dell'attuale crisi del mercato. Il testo predisposto riproduce, nell'impianto fondamentale, un disegno di legge approvato nel corso della passata legislatura dal Senato: in esso sono ridefinite la natura e le funzioni dell'ente, l'autonomia statutaria e regolamentare, la struttura degli organi collegiali (prevedendo un'assemblea largamente rappresentativa e un consiglio di amministrazione a composizione ristretta). Sono altresì disciplinati alcuni aspetti assai problematici del trattamento e dell'utilizzazione del personale. Il relatore Vettori invita infine la Commissione ad approvare rapidamente il testo da lui predisposto e a tal fine propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore CARDINALE condivide l'impostazione generale del testo, con particolare riferimento alla ristrutturazione degli organi dell'ente, alla definizione di strumenti operativi di tipo aziendalistico, alla programmazione delle iniziative, alla soluzione prospettata per le questioni concernenti il personale. Sollecita quindi la Commissione a una attenta verifica delle risorse finanziarie disponibili e sottolinea l'importanza del parere della Commissione affari costituzionali sulle norme riguardanti il personale, una volta acquisito il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il ministro TOGNOLI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e sottolinea i numerosi aspetti innovativi della normativa proposta, specie in materia di autonomia statutaria dell'ente, di struttura degli organi, di attività delle regioni e di personale.

Si passa quindi alle votazioni.

Vengono posti separatamente ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 1 a 8.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore FOSCHI propone di estendere la composizione dell'assemblea dell'ente a un rappresentante del Ministero dell'ambiente nonché ad altri tre membri, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province italiane e dall'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani. Propone altresì di aumentare da cinque a sei i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico onde consentire anche la rappresentanza di un componente espresso dagli operatori delle agenzie di viaggio. Si associa il relatore Vettori.

Detti emendamenti, posti separatamente ai voti, sono accolti. Viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

La Commissione approva poi, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 10 e 11.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore Foschi propone di trasferire dal consiglio di amministrazione all'assemblea la competenza a deliberare sull'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero. Dopo un'ampia discussione, nel corso della quale intervengono il senatore Gianotti, il presidente Cassola e il ministro Tognoli, il senatore Foschi ritira il proprio emendamento e l'articolo 12 viene approvato senza modifiche.

La Commissione, quindi, approva senza discussione e senza modifiche gli articoli 13, 14 e 15.

Si passa all'articolo 16.

Il senatore Foschi illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo in esame, volto a riformulare la previsione della esecutività delle deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Si apre un dibattito, nel corso della quale intervengono il presidente Cassola, i senatori Cardinale e Gianotti, il relatore Vettori e il ministro Tognoli: l'emendamento viene quindi posto in votazione e accolto; successivamente viene approvato l'articolo 16 nel testo modificato.

Sono quindi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 17, 18 e 19.

Si passa all'articolo 20.

Il senatore FOSCHI propone di non vincolare al triennio il programma di rientro dei dipendenti dalle sedi estere, previsto dal comma 3, e di accantonare l'esame del comma 4 per approfondire le implicazioni della proposta correlazione percentuale tra le indennità spettanti al personale dell'ente destinato all'estero e quelle attribuite al personale dipendente dal Ministero degli affari esteri.

Il senatore CARDINALE propone di integrare i commi 2 e 3 prevedendo la consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il relatore VETTORI e il senatore FOSCHI propongono di riformulare il testo del comma 3 temperandone il tono senza alterarne gli effetti, per non mostrare intenti punitivi nei confronti del personale attualmente assegnato alle sedi estere.

Il presidente CASSOLA propone di riformulare il testo del comma 3 per fissare chiaramente il termine finale massimo del rientro del personale assegnato all'estero.

Vengono poi separatamente posti ai voti, e non accolti, gli emendamenti illustrati dai senatori Cardinale e Foschi.

È quindi accolto l'emendamento proposto dal presidente Cassola.

Il senatore GIANOTTI suggerisce l'opportunità di riformulare il comma 4 al fine di prevedere un meccanismo di progressivo equilibrio nel trattamento economico del personale destinato all'estero prima e dopo l'entrata in vigore della normativa in esame.

Posta ai voti, viene accolta la proposta del senatore Foschi di accantonare il comma 4.

Vengono quindi messi in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 21, 22 e 23.

Su proposta del Ministro viene quindi approvata la modifica del titolo del disegno di legge che reca «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

La Commissione unanime, infine, con il consenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Si procede all'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal relatore.

In merito all'articolo 1 il relatore CITARISTI accoglie un emendamento del Gruppo comunista al comma 2, volto a favorire la ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto e la riconversione industriale. Si dichiara altresì favorevole alla soppressione del comma 3 del testo in esame, come previsto da un emendamento del Gruppo comunista.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole alle modifiche accolte dal relatore, queste sono separatamente poste in votazione e approvate dalla Commissione che, successivamente, approva l'intero articolo nel testo emendato.

Con il parere favorevole del relatore è quindi accolta la proposta del Gruppo comunista, diretta a inserire un articolo aggiuntivo prima del titolo V, con il quale si prevede l'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria.

Si passa all'articolo 2.

Si apre un dibattito su una proposta di emendamento del Gruppo comunista, recante ulteriori precisazioni terminologiche sui rifiuti da amianto, che, posta in votazione, non è accolta dalla Commissione. È quindi approvato l'articolo 2, nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore CITARISTI si dichiara contrario a due modifiche proposte dal Gruppo comunista, volte a precisare diversamente i limiti delle concentrazioni di amianto nell'ambiente. Sull'argomento si apre un approfondito dibattito - nel corso del quale intervengono ripetutamente il relatore, i senatori Cardinale, Gianotti, Margheri, Mancina, il sottosegretario Fornasari e il presidente Cassola - in ordine alla possibilità di un rinvio mobile ai limiti che saranno fissati dalle direttive comunitarie.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (2042) *(Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri)*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore FOGU dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti che comportano ulteriori oneri finanziari e precisa che, in armonia con le indicazioni ivi prescritte, le proposte di modifica da lui presentate si intendono tutte depurate della spesa indicata per l'esercizio 1992.

Si passa all'articolo 5.

Dopo che il senatore Cardinale ha ritirato un emendamento al comma 1, la Commissione accoglie una proposta del relatore, volta a finanziare la ricerca di base anche per il 1990 e il 1991. Viene quindi ritirato dal relatore un emendamento aggiuntivo diretto a istituire una apposita commissione tecnica in materia. La Commissione, successivamente, approva l'articolo 5 con la modifica accolta.

È poi posto in votazione, e accolto, un emendamento del relatore con il quale si inserisce un nuovo articolo aggiuntivo che rifinanzia la ricerca operativa per gli anni 1990 e 1991. Su invito del Governo, quindi, il relatore ritira la proposta di un articolo aggiuntivo recante due ulteriori limiti di impegno quindicennale.

Si passa all'articolo 6.

Dopo che sono stati separatamente messi ai voti, e accolti, due emendamenti del relatore che autorizzano la spesa di 43 miliardi per il 1990 e 64 miliardi per il 1991 ed estendono il beneficio del pensionamento anticipato per lo stesso periodo di tempo, l'articolo 6 viene approvato con le modifiche accolte.

È successivamente accolto un emendamento del relatore recante un articolo aggiuntivo che finanzia le attività all'estero per il 1991.

Si passa all'articolo 7.

Accolto un emendamento del relatore, volto a favorire il riassetto ambientale delle aree interessate dall'attività di ricerca o di coltivazione mineraria, sono posti separatamente in votazione, e accolti, due emendamenti, il primo dei quali reca il finanziamento di 2 miliardi per il 1990 e 3 miliardi per il 1991 a favore della tutela ambientale, mentre il secondo fornisce una precisazione di ordine tecnico: è pertanto dichiarato assorbito un emendamento presentato dal Gruppo comunista. Successivamente il relatore ritira un emendamento per il quale la Commissione bilancio aveva ravvisato la necessità di modifiche. L'articolo nel suo complesso viene infine approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 8.

Viene accolta una modifica di natura tecnica proposta dal relatore e, quindi, è respinto un emendamento del Gruppo comunista recante ulteriori finanziamenti e agevolazioni per le attività sostitutive, la ricerca operativa e altre finalità connesse all'andamento del settore. L'articolo 8 è infine approvato con la modifica accolta.

Senza discussione e senza modifiche è messo in votazione, e approvato, l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

È accolto un emendamento del relatore sostitutivo del comma 5, con il quale si disciplina l'acquisizione della proprietà di parte dei prodotti derivanti dall'attività estrattiva per ciascuno dei contitolari di una concessione. È poi accolta una modifica del relatore medesimo, che precisa la fattispecie di cui al comma 6, e quindi viene approvato l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 11.

Viene posto in votazione, e accolto, un emendamento del relatore recante l'estensione della copertura finanziaria per le attività relative agli anni 1990 e 1991: è pertanto dichiarato assorbito analogo emendamento del Gruppo comunista.

Su richiesta del sottosegretario Fornasari, che intende verificare in modo più puntuale la copertura finanziaria di un emendamento del relatore al medesimo articolo 11, la Commissione decide di sospendere la votazione dell'articolo 11.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CASSOLA avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9,30, avrà inizio alle ore 9.

La seduta termina alle ore 20,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

93ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365)

(Discussione e approvazione, con modificazioni)

Il relatore, senatore NIEDDU, illustra il disegno di legge n. 365 e dà conto degli emendamenti da lui presentati agli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, volti ad una migliore sistemazione del testo originario del disegno di legge, auspicando un'approvazione celere del provvedimento e ricordando il parere favorevole condizionato emanato dalla 5ª Commissione permanente.

Non essendovi interventi in discussione generale il presidente GIUGNI avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il sottosegretario BISSI esprime il parere favorevole del Governo su tutti gli emendamenti presentati.

Il presidente GIUGNI pone ai voti un emendamento all'articolo 1, volto ad allargare i beneficiari della Stella al merito comprendendo anche i lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali e ad assorbire la norma contenuta nell'articolo 5. Viene approvato l'emendamento all'articolo 1 e l'articolo 1 nel testo emendato; viene inoltre approvato l'articolo 2 sul quale non erano stati presentati emendamenti. Il

Presidente pone poi ai voti l'emendamento all'articolo 3, volto ad innalzare l'età dei possibili beneficiari della Stella al merito da 45 a 50 anni, che viene approvato, così come risulta approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Viene inoltre approvato l'emendamento all'articolo 4 che abbassa il periodo di attività lavorativa ininterrotta presso la stessa azienda a 25 anni e sopprime il comma 2 del testo originario. L'articolo 4 viene quindi approvato nel testo emendato.

Poichè l'articolo 5 è stato assorbito dall'articolo 1, si passa all'esame degli articoli successivi.

Vengono posti ai voti ed approvati l'articolo 6, sul quale non erano stati presentati emendamenti, e un emendamento all'articolo 7, volto all'abolizione dell'ultimo capoverso del testo originario. Viene quindi approvato l'articolo 7 nel testo emendato. Viene inoltre approvato un emendamento al comma 1 dell'articolo 8, che apporta modifiche formali al testo originario, e l'articolo 8 nel testo emendato.

Viene approvato quindi l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9, che ripropone il testo della legge 1° maggio 1967, n. 316.

Viene posto ai voti ed approvato un emendamento al comma 1 dell'articolo 10, volto ad aggiungere alla lettera e) le parole «maggiormente rappresentative» dopo le parole «organizzazioni sindacali di categoria» e ad aggiungere la lettera g) che prevede tra i componenti della Commissione di accertamento dei titoli di benemerenzza anche un funzionario del Ministero del lavoro per lo svolgimento di funzioni di segretario della Commissione stessa. L'articolo 10 viene approvato nel testo modificato.

Viene posto ai voti ed approvato un emendamento all'articolo 11, comma 3, che innalza la multa per le trasgressioni ai divieti contenuti nei commi precedenti. L'articolo 11 viene approvato nel testo modificato.

È quindi approvato l'articolo 12, senza modificazioni.

Viene infine posto ai voti ed approvato un emendamento al comma 1 dell'articolo 13, volto ad elevare da 700 milioni a 1 miliardo l'onere derivante dall'applicazione della legge. L'articolo 13 viene approvato nel testo emendato.

La Commissione concorda inoltre sulla soppressione dell'articolo 14 del disegno di legge, in quanto giudicato pleonastico.

Il presidente Giugni avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore VECCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, esprimendo l'auspicio di una celere approvazione del provvedimento anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, ed esprime la propria soddisfazione per un testo che supera la vecchia concezione della fedeltà aziendale del dipendente come fedeltà personale all'imprenditore ed allarga il campo dei possibili beneficiari della Stella al merito.

Il senatore ANGELONI esprime il voto favorevole della sua parte politica, rivolgendo un ringraziamento al relatore e a tutti i membri della Commissione che hanno lavorato per il miglioramento del testo ed

al Presidente che si è adoperato per risolvere il problema della copertura finanziaria. Fa inoltre proprie alcune delle osservazioni del senatore Vecchi.

Il presidente GIUGNI si associa alle dichiarazioni dei senatori Vecchi e Angeloni ed esprime, a nome del Gruppo socialista, voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore PERRICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano, associandosi alle osservazioni dei senatori Vecchi, Angeloni e Giugni.

Il sottosegretario BISSI dà assicurazioni alla Commissione che si adopererà per un'approvazione del provvedimento in tempi brevi anche alla Camera dei deputati e per un'assegnazione in sede legislativa alla Commissione lavoro, ricordando che anche il Governo ha dato il proprio apporto nel reperimento dei mezzi per facilitare la copertura finanziaria del provvedimento.

Il presidente GIUGNI pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta così approvato.

IN SEDE REFERENTE

Emo Capodilista e Zanella: Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1702)

Zanella ed altri: Nuove norme in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo (1819)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre 1989.

Il relatore, senatore PERRICONE, illustra il disegno di legge n. 1702 volto ad incrementare le fasce previste dalla legge n. 480 del 1988, ai fini della determinazione della pensione e l'iscrivibilità al fondo degli ultrasessantenni, esprimendo un giudizio fondamentalmente positivo sul provvedimento che riprende una proposta emendativa presentata in sede di approvazione della legge n. 480 del 1988 e non accolta per ragioni di urgenza. A suo avviso qualche perplessità solleva invece il disegno di legge n. 1819, che propone all'articolo 1 lo sdoppiamento del sistema di calcolo dei limiti di retribuzione pensionabile desunti dalla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente dai dipendenti della compagnia di navigazione aerea più rappresentativa, introducendo un secondo complesso di limiti, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite dai dipendenti dell'azienda di costruzioni aeronautiche più rappresentativa. Qualche preoccupazione desta anche l'articolo 2 del disegno di legge, che tende a stabilire il principio secondo il quale il periodo di servizio militare, riscattato a norma delle vigenti disposizioni, può valere non solo ai fini della

misura, ma anche ai fini del diritto alla pensione. Di limitato impatto risulta invece la modifica proposta all'articolo 3 del disegno di legge, volta a spostare indietro di alcuni anni un termine posto dalla legge n. 84 del 1973.

A suo avviso sarebbe pertanto opportuna, per un più approfondito studio della materia e dei relativi emendamenti, la costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente SARTORI apre la discussione generale, ricordando che sui provvedimenti in esame manca ancora il parere della 5^o Commissione permanente.

Il senatore ANTONIAZZI concorda sulla necessità della costituzione di un Comitato ristretto, reso necessario anche dalla rilevanza degli oneri relativi ai provvedimenti in esame; ricorda infatti che il *deficit* del fondo del volo è, a tutt'oggi, di 350 miliardi. Il Gruppo comunista, nutrendo molte perplessità sui provvedimenti all'esame, auspica una più attenta verifica della materia.

Il senatore EMO CAPODILISTA esprime parere favorevole sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto, ricordando che la presentazione del disegno di legge n. 1702 è stata effettuata in considerazione dei problemi scaturiti in Commissione durante alcune audizioni delle categorie interessate e soprattutto in relazione al problema della fuoriuscita dei piloti per limiti di età, che dalla Compagnia di bandiera passano ad altre compagnie con gravi perdite finanziarie della prima.

La Commissione conviene pertanto di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento del Senato, un Comitato ristretto formato dai senatori Perricone, Emo Capodilista, Antoniazzi e Zanella.

Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1293)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIUGNI ricorda che sul testo elaborato dal Comitato ristretto per la delega al Governo sul nuovo testo unico dell'INAIL la 5^o Commissione permanente non ha ancora espresso alcun parere circa la copertura finanziaria, che potrebbe risultare difficile, dato lo stralcio dal disegno di legge del settore dell'agricoltura.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia che il Gruppo comunista formalizzerà in giornata una serie di emendamenti sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario BISSI fa presente l'opportunità, ad avviso del Governo, del rinvio dell'esame del provvedimento di una settimana, perchè vi sono forti perplessità proprio sullo stralcio riguardante i lavoratori del settore agricolo ed il Governo è intenzionato a presentare suoi emendamenti.

Il relatore, senatore TOTH, rileva che, effettivamente, qualche problema di copertura potrebbe nascere proprio per il mancato risanamento del settore agricolo sul quale è però difficile arrivare ad una soluzione. Con lo stralcio invece il provvedimento potrebbe continuare il suo *iter* iniziando, intanto, il risanamento dell'istituto, mentre la risoluzione immediata dei due problemi a suo avviso è assai difficile.

Il senatore LAMA fa notare che il ritardo dell'*iter* del provvedimento è ascrivibile soprattutto al Governo, il quale ha annunciato di avere emendamenti da presentare senza stabilire un termine preciso per la loro presentazione. Il Gruppo comunista si è invece impegnato a presentarli nella giornata per sottoporli immediatamente all'esame della 5^o Commissione permanente.

Ad avviso del presidente GIUGNI il rinvio diventa inevitabile, ma per non allungare l'*iter* procedurale del provvedimento invita il Governo ad impegnarsi a presentare nelle 24 ore gli eventuali emendamenti allo stesso.

La Commissione unanime concorda sul rinvio dell'esame del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

Ianniello ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (537)

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (728)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 728. Assorbimento del disegno di legge n. 537)

Il relatore, senatore SARTORI, sottolinea che il provvedimento, all'esame della Commissione dall'inizio della legislatura, potrà finalmente essere definitivamente varato in quanto si è probabilmente trovata la copertura finanziaria grazie ad un emendamento presentato dal presidente Giugni. Dato che alcuni degli emendamenti presentati dal Governo potrebbero invece intralciarne l'*iter* procedurale, invita il sottosegretario Bissi a ritirarli.

Il presidente GIUGNI, in attesa dell'arrivo del parere della 5^a Commissione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,30.

Il presidente GIUGNI dà notizia di aver ricevuto il parere favorevole della 5^a Commissione permanente sull'emendamento da lui presentato ed invita quindi il Governo ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 728, assunto come testo base.

Il sottosegretario BISSI illustra gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, sottolineando che si tratta di aggiustamenti formali del testo.

Il relatore, senatore SARTORI, esprime il proprio parere favorevole.

Posti ai voti vengono dunque approvati gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e l'articolo 1 nel testo emendato.

Il sottosegretario BISSI illustra gli emendamenti presentati ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2, di natura formale come i precedenti.

Il senatore SARTORI esprime parere favorevole.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Il sottosegretario BISSI illustra gli emendamenti ai commi 1 e 3 dell'articolo 3, contenenti modifiche di natura formale, e l'emendamento contenente due commi aggiuntivi, *3-bis* e *3-ter*, all'articolo 3 il quale prevede che, nel caso la gestione di liquidazione non risulti chiusa entro i termini previsti dal comma 1, la stessa sia assunta dal Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, e che il commissario liquidatore cessi le sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del Ministero del tesoro stesso.

Il senatore SARTORI esprime parere favorevole.

Posti ai voti, vengono approvati gli emendamenti ai commi 1 e 3 dell'articolo 3, l'emendamento aggiuntivo dei commi *3-bis* e *3-ter* e l'articolo 3 nel testo emendato.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 4 sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario BISSI illustra l'emendamento al comma 1 dell'articolo 5, sottolineando che sono sufficienti al provvedimento 72 miliardi contro gli 80 previsti dall'emendamento presentato dal presidente Giugni.

Il senatore SARTORI esprime parere negativo sull'emendamento del Governo.

Il presidente GIUGNI sottolinea che il parere favorevole della 5^a Commissione è stato dato sull'emendamento da lui presentato e che egli non intende modificarlo.

Il senatore ANGELONI dichiara di aderire all'emendamento presentato dal Presidente, in quanto la cifra in avanzo resterebbe comunque a disposizione del Ministero.

Il senatore ANTONIAZZI sottolinea inoltre a tale proposito che una copertura finanziaria troppo ristretta potrebbe esporre al rischio di un

provvedimento legislativo ulteriore, nel caso in cui i 72 miliardi risultassero insufficienti.

Il senatore VECCHI esprime forti perplessità sull'utilizzazione dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 relativa alla formazione professionale, che in tal modo vede sminuito il suo valore, pur nel riconoscimento della legittimità dell'approvazione del provvedimento all'esame.

Il senatore SARTORI ricorda al senatore Vecchi che di frequente il capitolo di spesa relativo alla formazione professionale ha visto la presenza di residui passivi; d'altro lato il provvedimento sull'ENPAO deve necessariamente trovare una soluzione.

Il sottosegretario BISSI ritira l'emendamento presentato dal Governo al comma 1 dell'articolo 5.

Il presidente GIUGNI pone ai voti un sub-emendamento all'emendamento da lui presentato al comma 5, in cui sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20. Posto ai voti, l'emendamento viene approvato.

Il senatore VECCHI annuncia la propria astensione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 5.

Viene infine approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 nel testo sub-emendato.

Il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, auspicando una celere approvazione del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, e fa proprie le perplessità del senatore Vecchi circa l'utilizzazione dei fondi relativi alla formazione professionale.

Il senatore EMO CAPODILISTA annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, esprimendo viva soddisfazione per il varo di un provvedimento che sana una situazione non più giustificabile ed auspicando tempi brevi per l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il senatore PERRICONE esprime il voto favorevole della sua parte politica, facendo proprie le osservazioni del senatore Emo Capodilista.

Il presidente GIUGNI, anche a nome del Gruppo socialista, annuncia il proprio voto favorevole, riservando un particolare ringraziamento agli Uffici per la collaborazione prestata. Ricorda peraltro che il ritardo nella difficile approvazione del provvedimento all'esame non è dovuto ad un cattivo funzionamento dell'Istituto parlamentare ma alle difficoltà che esso sovente incontra con l'Esecutivo in relazione alla copertura economico-finanziaria dei provvedimenti, talora presentati dal Governo stesso.

Pone quindi ai voti il disegno di legge n. 728 nel suo complesso che risulta approvato, con l'assorbimento del disegno di legge n. 537.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16,30, e la seduta di domani, convocata per le ore 10, non avranno più luogo, essendo esaurito l'esame su tutti i provvedimenti posti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZITO*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Marinucci Mariani.**La seduta inizia alle ore 12,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (926-1111-B), risultante dal disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ceci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato ed unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente ZITO informa la Commissione che la discussione del disegno di legge in titolo dovrà essere sospesa in attesa del parere della Commissione bilancio. In proposito comunica che la Sottocommissione per i pareri dell'anzidetta Commissione bilancio, ai cui lavori egli stesso ha partecipato, ha rinviato il parere in attesa che il Governo chiarisca la sua posizione, in relazione alle dichiarazioni espresse dal Sottosegretario al tesoro, secondo cui la previsione di spesa occorrente per la copertura finanziaria del provvedimento sarebbe superiore a quella indicata nel provvedimento stesso.

Il presidente ZITO fa presente come le affermazioni del rappresentante del tesoro sollevino un problema politico, in quanto è inaccettabile che il rappresentante del governo esprima valutazioni differenti nei due rami del Parlamento. Su tale comportamento il presidente Zito esprime un giudizio negativo.

Sulle dichiarazioni del Presidente si apre un dibattito.

Il senatore MELOTTO concorda con tali dichiarazioni, valutando negativamente la persistente riserva del Governo rispetto alla copertura

finanziaria di un provvedimento che dopo un travagliato *iter* ha finalmente trovato una larghissima adesione. Invita il sottosegretario Marinucci Mariani a chiarire gli aspetti finanziari in sede di Ministero della sanità che insiste ad esprimere a riguardo un parere negativo. Si augura anche che il Ministero del tesoro - sulla base di una nuova valutazione operata dal Ministero della sanità - riveda la sua posizione.

Il senatore CORLEONE, nell'associarsi alle dichiarazioni del presidente Zito e del senatore Melotto, evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento su cui in Commissione si è registrata l'unanimità e prospetta la possibilità, ove si verificano altri ritardi nell'iter legislativo, di rimettere il provvedimento all'Assemblea.

Il senatore DIONISI, nel convenire con quanto è stato rilevato, richiama il Governo ad un maggiore senso di responsabilità ed ad una coerenza nella determinazione delle risorse in modo da non bloccare provvedimenti così attesi come quello all'ordine del giorno sul quale si è registrata peraltro unanimità.

Interviene quindi il sottosegretario MARINUCCI MARIANI. Ella precisa che il Ministero della sanità ha tutto l'interesse a che il provvedimento sia approvato al più presto. Ritiene che le perplessità circa la copertura finanziaria e la connessa valutazione di spesa di circa 400 miliardi siano superate in quanto riferite ad un testo del provvedimento formulato in precedenza. Assicura infine che il Ministero della sanità non mancherà di chiarire tali aspetti con il Ministero del tesoro.

La seduta termina alle ore 12,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

160^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE CONSULTIVA****Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)****Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)****Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)****Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)**(Parere alla 10^a Commissione) (Esame)

Il relatore alla Commissione, senatore MONTRESORI, in via preliminare svolge un'accurata disamina delle caratteristiche chimiche dell'amianto, la cui leggerezza di fibre ne comporta l'estrema volatilità: ciò è all'origine di pericolosissime malattie tumorali da inalazione del cosiddetto amianto blu.

L'intento dei quattro disegni di legge presentati da diverse parti politiche è quello di disciplinare la produzione di amianto, censandone i siti di stoccaggio e disponendone l'inertizzazione, lo smaltimento ed il riciclaggio. Configurabile come rifiuto tossico e nocivo, l'amianto era già oggetto di tre direttive comunitarie: le prime due, del 1983, rispondevano ad un'ottica di protezione dei luoghi di lavoro e delle tubature idriche, mentre la terza, del 1987, passava a considerare la tutela dell'ambiente, disciplinando gli effluenti di amianto nell'aria, nei liquidi e nei rifiuti solidi.

Il disegno di legge n. 1411, del senatore Boato, propone il divieto di utilizzazione dell'amianto nelle condotte idriche: la portata prescrittiva del testo emerge dalla previsione di sanzioni nonchè dall'onere imposto ai comuni di sostituire le tubature in cemento-amianto. Il disegno di legge n. 1837, del gruppo socialista, impone alle unità sanitarie locali il controllo dei siti di produzione e di utilizzazione dell'amianto, mentre il disegno di legge n. 1855, del gruppo democratico cristiano, promuove la ricerca di materiale sostitutivo. Il disegno di legge n. 2027, del gruppo comunista, dispone infine interventi dalla fase di produzione fino a quella di riconversione industriale e di protezione dei lavoratori licenziati, prevedendo un ambito di pianificazione regionale.

Il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, salvo specificare che le competenze conferite ad altri dicasteri siano attribuite alla competenza primaria del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda gli ambiti di tutela ambientale; questi ultimi andrebbero valorizzati anche con la destinazione di appositi stanziamenti, che per il momento paiono riferiti alle sole procedure di protezione dell'occupazione nel settore.

Il senatore SPECCHIA esprime il proprio favore sui disegni di legge federalista europeo ecologista e comunista, ritenendo di estrema urgenza il pericolo derivante dall'amianto. Il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale condivide peraltro le osservazioni formulate dal relatore.

Il senatore FABRIS esprime consenso per la pregevole sintesi della relazione, sulla quale il gruppo democratico cristiano concorda pienamente. Analogo favore esprime a nome del gruppo comunista il senatore TORNATI, secondo cui la questione amianto è ambientale sia per la sua componente umana che per quella naturale e produttiva: condivide pertanto le osservazioni formulate sulla competenza del Ministero dell'ambiente, sottolineando peraltro i gravi riflessi occupazionali della materia.

L'insoddisfazione per quanto proposto dai testi democristiano e socialista esprime il senatore NEBBIA, che ravvisa il pericolo di un eccessivo dilazionamento di interventi urgenti. Vanno accolti invece i testi proposti dal senatore Boato e dal gruppo comunista: quest'ultimo, però, dopo aver enunciato in linea di principio il divieto di estrazione, lavorazione, commercializzazione, utilizzazione, esportazione ed importazione dell'amianto, consente deroghe inopportune, seppur non oltre il termine del 31 dicembre 1995. L'affermazione del divieto si impone comunque come un imperativo morale prima ancora che giuridico, per cui l'oratore invita il relatore a recepire nel proprio parere i principi contenuti nel disegno di legge n. 2027. Il relatore, senatore MONTRESORI, aderisce.

Il senatore CUTRERA concorda sulle conclusioni della relazione, invitando a far rilevare anche la necessità di adempiere compiutamente alle direttive comunitarie in materia.

Il presidente PAGANI si associa all'apprezzamento generale per la relazione, notando che il suo peculiare dettaglio deriva, oltre che dallo scrupolo del senatore Montresori, anche da aspetti diffusi, nei testi in esame, di competenza concorrente della 13^a Commissione permanente. A tal proposito dà notizia alla Commissione di aver chiesto udienza al Presidente del Senato, a nome dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, per ridefinire l'ambito delle competenze della Commissione ai fini dell'assegnazione di disegni di legge.

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà mandato al relatore di redigere parere favorevole sui disegni di legge in esame, recependo le osservazioni emerse nel dibattito.

Ordinamento delle autonomie locali (2092)

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi nelle aree metropolitane (1307)

Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)

(Parere alla 1^a Commissione) (Esame e rinvio)

Il relatore, presidente PAGANI, rileva che le competenze conferite dal disegno di legge n. 2092 alla provincia in materia di difesa del suolo, tutela dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali, ai sensi degli articoli 14 e 15, interferiscono visibilmente con quelle delle autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989. Le stesse competenze delle aree metropolitane in materia destano perplessità, le quali possono essere superate solo con un esplicito raccordo della normativa in esame con la disciplina sulla difesa del suolo: a tali considerazioni dovrebbe essere condizionato il parere della Commissione, definendo anche l'esatto rango gerarchico che i piani di bacino avrebbero nei confronti dei piani territoriali di coordinamento.

Si apre quindi la discussione, nella quale esordisce il senatore FABRIS: il piano territoriale regionale previsto nella legge Galasso potrebbe a suo avviso rappresentare la cornice di coordinamento nella quale inscrivere i piani di bacino.

Secondo il senatore CUTRERA un'opportuna riflessione andrebbe svolta non solo sul rapporto con le autorità di bacino - la cui funzione programmatoria potrebbe in effetti essere caducata dalla disciplina in esame - ma anche sull'interferenza tra le competenze provinciali proposte ed i poteri tradizionalmente esercitati dai comuni in materia urbanistica.

Il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, infatti, non disciplina soltanto la materia ambientale, ma anche quella urbanistica, deferendo alla provincia aspetti di zonizzazione e localizzazione di impianti pubblici finora rientranti nelle competenze comunali;

queste ultime sono ugualmente lese dai poteri di pianificazione territoriale conferiti alle aree metropolitane dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 19, e lo stesso può dirsi per le funzioni conferite alle comunità montane dal comma 4 dell'articolo 28.

Facendo rivivere in tal modo la pianificazione gerarchica a cascata di cui alla legge urbanistica del 1942, il disegno di legge n. 2092 abbandona l'indirizzo più recente, favorevole a distinguere le competenze pianificatorie per funzioni, conferite a ciascun ente locale la cui competenza è in quell'ambito esclusiva.

Il senatore TORNATI rileva l'astrattezza dei congegni istituzionali apprestati dal disegno di legge n. 2092, che dovrebbe invece recepire e sintetizzare le istanze pianificatorie emergenti dai singoli settori di competenza. Ciò posto, va però considerato che l'ambito materiale del disegno di legge in esame è limitato alle province ed ai comuni, come si deduce all'articolo 1, nè esso intacca le competenze statali e regionali nell'ambito delle quali si inserisce il coordinamento operato dalle autorità di bacino. Queste ultime non rappresentano infatti un ulteriore livello istituzionale, bensì un apposito livello di coordinamento tra tutti gli enti locali interessati, secondo un rapporto dialettico che l'articolo 15 espressamente salvaguarda: il comma 2 fa salve le competenze dei comuni e si pone in attuazione della legislazione e dei programmi regionali; il comma 3 prevede la trasmissione alla regione dei piani pluriennali e del piano territoriale di coordinamento per accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale; il comma 4, infine, prevede l'accertamento della compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Il senatore SPECCHIA annuncia che il gruppo del Movimento italiano-Destra nazionale ha sempre visto nella provincia un organo di ambito intermedio con ben definiti compiti di coordinamento: dissente pertanto dai timori di lesione delle competenze urbanistiche comunali, mentre aderisce alle considerazioni del relatore in difesa dei poteri delle autorità di bacino.

La centralità dell'autorità di bacino, secondo il senatore BAUSI, rappresenta un approccio erroneo, in quanto esse non figurano nell'articolo 114 della Costituzione tra gli enti locali territoriali i cui poteri sono vincolanti *erga omnes*. Assai opportunamente, pertanto, il disegno di legge n. 2092 valorizza la figura istituzionale della provincia, tanto più che all'articolo 3 si definiscono esattamente i rapporti tra le regioni e gli enti locali. La funzione di coordinamento presuppone la vincolatività dei poteri che la Costituzione conferisce alla provincia; quanto alle competenze delle autorità di bacino, se si ritiene potranno essere esplicitamente citate dall'articolo 15, benchè sin d'ora vi siano implicitamente fatte salve combinandone il disposto con l'articolo 14.

Il senatore NEBBIA richiama l'attenzione sulla lettera h) del comma 1 dell'articolo 14, che tra le funzioni della provincia include i

servizi socio-sanitari nonchè di igiene e profilassi pubblica. Il potenziamento di tali servizi rientra nell'ambito di interesse della Commissione, in quanto la struttura tecnica di controllo pubblico sull'ambiente e di lotta alle frodi alimentari è determinante contro l'inquinamento: il coordinamento istituzionale dovrebbe consentire una maggiore efficienza e specializzazione delle strutture esistenti, di cui si lamenta l'insufficienza.

Il relatore, presidente PAGANI, sottopone alla Commissione un proprio schema di parere con cui si evidenzia la necessità di tutelare le competenze delle autorità di bacino e di meglio salvaguardare quelle urbanistiche comunali. Aderisce il senatore FABRIS, secondo cui andrebbe comunque specificato chi esercita i compiti attuativi ed è quindi destinatario dei finanziamenti.

Il senatore SCARDAONI giudica di estremo rilievo le questioni emerse dal dibattito in merito alla pianificazione urbanistica, richiedendo un loro più ampio recepimento nel parere: la gerarchia tra piani territoriali rappresenta una soluzione superata e di dubbia costituzionalità.

Il senatore CUTRERA richiede che il parere sia condizionato all'introduzione di proposte emendative, volte a meglio specificare il rango gerarchicamente sopraordinato del piano di bacino sul piano territoriale di coordinamento; a tal uopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 non dovrebbe contenere il riferimento alle linee di intervento, ma quest'ultimo andrebbe posto strettamente in attuazione dei piani di bacino previsti dalla legge n. 183 del 1989.

Il conferimento di funzioni amministrative alla provincia nel settore della difesa del suolo, operato dall'articolo 14, ha un senso solo se la provincia diviene un organo attuativo della pianificazione di bacino, la cui natura vincolante fu voluta dal legislatore del 1989 ed ha superato un vaglio di costituzionalità. Esprime dissenso il senatore TORNATI, secondo cui la dignità di autorità elettiva della provincia non può soffrire menomazioni, per il tramite di una subordinazione alle competenze primarie di un organo tecnico-burocratico quale l'autorità di bacino.

Il presidente PAGANI propone il rinvio dell'esame ad altra seduta. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto: Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92

In apertura di seduta il presidente BARCA informa che la Presidenza delle due Camere ha assegnato alla Commissione il termine massimo del 15 aprile per la delibera del parere sulla proposta di aggiornamento del programma triennale. Tuttavia il ministro Misasi ha rappresentato all'Ufficio di Presidenza della Commissione la esigenza di pervenire urgentemente ad una deliberazione formale in modo che domani stesso al CIPE egli sia in grado di formulare una proposta definitiva.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha ritenuto di tenere nella giornata di oggi due sedute (la seconda delle quali convocata per le 14,30) destinate ad un esame rapido ed approfondito dello schema di aggiornamento. Domani è convocata una nuova seduta alle ore 9 nella quale, se gli interventi in sede di discussione generale saranno completati, sarà possibile esprimere dichiarazioni di voto e deliberare il testo del parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Il deputato RIDI, a nome del gruppo comunista, dice di non vedere come si possa pervenire in tempi serrati ad una conclusione del tipo di quella sollecitata dal Ministro. Il suo Gruppo non si ritiene pertanto vincolato ai tempi proposti e si riseva, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento del Senato, di fare intervenire nella discussione anche parlamentari non facenti parte della Commissione.

Il deputato D'AIMMO ricorda che la Commissione ha già avviato un dibattito sulle linee di revisione del programma triennale, sulla base di una ampia esposizione del ministro Misasi. La proposta dell'Ufficio di

Presidenza di articolare i tempi di esame della proposta del Governo in tre sedute consente al tempo stesso una ulteriore riflessione e corrisponde alle esigenze di urgenza perorate dal Ministro.

Il senatore TAGLIAMONTE svolge quindi la seguente relazione:

«1. L'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 651 del 1983 e dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 64 del 1986, è il terzo in ordine di tempo.

Sul primo aggiornamento il parere della Commissione fu reso nella seduta del 16 dicembre 1986. Il secondo, nella seduta del 28 luglio 1988.

Come è noto, l'aggiornamento del programma triennale è contestuale al piano annuale di attuazione del quale costituisce la necessaria premessa di indirizzo e finanziaria.

Anche se non formalmente tenuto a farlo, il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ha portato a nostra conoscenza anche la proposta di III piano annuale che, unitamente all'aggiornamento del programma, sta per sottoporre, come vuole la legge, all'approvazione del CIPE.

2. La presente relazione riguarda ovviamente soltanto l'aggiornamento del programma triennale che, dopo una corposa nota di «introduzione e sintesi», si articola in quattro capitoli: attività di coordinamento; strategie, strumenti e modalità d'intervento; snellimento delle procedure e riordino degli organismi; quadro finanziario.

1. *Introduzione e sintesi*

Dal contesto nazionale, europeo ed internazionale, si ricava un quadro del Mezzogiorno realistico, fatto di luci ed ombre, dal quale emergono «opportunità di crescita» ma anche «numerosi rischi», la preoccupazione per il problema più grave, quale quello della disoccupazione, e la perdurante arretratezza del «Sud».

L'aggiuntività dell'intervento straordinario viene collocata nel quadro della politica governativa che assume «il riequilibrio territoriale del paese quale vincolo di tutte le scelte che costituiscono la politica nazionale».

L'intervento straordinario - si legge nel documento - deve continuare per consentire le condizioni del suo superamento». E ancora: «Proprio perchè si tratta di un processo, si può e si deve puntare a trasformare in ordinarie, non appena questo sia possibile ed utile, le politiche e gli strumenti dell'intervento straordinario».

Nella strategia degli obiettivi di sviluppo (per la quale si rinvia al disegno di legge, Atto Senato 1986, predisposto dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica), gli interventi per il Mezzogiorno saranno orientati alla valorizzazione delle risorse umane, al rilancio delle attività produttive, al superamento del divario infrastrutturale rispetto al Centro-Nord, alla diffusione dei processi tecnologici e dell'innovazione nei settori produttivi, all'espansione ed al miglioramento dei servizi reali, all'arresto del processo di progressivo degrado dell'ambiente naturale, storico-culturale e civile.

Sul piano della concreta operatività, le risorse dell'Amministrazione ordinaria (articolo 107 del testo unico n. 218 del 1978) saranno concentrate su «alcuni grandi progetti di infrastrutture tradizionali e innovative», mentre l'intervento straordinario si applicherà ai «progetti strategici», all'incentivazione delle attività produttive ed ai programmi regionali di sviluppo.

Sul piano della strumentazione attuativa, si punterà ad «un vero e proprio sistema consensuale», vale a dire ad un coinvolgimento serrato degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ad una integrazione delle risorse finanziarie, ad una complementarità delle azioni.

In altri termini, ad un coordinamento più stringente e più efficace che nel passato.

2. *Attività di coordinamento*

Gli obiettivi del coordinamento restano la razionalizzazione della spesa pubblica, l'aggiuntività dell'intervento straordinario, la programmazione della spesa.

Nonostante le perduranti difficoltà di acquisizione dei dati e soprattutto di ricostruzione della portata e del significato dell'intervento ordinario, il processo di informatizzazione sarà completato e sarà intensificata l'azione di coordinamento in ordine ai provvedimenti legislativi riguardanti lo sviluppo, oltre che in sede di approvazione dei provvedimenti a carattere economico del CIPE e del CIPI.

Particolare attenzione sarà rivolta agli investimenti dell'imprenditore pubblico, allo scopo di coordinare l'intervento ordinario delle programmazioni delle spese con l'intervento straordinario; alle attività di interscambio con l'estero; all'incentivazione delle attività produttive, alla normativa in materia di lavoro; all'intermediazione del sistema bancario.

Sarà messo a punto presso il Dipartimento del Mezzogiorno un «Osservatorio per la rilevazione e la valutazione della distribuzione territoriale del complesso della spesa pubblica».

Sempre in materia di coordinamento, si richiamano i capisaldi della politica comunitaria di coesione economica e sociale e si specificano, oltre che le modalità del «Piano regionale» presentato dal nostro Governo ed approvato dalla Commissione europea il 31 ottobre 1989 e il relativo quadro di sostegno, i collegamenti fra «programmi operativi», prescritti dai regolamenti CEE, ed il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

3. *Strategie, strumenti e modalità dell'intervento straordinario*

In questo capitolo, si sottolinea l'importanza del «potere di concerto» del MISM nella strategia di programmazione prevista dal disegno di legge 1986 già richiamato e si evidenziano i vantaggi delle intese e degli accordi di programma e della contrattazione programmata.

Si passa, quindi, al ruolo e ai contenuti dei programmi regionali di sviluppo, nei quali ci si ripromette di assegnare, non più il 20 o il 25 per cento (come è avvenuto con il 1° e il 2° Piano annuale) ma il 30 per cento delle risorse dell'intervento straordinario.

Si illustrano, infine, la fisionomia, i contenuti e lo stato di preparazione dei progetti strategici, che sono presentati come «l'elemento caratterizzante della nuova fase dell'intervento straordinario».

I progetti strategici per i quali le «intese di programma» sono state già definite, sono quelli riguardanti *l'ambiente e l'edilizia universitaria*. Il primo, al quale si sono impegnati con la formale stipula dell'intesa, oltre al MISM, i Ministeri dell'ambiente, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, prevede cinque azioni programmatiche: recupero funzionale degli impianti e delle strutture per la depurazione delle acque, ristrutturazione delle reti di distribuzione idrica, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei suoli, parchi nazionali e riserve naturali, aree ad elevato rischio ambientale. Il secondo che impegna il MISM e i Ministeri del Bilancio e dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica, ha per oggetto il potenziamento delle strutture edilizie e delle connesse attrezzature della rete universitaria ministeriale (le sedi universitarie interessate sono quelle di Reggio Calabria, Bari, Cagliari, Chieti, l'Aquila, Lecce, Messina e Palermo e, successivamente, anche Catania, Molise, Napoli e Sassari, nonché progetti delle università di Cassino, Reggio Calabria (sede di Catanzaro) Potenza, Salerno, Teramo.

Sono, poi, annunciati come prossimi all'intesa i progetti strategici che si intitolano: Formazione dei quadri tecnici ed amministrativi, Aree urbane, Agricoltura e agro-industria.

Infine, i progetti strategici in avanzata fase di definizione: Risorse idriche, Turismo, Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del territorio meridionale, Sistemi territoriali, Parchi tecnologici.

Seguono quattro sottocapitoli:

a) *Azione per l'innovazione*: si richiamano le attività già avviate negli ultimi due anni e si conferma sostanzialmente la validità e la continuazione dell'A.O. n. 2. In pratica, si opererà lungo le linee di intervento già sperimentate: offerta formativa qualificata, offerta scientifica-tecnologica, reti e servizi telematici;

b) *Programmi regionali di sviluppo*: si precisano gli elementi essenziali, le caratteristiche di intervento e le modalità operative;

c) *Incentivazione produttiva e Contrattazione programmata*: si rievoca la suddivisione del territorio in tre fasce, alle quali corrispondono altrettanti gradi di intensità dell'aiuto, e si chiarisce la portata della recente delibera CIPE che estende alle piccole e medie aziende la contrattazione programmata;

d) *Completamenti*: si individua un fabbisogno finale di 2500 miliardi di lire per chiudere gli interventi dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986.

4. *Snellimento delle procedure e riordino degli organismi*

Ai fini di una maggiore rapidità di realizzazione si preannuncia la revisione delle procedure in materia di programmazione, progettazione

ed attuazione degli interventi strategici e di revoca, sostituzione o annullamento dei finanziamenti onde recuperare questi ultimi a nuova programmazione.

Viene, inoltre, prospettato un riesame del ruolo e dell'articolazione degli organismi. Attrezzatura del Dipartimento, responsabilità delle Regioni, compiti dell'Agenzia e degli Enti promozionali dovranno essere riconsiderati anche in funzione di una più efficace gestibilità complessiva del sistema.

5. Quadro finanziario

Le risorse programmabili con il presente aggiornamento ammontano a 16.697,5 miliardi di lire. A tale importo si perviene sottraendo dalle risorse finanziarie residue, calcolate in 28.598 miliardi, le somme già vincolate per 11.891,5 miliardi.

Fatti salvi ulteriori aggiornamenti e verifiche, le risorse da attribuire al III P.A.A. sarebbero così articolate:

- 4.250 per i progetti strategici;
- 4.450 per le azioni organiche;
- 4.900 per incentivi e agevolazioni alle attività produttive;
- 3.090 per i programmi regionali di sviluppo.

Il documento di aggiornamento del programma triennale pone, quindi, l'esigenza di un rifinanziamento della legge n. 64 pari a 60 mila miliardi, quanti sono quelli che, assoggettati ad un vincolo di destinazione predeterminato, sono stati sottratti alla programmabilità dell'intervento straordinario ai sensi della legge n. 64 del 1986.

In ogni caso, occorrerà garantire la continuità dell'assunzione di impegni per le incentivazioni alle attività produttive, il flusso di risorse necessarie per i programmi regionali di sviluppo ed i finanziamenti per i progetti strategici.

A tale scopo il documento suggerisce di «considerare modalità ed eventualmente anche i contenuti diversi dal necessario rifinanziamento dell'intervento straordinario».

Il deputato NICOTRA si riconosce nelle linee generali esposte dal relatore. Fa però osservare come, nell'analisi dell'elenco dei progetti proposti per il finanziamento del III Piano, vi è una non corretta ed equilibrata distribuzione di fondi tra le Regioni. Ad esempio a fronte dei 700 miliardi per le regioni Puglia e Basilicata ve ne sono 400 per la Sicilia, pur essendo la Sicilia più popolata e più grande.

Osserva nel dettaglio che stranamente è scomparso il finanziamento per la viabilità Catania-Siracusa, asse viario che è in corso di realizzazione e che va finanziato in vista del suo completamento. Sottolinea la gravità di un eventuale taglio di tale finanziamento, e ne auspica la ripresa, così come per il completamento dell'acquedotto Scillato (Palermo). Conclude confermando comunque il suo apprezzamento nei confronti del documento governativo e dando atto al ministro Misasi, al di là delle correzioni specifiche suggerite, dello sforzo fatto per impedire ulteriori ritardi nell'avvio del III piano di attuazione.

Il ministro MISASI, intervenendo brevemente, informa che la regione Sicilia ha avanzato una proposta relativa all'approvvigionamento idrico riservandosi di completare il progetto all'interno delle risorse assegnate per i fondi regionali di sviluppo. La differenza quantitativa, la sproporzione cioè tra i fondi assegnati alla Sicilia da una parte e alle regioni Puglia e Basilicata all'altra, è imputabile ad un meccanismo di riequilibrio compensativo degli oneri sopportati da queste ultime regioni per l'emergenza idrica.

Coglie l'occasione per informare la Commissione bicamerale che, all'interno del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, la proposta di aggiornamento del programma triennale ha incontrato largo consenso. È stata tuttavia espressa una riserva dai rappresentanti del Gruppo comunista, relativa ad alcuni aspetti della proposta giudicati generici e forse anche poco realistici.

Il deputato RIDI dice che da parte del suo Gruppo sarà compiuto uno sforzo per valutare la coerenza e fattibilità delle linee strategiche proposte in sede di aggiornamento del programma triennale. Ma proprio perchè le innovazioni proposte dal Ministro, e le priorità da lui indicate, sono interessanti e degne della massima considerazione, sarenne necessaria una riflessione collettiva anche all'interno dei singoli Gruppi politici. Mancando questa possibilità egli sarebbe solo in grado di esprimere un parere di carattere personale. Ha voluto sottolineare questa esigenza con lo scopo di recuperare uno spazio più ampio per la discussione, che deve essere seria ed approfondita.

Il deputato SODDU vorrebbe invitare il Gruppo del PCI a considerare, come ha ricordato già il collega D'Aimmo, che delle linee generali per lo aggiornamento del programma triennale si è già discusso a lungo in seno alla Commissione. È pur vero che l'elenco delle opere costituisce una sorta di prezzo da pagare ai vecchi metodi di governo dell'intervento straordinario e quindi si pone in un certo senso in contraddizione con le richiamate linee strategiche. Ritiene in conclusione che se il Governo dovesse accettare un termine più ampio, per consentire una discussione approfondita, il Gruppo democristiano possa fin da ora manifestare il proprio consenso.

Il ministro MISASI ritiene che un atteggiamento critico ma costruttivo, del tipo di quello preannunciato dal Capogruppo comunista Ridi, costituisca un importante contributo per la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi generali del Mezzogiorno. Vuole anzi dire apertamente che condivide pienamente lo spirito delle parole pronunciate dall'onorevole Ridi. Tuttavia gli corre l'obbligo di ricordare che il Governo ha già fissato per la settimana prossima un incontro triangolare con le parti sociali ed è quindi importante che per quella data vi sia già la base di un documento formale, quale è appunto lo aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

Vuole essere ancora più sincero. Più si allungano i tempi più è giuocoforza che le pressioni particolaristiche aumentino e quindi aggravino certe tendenze dispersive che tutti si dicono determinati a combattere. Ricorda come egli era poco propenso a varare il Terzo

piano annuale di attuazione ma ha ritenuto di «stipulare» un compromesso con le regioni meridionali in base al quale queste ultime si dichiarano favorevoli al progetto di riordinamento strategico dell'intervento straordinario ma d'altra parte ottengono che sia comunque varato il terzo piano di attuazione che corrisponde ad aspettative già maturate da parte degli interessati.

Conclude ribadendo come da parte sua non vi sia alcuna volontà o intenzione di sfuggire ad un confronto serio.

(La seduta sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 14,45).

Il senatore VIGNOLA sostiene che il Gruppo comunista ha sollevato una questione metodologica che ridonda in una questione di merito: se il parere della Commissione bicamerale interviene immediatamente a ridosso della delibera definitiva del CIPE non si vede quali modificazioni si possano ottenere.

Ricorda lo scenario e le tendenze all'interno delle quali si colloca l'aggiornamento del programma triennale.

Il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord è aumentato dal 1983, in piena coincidenza con una ripresa economica che, appunto perchè non governata, ha determinato un allargamento dello squilibrio. Questo dimostra che il Mezzogiorno non ha rappresentato alcun vincolo, e che la ripresa ha determinato una distribuzione ancora più sperequata nell'utilizzo della capacità produttiva del Paese.

Le tendenze all'aggravamento degli squilibri non saranno automaticamente riassorbite con il maturare della scadenza comunitaria fissata nell'anno 1992, perchè i vantaggi scaturienti dalla maggiore competitività si distribuiranno in maniera disuguale tra le regioni. Ricorda a questo proposito come la disoccupazione riflette drammaticamente queste tendenze negative: di fronte ad una piena occupazione nel Centro-Nord i livelli nel Mezzogiorno della forza lavoro inoccupata si situano adesso intorno al 21 per cento.

Venendo al merito del programma triennale non ha difficoltà a riconoscere che l'aggiornamento contiene affermazioni anche interessanti. Crede pertanto che la Commissione debba chiedere verifiche finalizzate al controllo dell'attuazione, incalzando il MISM anche per bilanciare pressioni di altro genere che, come ha detto il ministro Misasi, per forza di cose tendono a svilupparsi.

Ritiene inoltre che gli obiettivi prioritari siano fissati ancora in maniera generica e che non sia chiarita la quota dei fondi regionali di sviluppo destinata a contribuire al finanziamento dei progetti strategici.

Si sofferma quindi sulla materia degli incentivi per riconoscere che lo allargamento dei contratti di programma alle piccole e medie imprese può costituire un valido strumento per scoraggiare la frammentazione degli interventi. Per l'occasione vuole però rilevare come le intese di programma non abbiano acquisito la necessaria incisività, non considerando per esempio la priorità costituita dall'acqua.

Conclude soffermandosi sul problema delle partecipazioni statali e sostenendo che l'azionista pubblico deve in linea di principio conoscere

dove andranno a finire i conferimenti ai fondi di dotazione. Ricorda che una legge in discussione al Parlamento stanziava in proposito più di 10.000 miliardi. Un'occasione utile per verificare la corrispondenza degli impegni meridionalistici.

Conferma dunque la opposizione del suo Gruppo che porta un segno costruttivo ed incalzante nei confronti del Governo.

Il deputato NAPOLI ritiene che le ragioni portate dal ministro Misasi siano più che oggettive.

Valuta positivamente l'idea di stabilire un osservatorio per i progetti strategici, finalizzato a seguire l'andamento nella distribuzione delle risorse, tanto più necessario nel momento in cui in sede comunitaria si mettono in discussione riserve ed agevolazioni. Il controllo deve investire tutti i Ministeri e i relativi sistemi infrastrutturali.

La seconda questione riguarda il funzionamento delle partecipazioni statali: della riserva del 60 per cento (stabilita dalla legge) si applica al Mezzogiorno solo il 31 per cento, di cui il 15 per cento per attività produttive. Il resto viene destinato ai servizi. Occorre dunque operare una selezione per passare al setaccio le iniziative per lo più portate avanti da piccole imprese con poca liquidità, scarso capitale e limitati mercati di sbocco.

Si dice d'accordo sulla proposta di aumentare la quota di pertinenza delle regioni, finalizzata al finanziamento dei piani regionali di sviluppo. Avverte però che in difetto di un disegno unitario si rischia di andare ad un'ulteriore frammentazione delle risorse. Per scongiurare questi fenomeni negativi suggerisce di applicare metodi molto severi, come sarebbe un limite inferiore intorno ai 15 miliardi per il finanziamento delle opere.

Ritiene inoltre che per i grandi investimenti occorre intervenire non attraverso trasferimenti in conto capitale, bensì attraverso agevolazioni più strettamente collegate allo sviluppo del reddito (esempio fiscalizzazione degli oneri sociali e detrazioni impositive). Conclude sostenendo che il personale dell'Agenzia dovrebbe essere ricomposto in nuclei efficienti, come in larga parte è stato durante l'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno, e messo al servizio delle regioni.

Il deputato DIGLIO crede di avvertire un segno di novità, peraltro sottolineato dagli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, compresi i parlamentari dell'opposizione comunista. In particolare si riferisce alla questione dei progetti strategici.

Ritiene tuttavia di dover mettere in guardia da una tendenza, quale è rilevabile in alcuni settori come quello dell'agricoltura e dell'agroindustria, a utilizzare i progetti strategici in modo che l'intervento straordinario finisce per supplire alle carenze dell'intervento ordinario. Da parte sua non vi è disponibilità ad accettare una impostazione di questo genere.

Sottolinea anche lui come positiva la innovazione relativa alla istituzione di un osservatorio, che rafforza indubbiamente i poteri del Dipartimento. Avverte però che esso costituisce uno strumento conoscitivo, non avente immediati effetti operativi. Ritiene che la via maestra sia costituita da un'utilizzazione ampia dello strumento del

concerto, che il Ministro può accordare o meno alle altre amministrazioni in base a precise opzioni.

Si sofferma in particolare sul problema dell'acqua. Se si intende seriamente di insistere nella logica della ordinarietà degli interventi occorre stralciare la spesa dallo intervento straordinario e utilizzare lo strumento del concerto. La Agenzia dovrebbe integrarsi quindi con gli altri strumenti ordinari, a disposizione delle amministrazioni interessate alla materia.

Conclude il suo intervento soffermandosi sulla chiusura dei completamenti che dovrebbero essere trasferiti a soggetti decentrati individuando appropriate soluzioni - private, pubbliche, miste - per la gestione delle opere. Ritiene insomma che debba compiersi ogni sforzo perchè le responsabilità siano assunte al di fuori dell'Agenzia.

Il deputato PERRONE ritiene che le linee strategiche esposte nel documento governativo possano giovare al Mezzogiorno. Rileva però come manchino indicazioni nella materia del credito e così pure in quella dei trasporti, che costituiscono una delle maggiori difficoltà nel Mezzogiorno. Tutto sommato però la parte programmatica costituisce l'aspetto più positivo della proposta complessiva avanzata dal Governo. Non gli sembra altrettanto positivo il giudizio da esprimere sul terzo piano annuale di attuazione il quale dovrebbe costituire esplicitazione del programma generale. Si riferisce ad alcuni esempi come la istituzione di un centro moda a Napoli, la costruzione di ippodromi in Sicilia, il rifacimento del Viale Andrea Doria a Catania e così continuando. Tutte proposte che non si vede quale aggancio possano avere con le linee strategiche per la riforma dell'intervento straordinario.

Conclude sostenendo che il programma non si identifica con il programma di attuazione e quindi si riserva di esprimere un voto critico in sede di delibera del parere.

Il deputato SODDU esprime l'adesione alla relazione del senatore Tagliamonte. Ritiene che gli interventi straordinari continuino ad assolvere una funzione utile ma producano anche effetti controintuitivi: reazioni del Nord per sprechi e distorsione nell'uso delle risorse al Sud; una macchina complessa come quella prevista dalla legge 64 che ancora non si riesce a mettere in moto.

Esiste indubbiamente, malgrado sociologi e politici si ostinino a credere il contrario, una società civile molto forte, sottostante alle istituzioni, che vengono continuamente piegate ad interessi di parte. Il programma triennale ovviamente soffre anch'esso di questi condizionamenti ma tuttavia esprime lo sforzo di delineare una tendenza diversa. Allora il problema è di vedere se si riesce ad inserire il filone tradizionale degli interventi straordinari in una traccia profonda che sia finalizzata a priorità ben definite.

Ricorda come la legge 64 abbia operato una scelta per la valorizzazione dei livelli di autogoverno, soprattutto su scala regionale. Il programma triennale presceglie una linea di sintesi tra centralismo e decentramento delle funzioni. Esso potrà assolvere ad una funzione positiva solo se l'autorità centrale riuscirà a vincere la tendenza all'assistenzialismo e sviluppare una pressione molteplice e bilanciata

sulle varie amministrazioni - attraverso accordi, intese, contratti eccetera - al fine di realizzare uno sforzo di convergenza. Sarebbe troppo comodo se, nella impossibilità di acquisire consistenti risultati, si finisse per rovesciare tutta la responsabilità sul decentramento.

Il deputato D'AIMMO dice che il documento del Governo descrive abbastanza bene una situazione per la quale i fondi della 64 venivano ogni anno rimodulati dalla legge finanziaria e poi utilizzati per destinazioni diverse. Ricorda come sul tema si siano sviluppate furiose polemiche, dalla spirale delle quali ci si sforza di uscire delineando una nuova strategia.

Le azioni strategiche corrispondono al bisogno essenziale di istituire un coordinamento con l'intervento ordinario. Si tratta di un'esigenza ricorrente, del resto presente anche nel disegno di legge n. 1896 Senato, presentato dal Ministro del Bilancio, il quale disegno è animato dalla intenzione di realizzare una sede e una convergenza di poteri per quel coordinamento, vincolo e controllo degli investimenti da più parti ritenuto indispensabile. Si augura che il nuovo testo scaturito dall'esame nella Commissione bilancio del Senato realizzi un passo avanti nella direzione giusta, anche se il testo iniziale comportava solo alcune modifiche all'ordinamento contabile dello Stato.

Tornando al documento programmatico proposto dal Governo chiede se in esso sono contenuti strumenti idonei a sollecitare il coordinamento. Il Capo del Dipartimento sostiene che le intese e gli accordi di programma hanno lo scopo di coinvolgere più amministrazioni nell'interesse al coordinamento; inoltre prefigurerebbero un embrione di struttura amministrativa capace di far convergere le linee di gestione risalenti a più ministeri.

La sua preoccupazione è che il ritorno ad un maggiore impegno da parte dello Stato centrale sia vanificato dalla assenza di una valida capacità di progettazione. Un patrimonio umano e progettuale come quello che si era formato attorno ai progetti speciali dovrebbe essere recuperato per priorità specifiche, come per esempio la emergenza idrica nel Mezzogiorno.

Conclude il suo intervento dichiarando di condividere nelle grandi linee la relazione del senatore Tagliamonte.

Il presidente BARCA nel togliere la seduta ricorda che la Commissione è convocata per domani 29 marzo alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
MARZO

*Intervengono il segretario generale della CISL, dottor Franco Marini,
ed il coordinatore del settore industria, dottor Silvano Scagliola.*

La seduta inizia alle ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI

Audizione del segretario generale della CISL

Introduce un'ampia relazione il dottor SCAGLIOLA.

Intervengono quindi i deputati POLIDORI, PUMILIA, RUSSO Vincenzo, il senatore CROSETTA ed il presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il segretario generale della CISL, dottor MARINI.

La seduta termina alle ore 12.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Ordinamento delle autonomie locali (2092), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307): *parere favorevole con osservazioni;*

DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione permanente:

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*parere su emendamenti*): *rinvio dell'emissione del parere;*

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897): rinvio dell'emissione del parere;

RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): rinvio dell'emissione del parere;
alla 8^a Commissione permanente:

Deputati BOTTA ed altri; deputati LUCCHESI ed altri. - Intervento dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 9^a Commissione permanente:

LOPS. - Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925); BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697) (parere su testo unificato): rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione permanente:

BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411): rinvio dell'emissione del parere;

alle Commissioni permanenti riunite 12^a e 13^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

152^a Seduta*Presidenza del Senatore*
CORTESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi, per i beni culturali e ambientali Covatta, per il tesoro Foti, per la sanità Marinucci Mariani e per i lavori pubblici Nucara.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il Presidente CORTESE, nel ricordare che il Presidente del Senato ha disciplinato, con circolare 2 marzo 1990, la procedura relativa all'attivazione dei controlli di quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi di spesa o di minore entrata da parte del Servizio del bilancio del Senato e che la scelta dei provvedimenti da sottoporre a verifica è rimessa alla Sottocommissione per i pareri della 5^a Commissione permanente, propone di attivare tale procedimento per i disegni di legge concernenti disposizioni su collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (n. 1610), l'istituzione del giudice di pace (1286, 1594 e 1605), delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (1453-80-308) e riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025). Poichè per i primi tre provvedimenti è già stata richiesta la relazione tecnica, il Servizio del bilancio potrebbe nel frattempo procedere alla redazione di una nota di lettura su tali testi riservandosi successivamente di redigere un rapporto di verifica allorquando perverrà la relazione tecnica, mentre sull'ultimo provvedimento il rapporto di verifica potrebbe essere compiuto. Per quanto riguarda i tempi, tenendo conto che il Servizio è in grado di elaborare tre rapporti al mese, si potrebbe prevedere uno scaglionamento dei lavori in modo da consentire la redazione delle prime tre note di lettura rispettivamente, entro il 10, il 20 e la fine del mese di aprile e del rapporto sul disegno di legge 2025 entro la seconda settimana di maggio.

Ricorda poi che le Commissioni competenti hanno fatto pervenire, tramite gli uffici, indicazioni circa la possibilità di richiedere l'attivazione del Servizio del bilancio anche per i disegni di legge n. 1746, in tema di elusione tributaria, 1895, in materia di autonomia impositiva degli enti locali, 659 in tema di tutela dei terreni agricoli dagli incendi e 771 in materia di riordino dei laboratori di analisi.

Sulla proposta del Presidente interviene il senatore SPOSETTI che propone la attivazione del Servizio del bilancio per la redazione di un rapporto di verifica sui provvedimenti concernenti la riduzione del servizio militare di leva (nn. 1642, 1906 e 1908). A tale proposito osserva che il mancato visto della relazione tecnica su tali provvedimenti da parte del Ministero del tesoro non dovrebbe costituire ostacolo alla redazione di un rapporto di verifica da parte del Servizio del bilancio.

Dopo che il presidente CORTESE ha osservato che, stando alla citata direttiva del Presidente del Senato, il Servizio del bilancio nella prima fase potrà svolgere le proprie verifiche solo sui disegni di legge sui quali il Governo abbia trasmesso la relazione tecnica, il senatore Sposetti ritiene che la verifica sui provvedimenti relativi alla durata del servizio di leva rivesta carattere di maggiore urgenza rispetto a quella sul riordino del Ministero degli esteri.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione concorda infine di richiedere l'attivazione del Servizio del bilancio, ai fini della redazione di una nota preliminare sui disegni di legge 1610, 1286 e connessi e 1453 e connessi, riservandosi di richiedere, in un secondo tempo la redazione di un rapporto di verifica sui disegni di legge in tema di riduzione del servizio di leva e sul riordinamento del Ministero degli esteri.

Deputati: Seppia ed altri; Nicolini ed altri: Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037), approvato dalla Camera dei deputati

Nocchi ed altri: Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998)
(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che giunge dalla Camera il disegno di legge governativo relativo al piano organico di inventariazione dei beni culturali. Ad esso si unisce il disegno di legge 1998, di iniziativa parlamentare. Come di consueto, si fa riferimento al provvedimento approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne la quantificazione di esso si deve notare che l'onere complessivo è stimato 130 miliardi per il 1989, mentre la Commissione della Camera ha esteso la portata del provvedimento, finalizzando il programma all'inventariazione e alla catalogazione dei beni anche privati. Tale ampliamento aveva indotto il Servizio del bilancio della Camera a ritenere che l'onere dovesse essere quantificato in 200 miliardi. Successivamente però la Camera ha approvato un testo

nel quale anche se gli interventi sembrano più ampi rispetto a quelli del disegno di legge originario del Governo, la quantificazione dell'onere non risulta corrispondentemente elevata.

Quanto alla clausola di copertura, essa trae alimento dall'apposito accantonamento di fondo speciale di parte capitale relativo al 1989, il cui slittamento può considerarsi lecito, poichè il disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 21 dicembre 1989.

Il sottosegretario COVATTA ricorda i motivi per i quali la Camera aveva ritenuto di ampliare la portata economica del provvedimento, che non vennero ritenuti adeguati dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

Il sottosegretario FOTI esprime parere favorevole del Governo sul disegno di legge n. 2037.

Ad una domanda del senatore SPOSETTI il sottosegretario Covatta fa presente che la spesa per le convenzioni con enti resta a carico del Ministero.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2037 nel quale si deve ritenere assorbito quello n. 1998.

Deputati Ceci ed altri; Senatori Azzaretti ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (926-1111-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE, ricordando che torna dalla Camera il disegno di legge in materia di attività trasfusionali e di produzione di plasmaderivati.

La modifica di maggiore rilievo riguarda l'articolo 13, laddove si dispone l'accredito figurativo dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti che si astengono dal lavoro nella giornata in cui effettuano la donazione di sangue.

È mutata inoltre la clausola di copertura, al fine di fare riferimento, per quanto concerne il potenziamento delle strutture, alla voce di fondo speciale della Finanziaria 1990. Pertanto per questo aspetto non sembrano esservi problemi, anche se si deve notare che non è stato modificato il comma 1 dell'articolo 23, in tema di copertura, che faceva carico al Fondo Sanitario Nazionale delle spese per l'attuazione della legge a partire dal 1989, malgrado il fatto che la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio della Camera fosse nel senso di far riferimento al 1990. Si deve ricordare infine che la relazione tecnica sul provvedimento era contraria e valutava un onere complessivo di oltre 400 miliardi.

Il sottosegretario FOTI osserva che la modifica della Camera relativa all'articolo 13, eliminando l'accredito dei contributi previden-

ziali all'INPS sulla retribuzione della giornata in cui i lavoratori si astengono dal lavoro, comporta oneri di difficile quantificazione. Tale norma manca pertanto di copertura finanziaria, poichè le mancate entrate contributive dell'INPS verrebbero a gravare sul bilancio dello Stato in considerazione dell'avvenuta separazione della gestione previdenziale dell'Istituto da quella assistenziale, nell'ambito della quale rientrerebbero le provvidenze in oggetto, in attuazione dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989. Quanto poi alla clausola di copertura, essa è valutata 30 miliardi annui, a fronte di nuove spese, stimate dal Ministero della sanità in oltre 400 miliardi.

Il senatore MELOTTO afferma che le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 13 non ne mutano la portata ma si limitano a precisarne il contenuto, mentre la stima dell'onere complessivo non risulta aggiornata. È invece indispensabile varare un provvedimento da lungo tempo atteso.

Il senatore SPOSETTI osserva che non ha senso valutare oneri senza tener conto del costo dell'attuale situazione. Quanto alla questione relativa ai contributi previdenziali osserva che farli gravare sull'INPS costituisce un fatto di giustizia tra i lavoratori privati e quelli lavoratori pubblici.

Il senatore ZITO, premesso che la mancata approvazione del provvedimento farebbe sorgere un grande caso politico, ritiene che le osservazioni espresse dal rappresentante del Tesoro, limitandosi a riprodurre quelle della Ragioneria Generale dello Stato, debbano essere approfondite mediante una valutazione politica.

Il presidente CORTESE, premesso che la modifica all'articolo 13 ha lo scopo di porre a carico dell'INPS l'onere per il pagamento dei contributi, ritiene opportuna una nuova valutazione da parte del Tesoro al fine di verificare se la reale portata finanziaria del provvedimento sia nell'ambito della clausola di copertura del medesimo.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI afferma preliminarmente che l'onere per il pagamento dei contributi, posti a carico dell'INPS è comunque di modesta entità, mentre deplora il fatto che l'inerzia dell'Amministrazione rallenti un provvedimento tanto atteso.

Il sottosegretario FOTI precisa che il rappresentante del Tesoro ha il dovere di fare presenti alla Commissione le valutazioni politiche e tecniche che emergono dall'esame dei provvedimenti.

Il senatore ZITO lamenta il fatto che i rappresentanti del Ministero del tesoro si siano espressi difformemente alla Camera e al Senato.

Su proposta del Presidente CORTESE la Sottocommissione concorda infine di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di operare una nuova quantificazione del suo onere, valutando anche le modalità di contabilizzazione della spesa relativa ai contributi previdenziali di cui all'articolo 13.

Emendamenti ai disegni di legge: Scioglimento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (728)

Ianniello ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche (537)

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE ricordando che dalla Commissione di merito è pervenuto un emendamento, a firma Giugni, di modifica della clausola di copertura finanziaria del provvedimento relativo all'Ente di previdenza delle ostetriche. L'emendamento mira a trovare copertura per gli arretrati. A tale proposito, prendendo spunto dall'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 20 del 1990, che tende a coprire tali arretrati con le disponibilità finanziarie relative al 1990 riferite all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, si propone una quantificazione dell'onere per gli arretrati di 80 miliardi, che sostanzialmente corrisponde ai dati forniti dal Ministero del lavoro, e, come copertura, l'utilizzazione di una quota pari ai predetti 80 miliardi a valere sulle maggiori entrate derivanti dai contributi integrativi relativi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (disposti dagli articoli 25 e 26 della citata legge n. 845) per il 1990 e costituenti gestione fuori bilancio. A tal uopo la quota destinata a tale gestione viene corrispondentemente ridotta.

Conclusivamente non sembra esservi nulla da osservare sull'emendamento.

Il sottosegretario FOTI si dichiara contrario sull'emendamento, considerato che gli oneri relativi ai ratei di pensione sino al 30 giugno 1990, trovano copertura nell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 20 del 1990, mentre quelli per la restituzione dei contributi sono coperti con l'apposito stanziamento di fondo speciale. Pertanto, l'emendamento deve essere coordinato con riferimento agli interventi a regime a favore della categoria.

Il sottosegretario BISSI osserva che secondo dati forniti dall'Ente di previdenza e assistenza delle ostetriche sarebbero sufficienti 73 miliardi.

Il Presidente CORTESE propone di trasformare in osservazioni i rilievi espressi dai rappresentanti del Tesoro e del Lavoro, pronunciandosi in senso favorevole all'emendamento.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 12^a e 13^a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il Presidente CORTESE ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato al fine di ottenere dal Governo dati relativamente alla consistenza del capitolo 7602 della Presidenza del Consiglio. Il Ministero del tesoro ha trasmesso copia dei decreti di variazione, in base ai quali si può ricostruire l'andamento del citato capitolo. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (1980)

(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che il provvedimento, di iniziativa governativa e dotato di dettagliata relazione tecnica, prevede un incremento negli organici degli avvocati e procuratori dello Stato, la possibilità di coprire con borse di studio i posti disponibili negli organici, l'agevolazione di un biennio di carriera per il personale d'avvocatura e l'istituzione di nuove sedi distrettuali e il potenziamento degli uffici. L'onere complessivo è stimato di 4 miliardi per il 1990 (di cui 2 per il potenziamento degli uffici) e 6,5 miliardi per il 1991 e 1992. Tale onere è coperto mediante l'utilizzo della specifica voce di fondo speciale. Per quanto concerne i profili di competenza si deve osservare che l'incremento degli organici viene fissato direttamente anche con riferimento agli anni dal 1993 al 1997, mentre la clausola di copertura risulta limitata fino al 1992. Occorrerebbe forse prevedere l'iscrizione in finanziaria dell'onere per gli anni successivi.

Il Sottosegretario FOTI osserva che l'onere del provvedimento a regime dovrebbe essere valutato in 11 miliardi a decorrere dal 1997. In ogni caso, in conformità con la recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo rappresenta l'esigenza che l'esame del provvedimento sia rinviato al secondo semestre dell'anno.

Il senatore SPOSETTI ritiene che non sia accettabile l'aumento degli organici dell'Avvocatura relativo agli anni 1993 e successivi.

La Sottocommissione delibera infine di esprimere un parere favorevole, a condizione che sia soppressa la parte del comma 1, dell'articolo 1, relativa agli aumenti degli organici per gli anni 1993-1995 e 1997, essendo priva della necessaria copertura finanziaria. Di tali ampliamenti si potranno fare carico provvedimenti da emanarsi in un secondo tempo.

Dep. Vairo: «Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere» (1915), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del Presidente CORTESE, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento.

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097), approvato dalla Camera dei deputati

Macis ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237)
(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE sul disegno di legge n. 2097, approvato dalla Camera dei deputati, inteso a istituire il gratuito patrocinio per i non abbienti. L'onere inizialmente previsto in misura molto più contenuta è lievitato a 75 miliardi per il primo anno e a 180 miliardi dal secondo in poi, sulla base del parere formulato il 18 gennaio dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, alla luce degli emendamenti presentati.

Se il Governo conferma l'adeguatezza quantitativa delle cifre riportate, non sembrano presentarsi problemi per quanto concerne la copertura finanziaria perchè la voce di fondo globale negativo collegata a quella del gratuito patrocinio, relativa appunto all'aumento delle imposte di tabacchi, è attivata in maniera sufficiente rispetto agli importi del collegamento, ossia 40 miliardi nel 1991 e 40 miliardi per il 1992.

Va da sè che sul disegno di legge Senato 237 il parere è favorevole a condizione che i suoi effetti finanziari rimangano nell'alveo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Permane il problema di avere una conferma circa l'adeguatezza degli oneri da parte del Governo.

Poichè il Tesoro ha fatto sapere di non aver rilievi sul provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2070), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 4^a Commissione)

Su proposta del Presidente CORTESE, la sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge.

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (2170), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che il disegno di legge consente di restituire l'ammontare delle somme versate per contributi obbligatori dai sottufficiali dell'Aeronautica alla Cassa Sottufficiali, nei casi in cui cessino dal servizio con diritto a pensione prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa o allorquando siano nominati ufficiali o trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dello Stato. In accoglimento del parere della Commissione bilancio della Camera il

testo reca un articolo nel quale si precisa che eventuali disavanzi di gestione devono essere coperti con aumento del contributo dovuto dagli iscritti e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto sembra non esservi nulla da osservare.

Il senatore SPOSETTI osserva che per tal via si pone a carico di quanti continuano a contribuire alla Cassa gli oneri relativi a coloro che la abbandonano.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137), approvato dalla Camera dei deputati

Dell'Osso ed altri: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904)
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che si tratta di un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, in tema di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del PRA. L'articolo 5 stima una maggiore entrata di 3,5 miliardi, 500 milioni dei quali sono utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dal rimborso all'ACI del costo per la riscossione e la gestione dell'imposta straordinaria prevista *una tantum* per l'anno 1974. Conseguentemente è necessario avere assicurazione dalle finanze che il nuovo testo, modificato rispetto a quello originario del Governo, non determini una riduzione di entrate rispetto alla legislazione vigente.

Ricorda poi che il Tesoro ha manifestato perplessità in ordine all'articolo 3, laddove non si precisa l'estensione temporale della rinuncia da parte dello Stato alla riscossione di talune tasse automobilistiche, sia pure di modesto importo.

Il senatore SPOSETTI fa presente la necessità che sia salvaguardato il rispetto del limite del 25 per cento delle nuove entrate da destinare a nuove spese.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame dei provvedimenti, al fine di ottenere chiarimenti da parte del Ministero delle finanze.

Emendamenti al disegno di legge: Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990)
(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE osservando che sono pervenuti due emendamenti che sostituiscono interamente l'articolo 1 del provvedimento, sul quale il 9 novembre 1988 la Commissione aveva

reso parere. Su tali emendamenti si potrebbe ripetere il parere favorevole di allora, ribadendo l'osservazione circa l'opportunità di una integrazione del testo con la previsione delle modalità del riversamento sui totalizzatori che, per realizzare gli obiettivi voluti, deve avvenire in tempo reale, con collegamenti diretti con le agenzie e gli ippodromi.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con le citate osservazioni.

Concorda la Sottocommissione.

Senesi ed altri: Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913)

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge parlamentare inteso a permettere ai comuni un ulteriore indebitamento per la costruzione di sistemi ferroviari passanti, con onere a carico dello Stato pari a 36 miliardi per il 1990, 72 miliardi per il 1991 e 108 per il 1992.

A parte i problemi di una esatta quantificazione di tali oneri, il provvedimento risulta sprovvisto di copertura finanziaria.

Si tratta di un emendamento che reperisce la copertura finanziaria avvalendosi dell'apposito accantonamento previsto nel fondo globale di parte corrente. Tale accantonamento risulta parzialmente collegato per il primo anno con il fondo globale negativo relativo all'aumento dell'imposta sui tabacchi e per il secondo e terzo anno, sempre col fondo globale negativo, sia per la voce relativa all'aumento dell'imposta sui tabacchi sia con il complesso derivante dagli interventi di natura tributaria e disposizioni per il riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale.

In ordine alla comprensione circa questi aspetti della copertura finanziaria, sarebbe opportuno che il Tesoro chiarisse se e come sono state attivate le risorse connesse agli interventi di natura tributaria nel triennio per la parte non collegata ai trasferimenti alle province e ai comuni e nei limiti in cui esiste il collegamento con l'appostazione di fondo globale positivo relativa ai sistemi ferroviari passanti per il 1991 e 1992, nonché la misura dell'attivazione della maggiore entrata relativa ai tabacchi.

Il Tesoro ha fatto sapere che la condizione relativa all'utilizzo del fondo speciale negativo concernente l'accantonamento preordinato per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, si è al momento soltanto parzialmente realizzata, limitatamente alla voce «aumento imposte sui tabacchi». Pertanto il provvedimento non può avere corso nei suoi attuali termini. In ogni caso esso va rinviato al secondo semestre dell'anno, in conformità alle direttive del Presidente del consiglio dei ministri.

Su proposta del presidente Cortese, l'esame del provvedimento è rinviato al fine di verificare le perplessità manifestate dal Tesoro.

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

Diana ed Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 545, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)
(Parere alla 9^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che il disegno di legge n. 2048, di iniziativa governativa, è inteso a ridisciplinare la normativa sul credito agrario. La relazione afferma che non discendono oneri dal provvedimento e ciò sembra ad un primo esame plausibile.

Esistono anche altri disegni di legge di iniziativa parlamentare che ovviamente confluiranno nel testo base. Da segnalare solo che il disegno di legge 914 comporta una spesa di 500 miliardi annui per la costituzione di un fondo di rotazione per gli investimenti in agricoltura: poichè la copertura è sul FIO va da sè che nel testo che la Commissione presumibilmente redigerà occorrerà meglio risolvere i problemi di copertura, per la parte appunto relativa a questo disegno di legge n. 914.

Il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole sul disegno di legge n. 2048 e contrario su quello n. 914.

Il senatore SPOSETTI osserva che il disegno di legge n. 914 verte su oggetto assolutamente diverso rispetto a quello del 2048.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2048, e collegati, con la condizione, riferita a quello n. 914, di essere ricondotti nell'ambito finanziario di quello n. 2048.

Emendamenti al disegno di legge: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (2042), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che sono stati presentati numerosi emendamenti da parte del Governo, del relatore e del Gruppo comunista. Complessivamente, il senso di questi emendamenti è quello di prevedere l'utilizzo degli accantonamenti relativi alla politica mineraria e alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il triennio 1990-92. Si ricorda che il disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati prevede l'utilizzo dei soli emendamenti relativi alla politica mineraria per il 1989.

Dai calcoli effettuati non pare che sussistano discrasie tra i tre gruppi di emendamenti e le tre rispettive coperture finanziarie.

Quanto a queste ultime, esse insistono, come già è assodato, sugli accantonamenti relativi alla politica mineraria e alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Per la politica mineraria, non è possibile utilizzare lo stanziamento 1992, essendo esso collegato a quote di fondo globale negativo non attivate. Per quanto riguarda invece la fiscalizzazione degli oneri sociali, che serve da copertura per la norma che prevede il prepensionamento dei lavoratori del settore minerario, le coperture sembrano insistere sulla quota libera dello stanziamento di fondo globale relativo e quindi non dovrebbero esservi problemi, per quanto di competenza.

È ovvio che l'emendamento di copertura del relatore e del Governo, da unificare, andranno aggiornati con gli emendamenti sempre del relatore e del Governo. Le due coperture sono alternative in quanto di medesimo contenuto.

Il Tesoro ha fatto sapere che la voce di fondo speciale utilizzata negli emendamenti risulta collegata, con riferimento al 1992, a due accantonamenti di segno negativo, riferiti a provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento. In tale stato di cose, non si può che esprimere parere contrario, in attesa del preventivo completamento dell'iter parlamentare dei disegni di legge relativi alla riduzione dell'evasione dell'erosione e all'adeguamento all'inflazione di imposte, tasse e canoni.

Il senatore SPOSETTI osserva, in riferimento all'emendamento del Governo al comma 5 dell'articolo 7, che dovrebbe essere prevista una copertura per il funzionamento del Comitato ivi proposto.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti a condizione che venga soppresso l'onere e la copertura finanziaria relativi al 1992. Il parere è altresì condizionato circa l'emendamento aggiuntivo al comma 5 dell'articolo 7, alla soppressione del secondo periodo del comma 7 e alla previsione di una norma che indichi che gli eventuali compensi per i partecipanti alla Commissione di cui al comma 6 costituiscono spese di funzionamento e non possono superare l'entità prevista dalla normativa vigente. In ogni caso le coperture offerte dagli emendamenti governative sono alternativi rispetto a quelle degli emendamenti parlamentari.

Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)

Cutrera ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)

Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)

Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)

Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)

(Parere alla 13ª su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il Presidente CORTESE, osservando che il testo sino ad ora accolto dalla Commissione di merito e gli emendamenti presentati,

non hanno avuto quantificazione, affermandosi che il provvedimento non comporta oneri, perchè il nuovo regime sarebbe più favorevole alle pubbliche amministrazioni.

Fa tuttavia presente che il Tesoro ha avanzato numerose perplessità su tale testo.

Il sottosegretario NUCARA osserva che non dovrebbero sussistere problemi, ad eccezione di quello relativo alla corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto, che daltronde è stato così determinato per motivi di equità nei confronti degli espropriati. Fornisce poi dati, di provenienza ANCI, circa la portata economica del provvedimento.

Su proposta del senatore SPOSETTI la Sottocommissione concorda infine di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica su testo ed emendamenti e l'esame è conseguentemente rinviato.

Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1293)
(referente 2.2.90)

(Parere su nuovo testo alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che, rispetto al testo governativo non muta la filosofia relativa all'ampliamento dell'area delle prestazioni per la copertura del rischio degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ponendo i maggiori costi a carico di un meccanismo di riequilibrio automatico, da predisporre da parte dell'INAIL. Sotto tale profilo dunque non dovrebbero sorgere problemi per quanto di competenza. Tuttavia non vi è dubbio che il miglioramento delle prestazioni e la relativa estensione, di cui alle lettere e), f), g) ed m) del comma 2 dell'articolo 1 potrebbe indurre ad accrescere notevolmente il livello dei contributi da pagarsi all'INAIL e, conseguentemente, potrebbe riflettersi negativamente sul costo del lavoro. Tra l'altro si deve notare che il principio di separazione delle gestioni derivante dalla legge n. 88 del 1989 vale anche per l'INAIL: ciò potrebbe portare all'emersione di un forte *deficit* della gestione dell'agricoltura, che probabilmente non potrebbe essere riequilibrato col semplice incremento delle aliquote contributive.

Relativamente all'articolo 3 del provvedimento è da ricordare che già la possibilità di stipulare forme di assicurazione integrativa è consentita per l'INPS dalla legge sopra citata: in questo caso verrebbe estesa anche all'INAIL e dovrebbe altresì valere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, anche per chi svolge lavoro domestico. Tuttavia occorre chiedersi come verrebbe in questo caso calibrato il contributo.

Relativamente al comma 2 del medesimo articolo 4 la dizione relativa alla facoltà delle regioni di accedere all'assicurazione per i rischi del lavoro domestico in favore dei soggetti residenti nel loro territorio, potrebbe prefigurare l'assunzione del carico del pagamento dei premi in capo alle regioni stesse, con possibili spese a carico degli enti del settore pubblico.

È da notare infine che l'articolo 2 e l'articolo 5, comma 6, fanno gravare spese di funzionamento di organi su un fondo nel quale confluiscono i proventi delle sanzioni amministrative relative all'assicu-

razione obbligatoria contro gli infortuni: in realtà essendo almeno la Commissione di cui all'articolo 5 di carattere governativo, la spesa per il relativo funzionamento dovrebbe far carico al Ministero del lavoro e dovrebbe essere adeguatamente quantificata e coperta.

Conclusivamente sarebbe opportuno ottenere chiarimenti relativamente alla situazione finanziaria dell'INAIL.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

Emo Capodilista e Zanella: Modificazione della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione area (1702)

Zanella ed altri: Nuove norme in materia di Fondo di previdenza per il personale di volo (1819)

(Parere su testi ed emendamenti alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che il disegno di legge n. 1702 mira a ripartire, mediante fasce periodiche scalettate di cinque in cinque anni, i limiti massimi di retribuzione pensionabile per il personale iscritto al Fondo volo. Scopo del provvedimento è quello di disincentivare il collocamento anticipato a riposo dei piloti e degli steward più anziani. Infatti, la legge n. 480 del 1988, peggiorativa della disciplina precedente, ha provocato anticipati pensionamenti, talchè il Fondo si trova in condizioni di pericoloso sbilancio, soprattutto tenendo conto degli elevati livelli dei trattamenti pensionistici attribuiti. Tuttavia il disegno di legge è, rispetto alla normativa prevista dalla legge n. 480 del 1988, maggiormente favorevole per il personale, in quanto proprio tende ad incentivare il prolungamento dell'attività di servizio.

Il disegno di legge n. 1819, a sua volta, si occupa anche della questione del riconoscimento dei periodi utili a pensione e prevede una diversa scalettatura dei limiti di retribuzione pensionabile.

In ogni caso, pur non essendo attribuiti al Fondo volo finanziamenti statali, sarebbe opportuno acquisire il parere del Tesoro, soprattutto in considerazione del fatto che il Fondo si presenta con una situazione a rischio e che il numero del personale navigante in servizio va declinando, a fronte di un incremento di quello dei pensionati.

Giungono due emendamenti, di analogo tenore, a firma Bossi, sostanzialmente riproduttivi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori. Pertanto sembra non esservi nulla da osservare.

Il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario agli emendamenti a firma Bossi, in quanto farebbero lievitare gli oneri finanziari a carico della gestione. Il Tesoro è altresì contrario all'ulteriore corso di entrambi i provvedimenti, poichè da essi scaturiscono oneri non quantificati nè è dato verificarne la compatibilità con la situazione finanziaria del fondo volo, attesa anche la mancanza di una relazione tecnica sugli effetti nel medio e lungo periodo.

Su proposta del presidente CORTESE l'esame dei provvedimenti è quindi rinviato per ulteriori approfondimenti.

La seduta termina alle ore 13,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 12^a e 13^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 2^a Commissione permanente:

MACIS ed altri. - Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237): *parere favorevole con condizioni*;

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 3^a Commissione permanente:

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025): *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione permanente:

ROSSI ed altri. - Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629): *rinvio dell'emissione del parere*;

GIAGU DEMARTINI ed altri. - Gestione dei porti industriali del Mezzogiorno in deroga alla disciplina generale del demanio marittimo e dei porti (1641): *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 10^a Commissione permanente:

ALIVERTI ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281): *rinvio dell'emissione del parere*;

PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulle assicurazioni sociali obbligatorie (1962): *rinvio dell'emissione del parere*.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a e 13^a Commissione riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (2173), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni, per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione permanente:

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (2170), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione permanente:

PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962): *parere favorevole con osservazioni;*

LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027): *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione permanente:

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati (962-1111-B): *parere favorevole.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione per le Tribune

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 12.

**ESAME DEL CALENDARIO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE PER LE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 MAGGIO 1990**

Il deputato BORDON svolge una relazione sull'argomento al termine della quale la Sottocommissione precisa che il calendario delle Tribune elettorali sarà predisposto non tenendo conto nè delle festività nè dell'eventuale concomitanza di altri programmi.

Precisa altresì che le norme relative agli aventi diritto a partecipare alle elezioni per le Regioni a statuto speciale devono essere interpretate secondo lo schema già sperimentato per le elezioni del 1985.

La seduta termina alle ore 12,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CORLEONE ed altri. - Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307).
- BOBBIO ed altri. - Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557).
- DUJANY e RIZ. - Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2097) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MACIS ed altri. - Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (237).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2070) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894 (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (2046).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 10

Procedure informative

Seguito del dibattito sulla relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 362, in materia di bilancio dello Stato.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonchè dei bilanci degli enti pubblici (1203-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988 - dell'articolo 11 del testo proposto dalla commissione per il disegno di legge n. 1203, approvato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6^a)*Giovedì 29 marzo 1990, ore 12**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897).*
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) *(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)*.
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) *(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897)*.
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (2137) *(risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - DELL'OSSO ed altri. - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche e cancellazione d'ufficio in sanatoria di veicoli in particolari situazioni (904).
-

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 10,30 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo: primi interventi (2037) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCHI ed altri. - Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali (1998).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965).
- Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082).
- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9 e 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (2042) *(Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).

II. Discussione del disegno di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).

- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).
- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281).
- GALEOTTI ed altri. - Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821).
- PIZZOL ed altri. - Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9 e 15,30

ALLE ORE 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).

- BAUSI ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. - Modifica alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).
- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).

ALLE ORE 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla ristrutturazione del Ministero, sulle vicende relative all'azienda Acna di Cengio, sull'attuazione data al piano triennale di salvaguardia ambientale e alla normativa in materia di difesa del suolo.

Procedure informative

Interrogazioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 29 marzo 1990, ore 15,30

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali:

- Audizione del Ministro delle partecipazioni statali.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 29 marzo 1990, ore 9

- Audizione del Presidente del servizio contributi agricoli unificati (SCAU).
-